

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica depositata dal rappresentante del Governo</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo in risposta alle richieste di chiarimento del relatore</i>)	67
AVVERTENZA	18

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 4 agosto 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 16.10.

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

C. 2568-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento, che dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 31 luglio del 2014 e che, in quell'occasione, il rappresentante del Governo si è riservato di fornire i chiarimenti richiesti. Segnala che, nella seduta del 1° agosto 2014, le Commissioni di merito hanno concluso l'esame del provvedimento, approvando alcune modifiche, e che la Commissione bilancio è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul testo del provvedimento, come modificato dalle Commissioni ambiente e attività produttive. Nel rilevare che le modifiche ap-

portate non sembrano presentare profili problematici sul piano finanziario, osserva tuttavia che appare necessario che il Governo chiarisca gli effetti finanziari dell'articolo 30, comma 2-*decies*, del provvedimento in esame, che prevede la limitazione dell'obbligo di variazione della rendita catastale dell'immobile, che ospita impianti fotovoltaici, al solo caso in cui la potenza dell'impianto è maggiore di 7 kW e il valore dell'impianto stesso incrementa la rendita catastale di oltre il 40 per cento. Al riguardo, evidenzia che l'articolo presenta un'apposita clausola di invarianza finanziaria, sulla cui idoneità chiede un chiarimento al Governo.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI deposita la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*), nonché un'ulteriore documentazione in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 31 luglio 2014 (*vedi allegato 2*). Al riguardo, evidenzia che le disposizioni segnalate dal relatore nella menzionata seduta non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Con riferimento invece al comma 2-*decies* dell'articolo 30, testé citato dal relatore, osserva invece che lo stesso comporta effetti finanziari negativi, in quanto attualmente l'obbligo di variazione della rendita catastale è previsto se il valore dell'impianto incrementa la rendita suddetta in misura pari o superiore al 15 per cento.

Vega COLONNESE (M5S) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea dell'articolo 14, commi 3-*bis*, 3-*ter* e da 8 a 8-*quinquies*, relativo allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, e dell'articolo 16, comma 3-*bis*, relativo alla caccia di selezione agli ungulati. Al riguardo, evidenzia infatti come le predette disposizioni possano determinare il rischio di procedure di infrazione.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI evidenzia che, in relazione a tali aspetti, è stato interessato il Dipartimento Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, che non ha ancora fornito elementi informativi al riguardo.

Laura CASTELLI (M5S), osservando che in altre circostanze la Commissione ha espresso parere contrario su disposizioni e proposte emendative che presentavano profili di incompatibilità con la normativa dell'Unione europea, chiede che venga svolta sulle disposizioni testé segnalate un'approfondita istruttoria.

Davide CRIPPA (M5S) evidenzia che la disposizione di cui all'articolo 30, comma 2-*decies*, è stata introdotta in seguito all'approvazione di un emendamento sul quale i relatori presso le Commissioni di merito e il rappresentante del Governo avevano espresso parere favorevole. Segnala, inoltre, che la previsione citata dal sottosegretario Legnini, secondo la quale la revisione della rendita catastale degli immobili che ospitano impianti fotovoltaici viene effettuata in presenza di incrementi della rendita di importo pari o superiori al 15 per cento, è contenuta in una circolare dell'Agenzia delle entrate, che non è fonte di rango legislativo, né è collegata a previsioni di incremento delle entrate fiscali.

Osserva inoltre che problemi di compatibilità comunitaria del provvedimento si rilevano anche per l'articolo 26, il cui comma 13 subordina espressamente l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della compatibilità degli effetti delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza pubblica, ai fini del rispetto degli impegni assunti in sede europea, e per l'articolo 22-*quinquies*, relativo al regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., con specifico riferimento alla normativa sugli aiuti di Stato.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI ricorda che le circolari dell'Agenzia delle

entrate, pur non avendo rango legislativo, si fondano sull'interpretazione di norme di rango primario. Dichiarandosi comunque disponibile a chiedere una conferma all'Agenzia delle entrate al riguardo, chiede di sospendere la seduta per effettuare gli opportuni approfondimenti sulle questioni evidenziate nel corso del dibattito.

Rocco PALESE (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta che la Commissione è chiamata per l'ennesima volta ad esprimersi in tempi ristrettissimi, senza poter effettuare alcun approfondimento, su un testo estremamente complesso ed eterogeneo. Chiede pertanto al rappresentante del Governo di rispondere dettagliatamente a tutte le richieste di chiarimento avanzate dai colleghi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta, per consentire al rappresentante del Governo di effettuare i necessari approfondimenti istruttori sulle questioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta, sospesa alle 16.30, riprende alle 17.50.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel fornire i chiarimenti richiesti in ordine alle questioni emerse nel corso del dibattito, con riferimento all'articolo 30, comma 2-*decies*, precisa che l'attuale disciplina concernente la variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici è regolata da una specifica circolare dell'Agenzia delle entrate, la quale comunque fa rinvio ad una norma di rango legislativo. Rileva tuttavia come, ad avviso del Governo, la disposizione di cui al predetto comma, introdotta alla Camera nel corso dell'esame presso le competenti Commissioni di merito, debba essere soppressa, in quanto suscettibile di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Invita, al riguardo, i gruppi parlamentari a presentare un apposito ordine del giorno in Assemblea, al fine di impegnare il Governo ad adottare la misura contenuta nella disposizione in

esame in sede di attuazione della delega fiscale. Con riferimento, invece, all'eventuale incompatibilità rispetto all'ordinamento comunitario di talune disposizioni del decreto-legge espressamente richiamate dai deputati del gruppo M5S, avverte che, in base agli elementi informativi acquisiti dal Dipartimento per le politiche europee, le stesse non presentano alcun profilo problematico dal punto di vista del rispetto della normativa dell'Unione europea, ad eccezione dell'articolo 22-*quinquies*, sul quale il parere del Governo è favorevole, a condizione che venga puntualmente previsto nel testo che l'attuazione del citato articolo sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Rocco PALESE (FI-PdL) concorda con la soluzione prospettata dal sottosegretario Legnini con riferimento all'articolo 22-*quinquies* del provvedimento in esame.

Francesco CARIELLO (M5S) rileva come, nonostante le rassicurazioni testé fornite dal rappresentante del Governo circa la generale compatibilità delle disposizioni del provvedimento in titolo con la normativa dell'Unione europea, l'attuale formulazione dell'articolo 13, comma 4, recante procedure autorizzative semplificate per il trattamento di specifiche tipologie di rifiuti, non appare superare le criticità connesse al mancato rispetto della disciplina comunitaria; ciò tanto più in considerazione delle perplessità contenute al riguardo nel parere della XIV Commissione politiche dell'Unione europea e del parere reso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI ribadisce che, secondo quanto asserito dal Dipartimento per le politiche europee, le norme in precedenza richiamate dai deputati del M5S, incluso l'articolo 13, comma 4, del provvedimento, non presentano alcun profilo di incompatibilità con la disciplina comunitaria.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ritiene che la proposta del Governo di inserire all'articolo 22-*quinquies* la previsione di una specifica procedura autorizzatoria da parte della Commissione europea sia pienamente idonea a superare le perplessità manifestate in proposito dai colleghi del MoVimento 5 Stelle, tenuto peraltro conto del fatto che il predetto articolo rinvia comunque all'adozione di un decreto attuativo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Quanto all'articolo 30, comma 2-*decies*, fermo restando che tale disposizione appare condivisibile nel merito, reputa anch'egli opportuno sopprimere la norma per le criticità relative agli effetti finanziari, invitando i gruppi parlamentari a presentare in Assemblea un apposito ordine del giorno volto ad impegnare il Governo ad individuare un'adeguata soluzione in sede di adozione dei decreti attuativi della delega fiscale. Osserva, infatti, come la questione rivesta un'indubbia complessità di ordine tecnico, la quale meriterebbe un particolare approfondimento presso le amministrazioni competenti. Rileva in ogni caso come, dal punto di vista finanziario, la norma in questione, qualora mantenuta nel testo del testo del provvedimento, sarebbe suscettibile di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica in termini di minore gettito.

Laura CASTELLI (M5S) ritiene che la procedura di previa autorizzazione da parte della Commissione europea dovrebbe essere prevista non solo con riferimento all'articolo 22-*quinquies* del provvedimento, bensì in relazione a tutte le disposizioni del decreto-legge che appaiono non pienamente conformi alla disciplina dell'Unione europea.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI non ravvisa l'esigenza testé richiamata dall'onorevole Castelli se non, come detto, con esclusivo riferimento all'articolo 22-*quinquies* del provvedimento, laddove infatti una previsione generalizzata della procedura autorizzatoria da parte della Commissione europea in riferimento anche ad altre disposizioni del decreto-legge

appare suscettibile di determinare un indebito allungamento dei tempi di attuazione.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che la presentazione di un ordine del giorno sulla questione di cui all'articolo 30, comma 2-*decies*, come suggerito dal rappresentante del Governo e dal relatore, non avrebbe molto senso, dal momento che presso la VI Commissione finanze della Camera è stata approvata in data 17 luglio scorso una risoluzione in materia con il concorso del suo gruppo di appartenenza. Ritiene, altresì, che la norma in questione non sia suscettibile di determinare minori entrate per l'erario, giacché la circolare dell'Agenzia delle entrate non ha comunque proceduto ad una quantificazione del gettito atteso dalle disposizioni concernenti la rivalutazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici. Ritiene, altresì, che la formulazione della predetta circolare, essendo del tutto insoddisfacente ed essendo priva di un solido fondamento legislativo, dovrebbe essere modificata, poiché contiene elementi di palese iniquità che determinano inaccettabili disparità di trattamento.

Vega COLONNESE (M5S), intervenendo in particolare sull'articolo 13, comma 4, del provvedimento, ritiene che il Governo così facendo si stia assumendo la responsabilità di adottare norme in contrasto con la disciplina comunitaria, disattendendo tanto le considerazioni formulate in sede di parere dalla XIV Commissione politiche dell'Unione europea quanto l'avviso espresso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in tal modo esponendo il nostro Paese al concreto rischio dell'avvio di una procedura di infrazione da parte delle istituzioni europee.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ribadisce come sul tema della compatibilità comunitaria delle disposizioni in precedenza richiamate dai colleghi del M5S sia opportuno accogliere la proposta indicata

dal rappresentante del Governo, secondo cui è necessario prevedere espressamente che l'attuazione dell'articolo 22-*quinquies* sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Con riferimento all'articolo 30, comma 2-*decies*, suscettibile di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica in termini di minore gettito, concorda con il rappresentante del Governo circa la necessità di procedere alla sua soppressione, invitando semmai i gruppi parlamentari alla presentazione in Assemblea di un successivo ordine del giorno, attesa anche la disponibilità e l'attenzione oggi manifestate dal Governo rispetto ad un maggior approfondimento delle questioni interessate dalla disposizione in esame. Ritiene, infine, auspicabile che si possa comunque procedere quanto prima ad un definitivo riordino della materia nel suo complesso, anche al fine di porre rimedio a quegli elementi di iniquità, tuttora presenti nella attuale formulazione della circolare dell'Agenzia delle entrate, richiamati dal collega Crippa.

Ciò premesso, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2568-A Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 91 del 2014, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le misure di semplificazione a favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1-*bis*, comma 13, non determineranno effetti finanziari negativi con riferimento alle tariffe riscosse a fronte dei controlli sanitari già effettuati negli stabilimenti nazionali;

le somme stanziare per consentire la fruizione del credito d'imposta in favore del settore agricolo di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, saranno versate sulla contabilità speciale n. 1778 gestita dall'Agenzia delle entrate, in modo da assicurare la compensazione delle minori entrate anche nel caso in cui l'utilizzo del suddetto credito avvenga nel 2017;

i suddetti crediti d'imposta si riferiscono alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta che si conclude al 31 dicembre 2016, anche con riferimento a quei contribuenti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare;

le agevolazioni di cui al suddetto articolo 3, commi da 1 a 6, pur se non prevedono una preventiva autorizzazione, non possono ritenersi di tipo automatico, e il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 5 sarà garantito con l'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 4 che ne disciplinerà le modalità attuative;

le competenze assegnate all'Ispettorato centrale repressione frodi prodotti agroalimentari dall'articolo 4 possono essere svolte a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente;

la stima della platea dei destinatari delle misure di deduzione dell'IRAP di cui all'articolo 5, commi 13 e 14, è stata effettuata in via prudenziale al fine tenere conto degli effetti incentivanti derivanti dai suddetti commi. A tal fine la relazione tecnica ha tenuto conto del numero complessivo dei lavoratori interessati dalle disposizioni e impiegati in qualsivoglia tipologia di impresa nei settori di attività dell'agricoltura e ha esteso a tutti gli interessati l'ipotesi della sussistenza di un contratto di lavoro di durata almeno triennale;

l'utilizzo del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca anche per il finanziamento degli interventi effettuati da imprese agricole, forestali, agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete, ai sensi dell'articolo 6-*bis*, non pregiudica la realizzazione dei progetti già avviati a valere sulle medesime risorse;

la stima degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, recanti detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani, è stata effettuata, in via prudenziale, sia tenendo conto dell'ammontare medio di detrazione per ettaro utilizzato, pari a 70,25 euro, sia raddoppiando la quota di soggetti giovani che prendono in affitto terreni agricoli e possiedono la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale;

con riferimento ai profili di cassa derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, si è ipotizzato che l'intero ammontare della detrazione prevista trovi capienza nell'imposta da versare, al fine di evitare effetti negativi per la finanza pubblica;

l'indicazione dell'aliquota marginale media del 27 per cento utilizzata nelle valutazioni degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 7, comma 3, in materia di reddito agrario domenicale è stata individuata sulla base dell'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF;

i valori utilizzati nella relazione tecnica per l'individuazione degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 7, comma 4, che prevede la rivalutazione del reddito agrario e domenicale, sono stati desunti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2013, riferiti all'anno di imposta 2012 e tengono conto delle esclusioni dalla concorrenza alla formazione della base imponibile IRPEF;

le disposizioni per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici di cui all'articolo 9, non determineranno effetti negativi in quanto

la programmazione dei relativi investimenti da parte degli enti interessati avverrà nell'ambito del quadro complessivo degli equilibri di finanza pubblica;

con il decreto ministeriale di cui al comma 8 dell'articolo 9 saranno individuate le caratteristiche di strutturazione dei fondi immobiliari e delle operazioni che si intendono realizzare al fine sia di garantire che le stesse siano compatibili con gli equilibri di finanza pubblica sia di escludere rischi di riclassificazione dei predetti fondi di investimento;

la riduzione degli interessi sui finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 9 non determinerà effetti finanziari negativi posto che i finanziamenti sono erogati a valere su un fondo di rotazione e che gli interessi percepiti sono destinati a rialimentare il fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, per la successiva destinazione alla concessione di nuovi finanziamenti;

la clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 9, comma 9, è idonea a garantire che dalle commissioni aggiuntive in favore del gestore del suddetto non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'istituzione di una direzione generale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in luogo dell'Ispettorato generale prevista dall'articolo 10, comma 7, si provvederà nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche dei dirigenti e, pertanto, l'eventuale rimodulazione delle stesse potrà essere prevista dal suddetto Ministero con l'adozione di uno specifico regolamento di organizzazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il Dipartimento della protezione civile, in seguito ad una specifica ricognizione, ha quantificato in 6 milioni di euro il fabbisogno della Regione Liguria per l'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui all'articolo 10, comma 13-*ter*, e tale quan-

tificazione corrisponde alla minore spesa prevista in seguito all'esclusione delle province di Genova e La Spezia dall'elenco dei territori destinatari del finanziamento per la ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 347, lettera b), della legge n. 147 del 2013;

le risorse di cui al suddetto articolo 10, comma 13-ter, saranno integralmente utilizzate nel 2014;

le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 5, in materia di sistemi di protezione antincendio; 13, comma 4-bis, in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, comma 4-ter, relative all'utilizzo di materia prima secondaria in attività di recupero di fondi stradali, ferroviari e aeroportuali; 14, commi 3-bis e 3-ter e da 8 a 8-quinquies, in materia di smaltimento di rifiuti in Campania; 16, comma 3-bis, concernenti l'estensione delle deroghe alla disciplina della caccia, e 32, concernente le garanzie dello Stato in favore di SACE SpA per operazioni non di mercato, non presentano specifici profili di incompatibilità con la normativa europea;

la clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 11, comma 8, recante la disciplina del trasferimento delle funzioni relative al parco nazionale dello Stelvio, è idonea a garantire che dall'attuazione della disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che i profili applicativi di tale disposizione saranno disciplinati con l'intesa prevista tra lo Stato, la Regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano;

le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, in materia di interventi di riqualificazione degli edifici pubblici, si configurano esclusivamente come un'accelerazione di tipo procedurale dovuta alla necessità di utilizzare, entro i termini previsti, le risorse dell'Unione Europea nell'ambito della programmazione 2007-2013 e, pertanto, non determinano effetti negativi sul fabbisogno;

le disposizioni di semplificazione delle procedure in materia ambientale di cui all'articolo 12, comma 4-bis, presentano natura ordinamentale e sono volte ad assicurare un profilo temporale della spesa coerente con i tendenziali già scontati a legislazione vigente;

la destinazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione al finanziamento di interventi di bonifica e messa in sicurezza di siti d'interesse nazionale, di cui all'articolo 13, comma 9, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, che consentono al presidente della regione Lazio e al sindaco dei comuni presenti nel territorio della predetta regione avvalendosi temporaneamente del personale addetto agli impianti di smaltimento dei rifiuti, non determinando la costituzione di rapporti di lavoro in capo all'ente utilizzatore, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che tali rapporti continueranno a far capo al titolare l'impresa;

le spese per il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 14, comma 2, potranno essere imputate integralmente alle imprese interessate, in modo da garantire l'allineamento temporale tra gli oneri previsti e contributi versati dalle imprese;

le spese per il finanziamento delle attività complessivamente svolte dal Commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Salerno di cui all'articolo 14, comma 4, potranno essere poste a carico delle risorse stanziare per la realizzazione del suddetto termovalorizzatore senza pregiudicarne la realizzazione;

le modifiche apportate dall'articolo 17 alla normativa in vigore in materia ambientale e procedure di infrazione non comportano attività ulteriori in capo alle amministrazioni interessate, che possono

altresì svolgere le medesime attività nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente;

la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 18, commi da 1 a 9, recante un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, è stata effettuata in via prudenziale sulla base dei dati desumibili dai modelli di dichiarazione Unico degli anni di imposta 2009 e 2010, che sono stati aggiornati anche ricorrendo a parametri oggettivi, quali le rilevazioni Istat relative all'andamento degli investimenti;

la formulazione del suddetto credito d'imposta non appare suscettibile di modificare la pianificazione degli investimenti delle imprese nel breve periodo, dato il limitato periodo temporale cui si riferisce l'agevolazione, già in vigore dal luglio 2014 e fino al primo semestre dall'anno successivo e il riferimento agli investimenti di consistente importo, superiori a 10.000 euro;

la stima degli effetti sul gettito erariale derivanti dalle disposizioni in materia di modifiche alla disciplina ACE di cui all'articolo 19 è stata effettuata in via prudenziale anche al fine di tenere conto dei possibili effetti incentivanti derivanti dalle suddette disposizioni, utilizzando, con riferimento al comma 1, lettera *a*), ipotesi conformi a quelle indicate in uno specifico studio Consob, e, con riferimento al comma 1, lettera *b*), una microsimulazione volta a verificare la capienza del credito rispetto all'ammontare di IRAP dei soggetti beneficiari;

l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la copertura delle spese previste dall'articolo 19 è compatibile sia con quella scontata nel prospetto riepilogativo in relazione alle risorse del medesimo fondo sia, trattandosi di interventi per lo sviluppo economico del Paese, con la sua programmazione già prevista a legislazione vigente;

il finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità di cui all'articolo 20 non comporterà riflessi negativi per la finanza pubblica;

la stima degli effetti derivanti dalle misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, e delle disposizioni di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, recanti misure a favore del credito alle imprese, contenuta nella relazione tecnica, si basa su informazioni di settore ed è stata effettuata a quadro macro-economico invariato;

la procedura di certificazione dei crediti di cui all'articolo 22, comma 7-ter, non determina riflessi negativi sulla determinazione del debito pubblico del comparto regioni;

le disposizioni di cui all'articolo 22-quinquies, prevedendo per alcune categorie di titoli emessi da cassa Depositi e prestiti SpA un'aliquota di favore rispetto a quella ordinaria determinano possibili profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato devono essere subordinate alla previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

l'intervento della Cassa depositi e prestiti per le misure di cui all'articolo 26, comma 5, relative alle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici, in quanto formulato in termini di mera facoltà e rimettendo le condizioni operative alla negoziazione dei soggetti privati, è conforme all'attuale classificazione di tale soggetto come operatore privato;

dei rischi connessi all'eventuale riclassificazione come debiti della pubblica amministrazione delle operazioni di cessione degli incentivi pluriennali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previsti dall'articolo 26, comma 7, si terrà conto nella predisposizione delle disposizioni attuative che, ai sensi del comma 13, sono subordinate alla verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità delle suddette operazioni con i saldi di finanza pubblica;

agli adempimenti previsti a carico dell'Autorità per i trasporti dall'articolo 29, ed in particolare agli accertamenti a campione di cui al comma 3 del predetto articolo, può farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 30, comma 2-*decies*, prevedendo che la variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici è obbligatoria solo al di sopra di una determinata soglia di potenza dell'impianto e di incidenza del valore dell'impianto sulla rendita catastale è suscettibile di determinare minori entrate fiscali non quantificate e prive di copertura;

la garanzia dello Stato in favore di SACE SpA, prevista dall'articolo 32, sarà rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto della dotazione del relativo fondo e, pertanto, sulla base del concreto rischio dell'escussione delle garanzie richieste;

la garanzia dello Stato prevista dal suddetto articolo 32 si configura in modo che lo Stato dovrebbe coprire, in ogni sinistro, l'eventuale eccesso rispetto alla soglia inferiore, ma nei limiti della massima perdita, mentre SACE S.p.A. risponderebbe per i danni non inclusi tra i due valori limite;

dalla convenzione che sarà stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. ai sensi del suddetto articolo 32 per disciplinare l'attività assicurativa per i rischi non di mercato e l'affidamento di incarichi di studio, consulenza e assistenza operativa a società di provata esperienza nazionali ed estere, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto all'assegnazione dei suddetti incarichi a società esterne si provvederà nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'esenzione dall'imposta di bollo, per le istanze volte a chiedere l'indennità spettanti ai volontari, che siano lavoratori autonomi, e che abbiano prestato il loro

contributo volontario nei giorni delle operazioni di servizio alpino e speleologico di cui all'articolo 34, comma 1-*bis*, comporta una perdita di gettito per l'erario di entità trascurabile data l'esigua numerosità dei soggetti interessati;

ritenuto pertanto che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, sia necessario:

sopprimere il comma 2-*decies* dell'articolo 30, in assenza di misure compensative;

modificare l'articolo 22-*quinquies*;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 22-*quinquies*, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 2. L'attuazione del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

all'articolo 30, sopprimere il comma 2-*decies* ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 18.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
C. 2568-A Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

1263



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Roma,

4 AGO 2014

ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

UFFICIO VI

Al Ufficio del coordinamento legislativo

Prot. Nr. 63915
Rif. Prot. Entrata Nr. 63521
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

E, p.c.: Gabinetto del Ministro

Ufficio legislativo Economia

Ufficio legislativo Finanze

S E D E

OGGETTO: A.C. 2568 - Disegno di legge per la conversione in legge del decreto- legge giugno 2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

Con riferimento al DDL di conversione, del d.l. n. 91 del 2014, indicato in oggetto, si comunica di non avere osservazioni da formulare sul testo dell'Atto Camera 2568 e si tramette la relazione tecnica, positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

A del

Atto Camera 2568

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

RELAZIONE TECNICA

TITOLO I
MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICACAPO I
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO

ART. 1

(Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare)

I **commi 1 e 2** hanno la finalità di semplificare il sistema dei controlli nel settore agricolo, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di organi di vigilanza appartenenti ad amministrazioni diverse, ma con competenze in alcuni casi analoghe o sovrapponibili, che di fatto comporta per le aziende agricole di essere sottoposte in momenti diversi, ma con riferimento agli stessi periodi e alle stesse materie, a controlli da parte dei vari organi di vigilanza. Pertanto, si dispone che tale attività di vigilanza debba essere svolta in forma coordinata, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti e, dall'altro, che i periodi e le materie oggetto di accertamento non possano essere successivamente sottoposti ad ulteriori controlli. A tal fine, si istituisce il registro unico dei controlli sulle imprese agricole presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e si introducono modalità di interscambio informatico dei dati, **provenienti anche da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo**, relativi alle ispezioni e verifiche, utilizzando le strutture informatiche e le unità di personale esistenti presso ciascuna amministrazione, senza comportare maggiori oneri per la finanza pubblica, realizzando anzi una razionalizzazione dell'attività ispettiva che potrà, in prospettiva consentire risparmi di risorse e rinviando comunque le modalità di attuazione ad un accordo interistituzionale da adottare in sede di Conferenza unificata.

Sul punto, si fa presente che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che già sta realizzando la banca dati della vigilanza sulle produzioni di qualità, ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 2012 (approvato d'intesa con la Conferenza Stato Regioni), dispone delle risorse umane e materiali per la gestione del suddetto registro. Un apposito gruppo di lavoro, istituito nel febbraio 2014 con personale dell'ICQRF senza alcun nuovo onere per la finanza pubblica ha redatto lo schema strutturale della banca dati che sarà collocata in ambito SIAN. La valutazione della fattibilità tecnica e della supportabilità in base alle risorse esistenti è stata già operata insieme alla Direzione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali competente in materia di sistemi informatici e SIAN.

Il **comma 3** introduce l'istituto della diffida per tutti gli illeciti agroalimentari puniti con le sole sanzioni amministrative pecuniarie, consentendo al responsabile, in caso di prima infrazione di violazioni sanabili, di sottrarsi al pagamento della sanzione adempiendo alle prescrizioni dell'organo di controllo entro un breve termine. La previsione determinerà una netta riduzione del contenzioso amministrativo, con un risparmio di spesa in termini di minore ingolfamento dei tribunali per cause che spesso hanno sanzioni edittali di poche migliaia di euro che solo in minima parte vengono incassate, peraltro dopo più gradi di giudizio e parecchi anni – se non prescritte- con

costi unitari molto elevati. Il campo di applicazione delle disposizioni è circoscritto alle sole violazioni alle norme che disciplinano la produzione e il commercio dei prodotti alimentari e dei mezzi tecnici di produzione agricola (sementi, mangimi, fertilizzanti e prodotti fitosanitari), con esclusione delle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare. **Il comma 3 bis provvede all'abrogazione dell'articolo 7 del d.lgs. n. 225 del 2005 per coordinamento con la nuova disciplina della diffida.**

Il **comma 4** amplia la gamma delle modalità di estinzione dell'obbligazione pecuniaria spontanea, prevedendo la riduzione del 30% delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di pagamento effettuato entro cinque giorni. **Inoltre, il secondo periodo del comma 4 prevede l'applicazione della sanzione in misura ridotta alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge, ma che siano regolarizzate entro 30 giorni dalla legge di conversione.**

Ai sensi del vigente sistema sanzionatorio, nel 2013 l'ICQRF ha emesso 2.194 ordinanze, per un valore di 15.751.895 euro: di esse solo 892 (il 40%) hanno dato luogo a pagamenti, per un importo di 1.384.353 euro.

In pratica, del valore delle ordinanze emesse nel 2013, solo il 9% viene ad essere pagato: il resto si trascina per lungo tempo in contenziosi che danno risultati economici modesti. Sempre con riferimento al 2013, l'incasso derivante dal contenzioso delle ordinanze pregresse è stato di 2.793.453 euro.

Pertanto, **la disposizione complessivamente non comporta effetti negativi per la finanza pubblica** in quanto eventuali mancanti introiti da sanzioni sarebbero di entità trascurabile (al massimo il 30 % di 1,3 milioni di euro) e compensati con maggiori entrate legate alle più favorevoli condizioni di estinzione nonché con possibili risparmi di spesa, da accertare a consuntivo, connessi con la riduzione dei contenziosi.

I commi 4-bis e 4-ter dispongono in materia di attività delle Corpo delle capitanerie di porto al fine di un coordinamento delle strutture operative esistenti, con contestuale riduzione delle spese attualmente affrontate per il mantenimento di un sistema di controlli e verifiche condotti da più soggetti, allo stato non perfettamente coordinato.

Si prevede, inoltre, la possibilità di rendere disponibili agli armatori che ne facciano richiesta le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del decreto legislativo n. 196/2005 in possesso del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del Decreto-Legge n. 179/2012 e con le modalità e le procedure fissate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del Decreto legislativo n. 196/2005.

I commi 4-bis e 4-ter provvedono anche al finanziamento delle esigenze di ammodernamento delle dotazioni strumentali del Corpo delle capitanerie di porto per **l'importo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020**, per il completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge n. 244 del 2007, inerente appunto lo sviluppo e l'adeguamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto. **Ai relativi oneri si provvede attraverso la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che reca le necessarie disponibilità.**

ART. 1-bis

(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni)

La disposizione prevede alcune semplificazioni di adempimenti amministrativi per gli imprenditori agricoli che stante la natura prettamente procedurale **non comporta effetti finanziari negativi.**

ART. 1-ter

(Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura).

Con i **commi da 1 a 6**, si propone di delineare un quadro nazionale omogeneo in materia di consulenza aziendale, previsto come “sistema” dall’articolo 12 del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 dicembre 2013, n. 1306/2013. **La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, istituendo un sistema definito a livello comunitario, dalla cui attuazione deriva l’accesso agli aiuti comunitari concessi per l’esercizio della consulenza. Ciò significa che tutta l’attività di consulenza, cui è finalizzata e propedeutica la norma in esame, è finanziata da premi comunitari.

A livello statale l’attività necessaria all’individuazione di criteri e principi uniformi e la conseguente attuazione a livello regionale, viene realizzata nell’ambito delle risorse umane e strumentali disponibili, compiute nell’ambito nell’ordinaria attività amministrativa, senza alcuna particolare innovazione che richieda strumentazioni, tecniche conoscitive, aggravati di carichi di lavoro da sostenere finanziariamente.

Per quanto riguarda, infine, l’istituzione del registro unico, esso trova collocazione all’interno della piattaforma informatica del SIAN, il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dall’Acea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla Politica Agricola Comunitaria.

Il **comma 7** è volto ad attribuire ai CAA, in un’ottica di attuazione del principio di “sussidiarietà orizzontale” (cfr. articolo 118 della Costituzione), di compiti di certificazione che valorizzano le funzioni del “fascicolo aziendale”, **senza introdurre ulteriori oneri per la finanza pubblica**.

ART. 1-quater

(Istituzione del servizio integrato per la tutela del patrimonio agroalimentare italiano)

Viene istituito il Servizio integrato per la tutela del patrimonio agroalimentare nell’ambito della rete camerale, tramite l’implementazione della piattaforma telematica già a disposizione delle camere di commercio. **Dalla disposizione non discendono effetti finanziari negativi** tenuto conto della esplicita previsione che pone gli oneri relativi a carico degli utenti che utilizzano il servizio.

ART. 2

(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo)

Il **comma 1** prevede diverse modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’Organizzazione comune di mercato. Si tratta di interventi tesi a ridurre gli oneri burocratici a carico delle imprese e a consentire attività produttive, prima vietate, ottimizzando l’uso degli impianti e favorendo l’integrazione delle diverse attività economiche esercitate con evidenti riduzioni di costi per le imprese. **Le disposizioni non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica**, trattandosi di semplificazioni amministrative per adempimenti che comunque non producevano gettito, ma, al contrario, determinavano costi amministrativi per gestire i relativi procedimenti.

Peraltro, si fa presente che la sanzione soppressa (quella originariamente prevista dall’art. 35, comma 12, della legge 82 del 2006), non è mai stata attivata in quanto non è stato mai emanato il decreto di cui all’articolo 26 della stessa legge che costituiva il fondamento della predetta sanzione. **Dunque non vi sono nuovi oneri derivanti dall’eliminazione di detta sanzione.**

Il **comma 1-bis** introduce modifiche alla disciplina in materia di utilizzo delle DOCG, DOC e IGT, nonché in materia di preparazione degli aceti di vino con metodo artigianale. **Non vi sono effetti per la finanza pubblica.**

ART. 3

(Interventi per il sostegno del Made in Italy)

La disposizione in esame introduce, per le imprese che producono prodotti agricoli **della pesca e dell'acquacoltura** di cui all'Allegato I del TFUE, nonché alle PMI così come definite dal Regolamento comunitario n. 800/2008 che producono prodotti agroalimentari **della pesca e dell'acquacoltura** non ricompresi nel predetto Allegato I, due crediti di imposta.

In particolare, il credito d'imposta di cui al **comma 1** è stabilito nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque fino a 50.000 euro, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Il **comma 3** prevede, invece, l'introduzione di un credito stabilito nella misura del 40 per cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti, e comunque fino a 400.000 euro, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi, per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera.

Al riguardo, si evidenzia che al **comma 5** del medesimo articolo sono indicati gli oneri massimi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, **pertanto, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame corrispondono alla somma dei limiti di spesa indicati pari complessivamente a 5 milioni di euro per il 2014, 14 milioni di euro per il 2015 e 10 milioni per il 2016, coperti ai sensi dell'articolo 8 recante "Disposizioni finanziarie".**

I **commi 7, 8 e 9** recano modifiche di carattere procedurale e di adeguamento alle nuove disposizioni europee alla legge n. 4 del 2011 e non comportano **nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il **comma 10** si limita ad estendere le finalità del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti già esistente a quella ulteriore del contrasto agli sprechi alimentari, senza **comportare alcun ulteriore onere per la finanza pubblica.** Infatti, tale novella si tradurrà unicamente in un ampliamento dell'attività di coordinamento volta a individuare derrate alimentari da destinare agli indigenti che potrà quindi avere ad oggetto anche la gestione degli sprechi alimentari. Il Tavolo permanente di coordinamento risulta già costituito dal presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e funzionante.

ART. 4

(Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP)

I **commi da 1 a 5-bis**, al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, sono volti a garantire la separazione spaziale delle produzioni relative alla mozzarella di bufala DOP e dei suoi semilavorati e prodotti finali, da produzioni che non utilizzano il disciplinare della bufala DOP, prevedendo, tra l'altro, una serie di sanzioni per i trasgressori. **Tali disposizioni non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il **comma 6** prevede che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo, senza prevedere ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

L'abrogazione delle norme di cui al **comma 7** e la previsione delle disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Le disposizioni di cui al **comma 8**, non prevedono oneri in capo alla finanza pubblica, limitandosi a prevedere un sistema sanzionatorio, per chi coltivasse prodotti OGM in violazione degli articoli 53 e 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002.

ART. 5

(Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura)

Il presente articolo introduce, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro agricoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, che tra il 1° luglio 2014 e il 30

giugno 2015 assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato della durata di almeno tre anni, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:

- a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) siano privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, copre un periodo di 18 mesi ed è riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.

I **commi 1, 3 e 4** definiscono le finalità e i termini dell'intervento e la platea dei beneficiari. Il beneficio, di carattere sperimentale, è volto alla promozione di occupazione di giovani fino a 35 anni, in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020. Il beneficio riguarda datori di lavoro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile che assumano, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno tre anni, lavoratori che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n.800/2008. Il Regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione, del 9 agosto 2008 individua alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli attuali articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea del 2009). L'articolo 40, in particolare, prevede che regimi di aiuti nazionali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune (ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato) e sono esenti dall'obbligo di notifica (di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato), purché siano soddisfatte alcune condizioni. In primo luogo l'intensità di aiuto non deve superare il 50% dei costi ammissibili.

Il **comma 2** dispone la costituzione di un fondo per l'erogazione degli incentivi alle nuove assunzioni previste dal comma 1 con la **dotazione di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018**, alla cui copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 8 recante "*Disposizioni finanziarie*".

Secondo quanto previsto dai **commi 5, 6 e 7**, le assunzioni, per essere ammesse all'incentivo, dovranno determinare un incremento netto della base occupazionale. Tale incremento è calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione. Per quanto riguarda l'incremento occupazionale si deve tener conto anche delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti comunque capo allo stesso soggetto.

Il **comma 6**, in particolare, prevede che l'incentivo venga riconosciuto, per un periodo di 18 mesi, nella misura di un terzo della retribuzione lorda complessiva ai fini previdenziali, da fruire esclusivamente mediante compensazione dei contributi dovuti e con le seguenti modalità:

a) per le assunzioni a tempo determinato:

- 1) 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione;
- 2) 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione;
- 3) 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione;

b) per le assunzioni a tempo indeterminato: 18 mensilità a decorrere dal completamento del **diciottesimo mese dall'assunzione**.

Il comma 6 bis introduce un limite massimo annuale per l'erogazione dell'incentivo nell'ambito delle risorse disponibili.

Il **comma 8** prevede che l'INPS, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, disciplini, con propria circolare, le modalità attuative di fruizione degli incentivi e ponga in essere tutte le azioni necessarie per consentire la fruizione dell'incentivo, senza alcun onere a carico della finanza pubblica.

Il **comma 9** prevede che gli incentivi siano attribuiti, su domanda, da parte dell'INPS, in base all'ordine cronologico, relativo alla data di assunzione più risalente; nel caso di raggiungimento del limite di risorse non sono prese in considerazione ulteriori domande, con riferimento alla regione interessata. In ogni caso l'INPS provvede al monitoraggio della spesa, inviando relazioni periodiche ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Sulla base dei dati INPS 2012 risultano impegnati in agricoltura 315.808 lavoratori di età inferiore a 35 anni pari al 35% dell'occupazione complessiva. Nella fascia di età under 35 anni si rileva una maggiore precarietà del lavoro con una incidenza di lavoratori che svolge meno di 102 giornate di lavoro del 67% contro una quota del 54% per gli over 35 anni.

La platea di giovani che potrebbe essere interessate da un incentivo volto a stabilizzare il lavoro agricolo, attraverso la stipula di un contratto a tempo determinato di almeno 102 giornate lavorative o con contratto a tempo indeterminato, è di circa 150 mila lavoratori al di sotto dei 35 anni che svolge al momento meno di 102 giornate. Stimando che circa il 10% di tale platea possa accedere alle condizioni contrattuali necessarie per godere degli incentivi, il costo complessivo della misura è compatibile con lo stanziamento del fondo di **27 milioni di euro** complessivi. La misura dell'incentivo, valutabile in un terzo della retribuzione imponibile, è stimabile mediamente in circa 19 euro a giornata. Il massimale previsto per ciascun lavoratore consentirebbe di incentivare contratti di lavoro per oltre 150 giornate lavorate.

Con riferimento alle disposizioni finanziarie, occorre evidenziare comunque che l'incentivo è concesso con un meccanismo "a rubinetto" a valere sulle risorse di un fondo appositamente istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, al quale confluiscono, come precisato *infra* a titolo di dotazione **9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018**. La ripartizione temporale delle risorse del fondo, che costituiscono il limite di spesa per ciascuno degli anni indicati, tiene conto delle modalità di riconoscimento del beneficio disciplinate dall'articolo in esame avuto particolare riguardo a quanto previsto al comma 6. In ogni caso il meccanismo di monitoraggio previsto al comma 9 è idoneo a garantire il rispetto del limite di spesa previsto dalla norma.

I **commi 10 e 11** prevedono specifici adempimenti in linea con la vigente normativa europea e non comportano oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 12**, al fine di evitare una duplicazione con l'incentivo previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013, prevede che alle assunzioni ammesse all'incentivo di cui al presente articolo sono non si applichi quello previsto dal citato decreto-legge n. 76 del 2013.

Il **comma 13** prevede l'applicazione al 50% delle deduzioni ai fini IRAP, attualmente applicabili relativamente ai lavoratori a tempo indeterminato, anche ai lavoratori stagionali in agricoltura che lavorino per almeno 150 giornate all'anno e **alle imprese agricole costituite in forma societaria**.

Elaborando i dati del Modello 770/2012 (AI 2011) sono stati selezionati i lavoratori a tempo determinato con almeno 150 giornate lavorative impiegati nel settore agricolo.

Dalla elaborazione è emersa una platea di lavoratori di circa 143.000 per i quali è possibile fruire della deduzione forfetaria di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 per un importo pari al 50 per cento.

Ripartendo la platea tra lavoratori impiegati nelle regione del "nord" e quelli del "sud" ed ulteriormente tra giovani o donne e altri lavoratori, si è stimato una perdita di gettito di competenza dal 2014 pari a 18 milioni di euro, utilizzando un'aliquota ai fini Irap pari a 1,7%.

Di cassa, non applicando la disposizione in sede di acconto per il 2014 secondo quanto stabilito al comma 12 della proposta si stimano i seguenti effetti:

	2014	2015	2016
IRAP	0	- 33,3	- 18,0

in milioni di euro

Il **comma 14 p** prevede che il comma 13 si applichi solo a seguito dell'avvenuta notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE.

Agli oneri derivanti dai commi 13 e 14, pari a 33,3 milioni di euro nell'anno 2015 e 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 8 recante "Disposizioni finanziarie"

ART. 6

(Rete del lavoro agricolo di qualità).

L'articolo prevede l'istituzione di una rete virtuale del lavoro agricolo di qualità finalizzata promozione, attraverso un processo di asseverazione di regolarità delle imprese agricole aventi determinati requisiti, dell'attività di prevenzione e promozione della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale relativa al contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

La rete sarà istituita presso l'INPS che, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, è incaricato anche di assicurare il funzionamento della cabina di regia incaricata di sovrintendere al funzionamento della rete.

Si prevede espressamente che la partecipazione alla cabina di regia non comporta l'attribuzione di alcun tipo di compenso e una clausola di invarianza anche rispetto alle spese di funzionamento.

Si prevede inoltre una disposizione di orientamento dei controlli prioritariamente verso le imprese che non fanno parte della rete, ottimizzando quindi l'utilizzo delle risorse a tal fine previste dall'Inps e consentendo in prospettiva il recupero di somme derivanti dall'evasione contributiva.

Il comma 8 specifica che, per le attività di propria competenza, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

ART. 6- bis

(Contratti di rete)

Il **comma 1** estende le finalità del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole forestali ed agroalimentari che partecipano ad un contratto di rete. **La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Con il **comma 2** si pone rimedio a situazioni verificatesi a livello regionale laddove, anche se in modo non diffuso, si è riscontrato che le domande di accesso alle misure previste dai programmi di sviluppo rurale, presentate dalle imprese agricole organizzate con il contratto di rete, non sono state accolte per la forma giuridica adottata. Atteso che non sussiste un contrasto con la normativa comunitaria, si rende necessario, pertanto, precisare che tale forma di aggregazione può accedere ai finanziamenti previsti dai PSR. **La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

ART. 7

(Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di carattere fiscale)

Commi 1 e 2 La norma in esame, a decorrere dal 2014, dispone per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni il riconoscimento di una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui. Per l'anno 2014 la disposizione non rileva ai fini del versamento degli acconti relativi alle imposte dirette a carico del soggetto beneficiario. **Per finalità antielusive, la detrazione è esclusa per l'affitto di terreni agricoli di proprietà dei genitori dei giovani conduttori ed è richiesta la redazione in forma scritta del contratto di locazione a prescindere dall'importo del canone di affitto.**

Nel complesso la quota di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali risulta pari al 30%. Ai fini della valutazione degli impatti finanziari della norma si ipotizza che la quota di soggetti che prendono in affitto terreni agricoli e possiedono la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale sia pari al 60%. Sulla base di dati forniti da AGEA, nell'ipotesi prudenziale che la misura determini un effetto incrementale sulla superficie presa in affitto pari al 15%, si stima quindi la seguente distribuzione per classe di superficie in affitto di soggetti interessati dall'agevolazione in esame:

	Classe di superficie (ha)				
	Minore di 1	Tra 1 e 5	Tra 5 e 10	Tra 10 e 15	Oltre 15
Numero di soggetti < 35 anni	1.125	4.829	3.407	1.871	4.683
Dimensione media superficie in affitto (ha)	0,64	3,27	8,29	14,07	47,74

In base a dati forniti dal MIPAAF, risulta che i prezzi degli affitti dei terreni agricoli presentano una notevole variabilità a seconda della localizzazione e del tipo di coltura. Si passa da cifre non superiori a 250 euro per ettaro per pascoli e seminativi a circa 1000 euro per colture ortive o arboree. Ai fini della valutazione degli impatti finanziari della norma si ipotizza che il 30% dei terreni affittati abbiano prezzi pari a 250 euro per ettaro e il restante 70% prezzi medi pari a 450 euro per ettaro. Considerando il limite massimo di detrazione pari a 80 euro per ettaro, si stima quindi una detrazione media spettante pari a 70,25 euro per ettaro ($250 \times 19\% \times 30\% + 80 \times 70\%$). Applicando tale detrazione media per ettaro alle occorrenze della tabella sopra riportata, con l'eccezione della classe di superficie oltre i 15 ettari, per la quale si considera il limite massimo di detrazione, pari a 1.200 euro per ogni soggetto interessato, si stima quindi una perdita di gettito IRPEF di competenza annua pari a 10,6 milioni di euro.

Gli effetti in termini di cassa risultano i seguenti:

	2014	2015	2016
IRPEF	0	-18,6	-10,6

milioni di euro

Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 18,6 milioni di euro nell'anno 2015 e 10,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 8 recante "Disposizioni finanziarie"

Comma 3: La norma in esame, abrogando il comma 1 dell'articolo 31 del TUIR, dispone di conseguenza l'abrogazione delle agevolazioni consistenti, in caso di mancata coltivazione per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, nella computazione del reddito dominicale per il solo 30% e nell'esclusione dall'IRPEF del reddito agrario.

In base ai dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2013 risulta un ammontare di reddito dominicale relativo ai casi particolari collegati alla "mancata coltivazione" pari a 32,2 milioni di euro. Risulta inoltre un ammontare di reddito agrario relativo ai medesimi casi particolari pari a 16,9 milioni di euro.

Ai fini della presente stima si ipotizza, ai fini prudenziali, un abbattimento del 50% del citato ammontare di reddito dominicale per tenere conto degli effetti conseguenti alla contestuale parziale abrogazione dell'esenzione IMU per i terreni agricoli. Applicando un'aliquota marginale media del 27% al differenziale di base imponibile che scaturisce dall'applicazione della norma in esame si perviene ad un recupero di gettito IRPEF di competenza annua di circa 7,6 milioni di euro. Si stima inoltre un recupero di gettito di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a 0,4 e 0,1 milioni di euro.

Considerando la decorrenza della norma dal 2014, si stimano i seguenti effetti finanziari di cassa (in milioni di euro):

	2014	2015	2016
IRPEF	0	+13,3	+7,6
Addizionale regionale	0	+0,4	+0,4
Addizionale comunale	0	+0,2	+0,1
Totale	0	+13,9	+8,1

in milioni di euro

Il **comma 4**, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari pari al 30 per cento, per l'anno 2015, e al 7 per cento a decorrere dall'anno 2016. Per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola la rivalutazione è disposta per il solo anno 2015 ed è pari al 10%. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto per il 2015 ed il 2016, la disposizione prevede che i contribuenti già tengano conto delle rispettive nuove rivalutazioni.

La legislazione vigente dispone che per gli anni 2013, 2014 e 2015 i redditi dominicali ed agrari sono rivalutati del 15%. Per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola la rivalutazione è pari al 5 per cento.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno di imposta 2012 risulta un ammontare imponibile di reddito dominicale e agrario pari rispettivamente a 598,8 e 680,8 milioni di euro. Sulla base dei dati relativi alla previdenza degli agricoltori, si stima una quota di imprenditori agricoli professionali pari al 10%.

Per l'anno 2015, applicando l'incremento del 15% disposto dalla norma (del 5% per gli agricoltori professionali) si stima un ammontare di maggiore imponibile, pari a 179,15 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2016, sulla base delle medesime stime l'incremento di base imponibile risulta di circa 80,6 milioni di euro.

Applicando un'aliquota marginale media del 27 per cento si stima un recupero di gettito IRPEF di competenza annua per l'anno 2015 di circa 48,4 milioni di euro, cui si aggiunge un recupero di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a 2,7 e 0,9 milioni di euro. Il recupero di gettito di competenza annua a decorrere dal 2016 può conseguentemente essere stimato in 21,8 milioni di euro, cui si aggiunge un recupero di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a 1,2 e 0,4 milioni di euro.

Si stimano, pertanto, i seguenti effetti in termini finanziari:

	2014	2015	2016	2017	2018
IRPEF	0	+36,3	+28,4	+21,8	+21,8
Addizionale regionale	0	0,0	+2,7	+1,2	+1,2
Addizionale comunale	0	0,0	+1,2	+0,3	+0,4
Totale	0	+36,3	+32,3	+23,2	+23,4

ART. 7-bis

(Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani)

La disposizione reca la sostituzione del Capo III del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recate le misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura.

Il nuovo **articolo 9** reca i principi generali, sottolineando come le disposizioni del Capo in commento sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le micro e piccole imprese agricole

a prevalente o totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

Il successivo **articolo 10** prevede che ai soggetti ammessi alle agevolazioni possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, il limite di durata sale a quindici anni per le iniziative nel settore della produzione agricola.

Il nuovo **articolo 10-bis** precisa quali siano i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni. Si tratta, in particolare, delle imprese costituite da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; esercitanti esclusivamente l'attività agricola, amministrate da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni nonché, nel caso di società, composte, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni; in cui i giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni che amministrano e conducono l'impresa siano subentranti nella conduzione di un'intera azienda agricola, e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. L'azienda agricola oggetto di subentro deve essere attiva ed esercitante esclusivamente l'attività agricola da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Inoltre, la norma dispone che possono essere finanziate le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

L'articolo **10-quater** reca la clausola di copertura finanziaria, prevedendo che la concessione delle agevolazioni è disposta a valere risorse residue di cui al punto 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 2 agosto 2002, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2002, n. 261. La misura per l'attuazione degli investimenti agevolativi, di cui al Titolo I Capo III del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185, a seguito del trasferimento delle funzioni da Sviluppo Italia a ISMEA, prevede una dotazione iniziale di 50 milioni di euro su conto corrente di tesoreria centrale dello Stato presso la Banca d'Italia intestato ad ISMEA (numero di pertinenza 178, conto 22054 descrizione: ISMEA attuazione DM 28.12.06). Tale dotazione è stata incrementata con **delibera CIPE del 23 marzo 2012, n. 37** di ulteriori 5 milioni di euro. Al 30 gennaio 2014, il predetto conto di tesoreria reca una disponibilità di cassa pari ad euro 30.271.357. Dal 2010 al 2013 sono stati erogati alle imprese complessivamente 17.286.359 di euro. Le previsioni nel prossimo triennio non dovrebbero discostarsi di molto dal triennio precedente, anche per effetto dell'abolizione del contributo a fondo perduto. Tale eliminazione, anzi, potrebbe comportare l'aumento dei rientri al conto corrente. Le agevolazioni, pertanto, saranno concesse nei limiti delle disponibilità dei predetti fondi.

ART. 7-ter

(Disposizioni penali urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare)

La norma non produce effetti finanziari

ART. 7-quater

(Disposizioni per l'agricoltura biologica)

L'articolo, disponendo l'abrogazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 220 del 1995, è volto ad adeguare gli adempimenti degli operatori all'intervenuta legislazione europea. Attraverso l'informatizzazione è possibile ridurre gli adempimenti burocratici e semplificare le procedure, al fine di consentire uno sviluppo del settore del biologico in Italia, garantendo strumenti adeguati per i controlli e la necessaria cooperazione tra l'istituendo Sistema informativo per il biologico (SIB) e i sistemi informatici regionali.

In proposito, si rileva che il SIB utilizzerà la piattaforma del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), avvalendosi delle strutture informatiche già esistenti ed in possesso di detto sistema e senza necessità di ulteriori risorse umane. **La norma prevede espressamente che le attività del SIB saranno svolte nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Con riferimento alle amministrazioni regionali, la norma precisa che solo quelle già in possesso di infrastrutture informatiche per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica attiveranno sistemi di cooperazione applicativa necessari a garantire il flusso di informazioni tra il SIB e i sistemi regionali, sulla base peraltro di un'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 7-quinquies

(Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari)

La norma riguarda l'esercizio del diritto di prelazione e riscatto agrari tra soggetti privati e **non produce effetti a carico della finanza pubblica.**

ART. 7-sexies

(Trasferimento di denaro contante)

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari negativi.

ART. 8

(Disposizioni finanziarie)

Il **comma 1** reca il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di **800.000 euro a decorrere dall'anno 2018.**

Agli oneri derivanti dalle diverse disposizioni contenute negli articoli 3 *“Interventi per il sostegno del Made in Italy”*, commi 1 e 3 (credito di imposta), 5 *“Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura”*, commi 2 (incentivi per le assunzioni di giovani) e 13 (detrazioni irap per contratti di lavoro agricolo con particolari requisiti), 7 *“Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e di carattere fiscale”*, commi 1 e 2 (detrazioni per l'affitto di terreni agricoli), e 8 *“Disposizioni finanziarie”*, comma 1 (rifinanziamento del Fondo ISPE), pari a **5 milioni di euro per l'anno 2014, a 65,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 47,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 38,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019** si provvede, ai sensi del comma 2:

- a) quanto a **6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 4,5 milioni per l'anno 2018**, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
- b) quanto a **5 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- c) quanto a **11,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018** mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 13,30 milioni di euro per l'anno 2015 e 7,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7 "Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e di carattere fiscale", comma 3, del presente decreto;

e) quanto a 36,30 milioni di euro per l'anno 2015, 28,4 milioni di euro per l'anno 2016 e 21,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7 recante "Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e di carattere fiscale", comma 4, del presente decreto.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA DELL'AZIONE PUBBLICA DI TUTELA AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA

ART. 8-bis

(Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso)

La disposizione in esame prevede che il contributo di cui all'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte integrante del corrispettivo di vendita, sia assoggettato ad IVA e sia riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Prevede, inoltre, che il produttore o l'importatore applichino il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti, trattandosi di norma di natura interpretativa.

ART. 9

(Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici e della segnaletica luminosa stradale)

La disposizione prevede interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, **ivi inclusi gli asilo nido**, e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), autorizzando il fondo rotativo, di cui all'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2006, n.296, relativo al finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, a finanziare sia direttamente i soggetti pubblici che i fondi di investimento immobiliare chiusi promossi ai sensi dell'art 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, **nonché le società di servizi energetici (E.s.Co.)**. Le modalità di intervento del citato fondo restano a carattere rotativo ed il fondo opera nei limiti delle risorse disponibili che, allo stato attuale, sul conto corrente 25036 intestato "M.RO AMB. ART.1 C.1115 L.296-06", risultano pari ad € 350.000.000,00, al netto delle risorse già impegnate con i bandi in corso di attuazione (€ 70.000.000,00 per la riqualificazione di Taranto di cui all'art. 1 d.l.129/2012, € 144.000.000,00 in attuazione dell'art. 57 del d.l.83/2012 - Circolare del 18/01/2013 -- ed € 67.434.058,00 in attuazione dell'art.1, co. 1110, della legge n. 296/2006 – Circolare del 16/02/2012).

Il comma 2 vale a chiarire che i finanziamenti diretti ai soggetti pubblici, pur rientrando a pieno titolo nel patto di stabilità interno, restano esclusi dall'applicazione dei limiti all'indebitamento degli enti locali stabiliti all'art. 204 del TUEL.

Il comma 5 prevede quale condizione di accesso ad entrambi i meccanismi di finanziamento a tasso agevolato la diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica.

Al comma 7 viene specificato inoltre l'importo massimo dei finanziamenti in base alla tipologia degli interventi e la durata massima dei finanziamenti agevolati che non potrà essere superiore a 20 anni.

Il comma 8 stabilisce che con decreto interministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **anche al fine del raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi stabiliti in sede europea dal pacchetto clima-energia**, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, saranno individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica.

Al comma 10 si precisa inoltre che il coordinamento di tutti gli interventi è assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche mediante apposita struttura di missione, alle cui attività si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dalla norma non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Il **comma 10-bis** modifica al codice della strada con il quale si prevedono i requisiti che debbono possedere le lampade semaforiche al fine di conseguire un risparmio energetico. La disposizione prevede che i nuovi requisiti debbano essere rispettati al momento della sostituzione delle lampade e pertanto **non determinano l'insorgenza di nuovi oneri per la finanza pubblica.**

ART. 10

(Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura)

Commi 1 - 3: la disposizione prevede il subentro del Presidente della regione, nel territorio di rispettiva competenza, nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati e nella titolarità delle relative contabilità speciali.

Per il citato Presidente non è previsto alcun compenso.

Sulla base di tale disposizione normativa è possibile ipotizzare che il risparmio per la soppressione dei citati Commissari straordinari è quantificabile in 1.800.000,00 euro annui, con conseguente disponibilità di tali risorse finanziarie per l'esecuzione di interventi.

RISPARMI SOPPRESSIONE COMMISSARI STRAORDINARI DELEGATI ATTUAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO				
N	REGIONE	COMPENSO		TOTALE RISPARMIO
		Parte Fissa	Parte Variabile	
1	ABRUZZO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
2	BASILICATA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
3	CALABRIA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
4	CAMPANIA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
5	EMILIA ROMAGNA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
6	FRIULI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00

7	LAZIO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
8	LIGURIA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
9	LOMBARDIA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
10	MARCHE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
11	MOLISE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
12	PIEMONTE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
13	PUGLIA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
14	SARDEGNA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
15	SICILIA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
16	TOSCANA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
17	UMBRIA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
18	VENETO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
TOTALE				€ 1.800.000,00

Il comma 2-bis consente ai Presidenti delle regioni di delegare apposito soggetto per la gestione di tutte le attività inerenti gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 4: le spese relative all'espletamento delle attività tecniche e amministrative connesse alla realizzazione degli interventi sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. La copertura delle spese di incentivazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - riconosciuto anche nell'ambito della rendicontazione dei fondi Comunitari - grava sui quadri economici degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in ogni singolo Accordo di programma di competenza della stazione appaltante.

Comma 7: la disposizione prevede la trasformazione dell'attuale Ispettorato generale in una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A seguito di tale trasformazione, la direzione generale, individuata dai regolamenti suddetti, subentra nelle funzioni già esercitate dall'Ispettorato generale, nel rispetto della dotazione organica vigente.

La successione della direzione generale all'Ispettorato Generale **non comporta oneri a carico della finanza pubblica**, in quanto, come appena chiarito, avverrà nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Comma 7-bis la disposizione prevede la possibilità di utilizzare per opere minori i conduttori di aziende agricole. Trattandosi di norma di carattere ordinamentale **non ha effetti finanziari negativi** né la modifica di competenze istituzionali esistenti o l'istituzione di strutture e procedimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa.

Commi 8 e 8-bis - la disposizione interviene sui requisiti componenti del Collegio dei Revisori di ISPRA, e prevede che un componente sia designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Gli ulteriori componenti sono designati dal Ministero dell'Ambiente e non si prevede obbligo di

nomina di un dirigente di I° Fascia. Pertanto **la disposizione non determina effetti finanziari negativi.**

Comma 11: i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e che, a tal fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi anche di un’apposita struttura di missione, alle cui attività si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 11 bis: la disposizione, che proroga un termine per la ultimazione e pubblicazione dei piani di gestione per il rischio di alluvioni, **non implica alcun onere per i bilanci pubblici,** né la modifica di competenze istituzionali.

Comma 12 : le modifiche proposte hanno carattere eminentemente procedurale e non modificano comunque i limiti complessivi di spesa fissati dal decreto-legge. In particolare alla lettera b) specifica che l’estensione delle indagini ad ulteriori terreni agricoli (ulteriori rispetto a quelli già individuati con DM 11 marzo 2014) può essere disposta solo nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, **evitando oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.**

Comma 12-bis: la disposizione è volta a contrastare attività illecite nella gestione dei rifiuti nel territorio campano (si interviene nella disciplina dettata per la c.d. terra dei fuochi) consentendo anche al Corpo Forestale dello Stato di operare tramite interconnessione con il Sistema di tracciabilità dei rifiuti. La modalità di interconnessione sono demandate ad un decreto del Ministro dell’Ambiente. Si disciplina una modalità operativa senza incidere su aspetti di spesa in quanto tale funzione rientra tra i compiti istituzionali già attribuiti. **Tale funzione non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica.**

Commi 13-bis, 13-ter e 13-quater: si prevede che le somme di cui al fondo stanziato dall’art. 1, comma 346, lettera b) della Legge di Stabilità per il 2014, per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni tra ottobre e novembre 2013 siano ridotte da 20 milioni di euro a 14 milioni di euro per l’anno 2014, mediante l’esclusione di Genova e La Spezia dall’ambito di applicazione. Con il comma 13-ter, per gli interventi meteorologici avvenuti nel territorio della regione Liguria, **è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro nel 2014 alla quale si fa fronte, ai sensi del comma 13-quater, mediante l’impiego delle risorse risparmiate in base al comma 13-bis.**

ART. 10-bis

(Accordi di programma per l’utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico)

La disposizione prevede che per l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a partire dall’anno 2015 si proceda mediante appositi accordi di programma con le regioni interessate e nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento di tali interventi.

ART. 11

(Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, l’operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell’inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di verifica per gli impianti termici civili)

La disposizione prevede misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie aliene e la difesa del mare, per l’operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre nonché la proroga dei termini per il conferimento delle sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche e parametri di verifica per gli impianti termici civili.

Comma 1: la disposizione non produce aggravî né oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto mira a promuovere accordi per lo sviluppo e l'attuazione di piani d'azione per la conservazione delle specie di particolare interesse e soggetti a rischio di estinzione.

Comma 1-bis Si prevede l'applicazione del Regolamento dell'Unione Europea 2013/1380 concernente la Politica Comune della Pesca alle attività di pesca, in funzione della armonizzazione delle diverse normative in materia. Di natura ordinamentale, **la disposizione non implica alcun onere per la finanza pubblica**, né la modifica di competenze istituzionali esistenti o l'istituzione di strutture e procedimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa.

Comma 2: modifica l'articolo 12, comma 23 del DL. 6 luglio 2012 n. 95 prevedendo che la partecipazione alla Commissione scientifica CITES non dia diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese, fatti salvi gli oneri di missione. Alla copertura degli **oneri di missione, quantificati in euro 20 mila annui**, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, dell'autorizzazione di spesa prevista per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale di cui all'articolo 6 comma 1 legge 31 luglio 2002, n. 179.

Comma 2 bis Con l'emendamento in oggetto, che aggiunge il comma 2-bis, si anticipa l'evoluzione dell'ordinamento europeo in materia di *bioshopper*. Di natura procedurale, **dalla disposizione non si rilevano effetti finanziari**

Comma 3: viene posto un principio di responsabilità solidale in quanto gli obblighi previsti dall'articolo 12 della legge 31 dicembre 1972 n. 979 a carico del comandante, l'armatore o il proprietario di una nave si estendono in via solidale, anche al proprietario del carico che abbia commesso il fatto dannoso **con dolo o colpa. Tale disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 4: non comporta, né può comportare oneri diversi o maggiori per la finanza pubblica, trattandosi esclusivamente di norme di ridefinizione della *governance* degli Enti parco senza effetti sull'erario, da realizzarsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 5: viene introdotta una proroga dei termini per il conferimento delle sostanze ozono lesivo contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio al fine di evitare una incongrua applicazione delle sanzioni contenute all'art. 5 del D.Lgs. 108/2013. Lo spostamento dei termini avendo carattere ordinamentale **non comporta oneri per la finanza pubblica.**

Comma 6: viene specificato che le linee guida necessarie per la realizzazione ed il monitoraggio delle infrastrutture che emettono onde elettromagnetiche possono essere adottate con più decreti dirigenziali. **Non comporta effetti per la finanza pubblica.**

Commi 7, 9, 10, 11: introducono delle importanti modifiche in materia di impianti termici. Le disposizioni proposte tendono a superare alcune incertezze interpretative prodotte dall'entrata in vigore della disciplina introdotta con l'art. 34, comma 52, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 e con l'art. 9, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e riguardanti la persistenza dell'obbligo di trasmettere la dichiarazione di installazione degli impianti termici civili all'autorità competente per i controlli, le caratteristiche degli impianti anzidetti, ed il termine per l'integrazione del libretto di centrale da parte del responsabile della manutenzione dell'impianto. **Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.**

Comma 8: La proposta definisce nuove regole in merito alla *governance* del Parco nazionale dello Stelvio, stabilendo il trasferimento di competenze statali in capo alle Amministrazioni regionali interessate. Viene, in particolare, prevista la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di un Comitato paritetico composto da rappresentanti del Governo e delle enti locali interessati, cui non spetta alcun emolumento. **All'attuazione della disposizione si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 12: si occupa del contenimento delle popolazioni di specie animali alloctone, senza prevedere misure aggiuntive o nuove e pertanto **senza impatti negativi sulla finanza pubblica.**

Comma 12-bis esclude le nutrie dalle specie sottoposte a tutela. **Dall'applicazione della disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica.**

Comma 12-ter provvede ad una mera modifica tecnica relativa alle turbine. **Non comporta alcun effetto per la finanza pubblica.**

ART. 12

(Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per la programmazione unitaria 2007/2013)

Commi 1, 2, 3 e 4: le disposizioni sono volte a coniugare l'esigenza di contenimento della spesa pubblica e di semplificazione delle procedure della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90) con il fine di conseguire con immediatezza più elevati livelli di semplificazione e operatività.

Pertanto, trattandosi di semplificazioni a costo zero, **non si determinano oneri a carico della finanza pubblica.** L'effetto della norma è quello di realizzare ulteriori risparmi.

COMMISSIONE DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE VIA-VAS

1. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

L'organizzazione ed il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, istituita con decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in Legge 14 luglio 2008, n. 123, sono disciplinati dalle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. GAB/DEC/150/2007.

2. COMPITI DELLA COMMISSIONE

La Commissione assicura il supporto tecnico-scientifico in attuazione di quanto previsto dall'art.8 del Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, svolgendo i seguenti compiti:

1. provvede alle attività tecnico istruttorie per la verifica di assoggettabilità e per la valutazione di impatto ambientale dei progetti presentati dai Proponenti in applicazione delle disposizioni del Titolo III e del Titolo IV della Parte II del Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, ed esprime il proprio parere motivato sulla compatibilità ambientale delle opere assoggettate a VIA;
2. esegue, in attuazione delle disposizioni dettate in materia di valutazione di impatto ambientale delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale (VIA Speciale) dal Capo IV del Titolo III della Parte II del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'istruttoria tecnica ed esprime il proprio parere sui relativi progetti;
3. svolge le attività tecnico istruttorie, compresa la verifica di assoggettabilità, per la VAS dei piani e programmi, in applicazione delle disposizioni del Titolo II e del Titolo IV della Parte II del Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152;
4. esprime pareri tecnici su specifica richiesta della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali;
5. provvede ad evadere, a mezzo dell'Ufficio di Segreteria, le richieste di accesso formulate in ordine ad atti e documenti di propria formazione o dalla stessa detenuti notiziandone contestualmente la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali.

3. CONTRIBUTO ONERI ISTRUTTORI PER LA PROCEDURA DI VIA

Il costo per i compensi della Commissione di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS è garantito attraverso l'obbligo del versamento di un contributo pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, gravante in capo al richiedente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (art.27 della Legge n.136 del 1999 e art. 9, comma 6 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90). Per la disciplina della corresponsione del contributo rimane valida la Circolare 18 ottobre 2004 del

Ministero dell'Ambiente, pubblicata sulla G.U., serie generale, n. 305 del 30 dicembre 2004, che fornisce tutta una serie di chiarimenti sulle modalità di calcolo dell'importo del valore delle opere da realizzare da cui ricavare l'ammontare del relativo contributo.

4. ORGANI DELLA COMMISSIONE

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, istituita ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, è composta da cinquanta esperti, tra liberi professionisti e tra esperti provenienti dalle amministrazioni pubbliche, comprese università, istituti scientifici e di ricerca, con adeguata qualificazione in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche.

La Commissione è articolata nei seguenti organi:

Funzione	N.
Presidente	1
Segretario	1
Coordinatori delle sottocommissioni	3
Commissari componenti del Comitato di Coordinamento	5
Membri della Commissione	40
TOTALE	50

5. SPESE DI FUNZIONAMENTO

Al presidente, al Segretario ed ai membri della Commissione compete, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. GAB/DEC/153/2007, decurtato del 10% secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rispettivamente un compenso di:

Funzione	Compenso (€)
Presidente	84.240,00
Segretario	73.710,00
Coordinatore delle sottocommissioni	77.220,00
Commissario componenti del Comitato di Coordinamento	70.200,00
Membro della Commissione	58.500,00

Su base annua, quindi, considerando anche le spese per oneri fiscali, rimborsi, missioni e trasferte, il costo per i compensi della Commissione, garantito attraverso il meccanismo dello 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, come descritto al paragrafo 3, risulta essere pari a:

Importi definiti dal Decreto GAB/DEC/153/2008 con riduzione del 10% secondo Legge n. 122 del 30/07/2010						
	N.	Compenso	int. art. 2 comma 2	int. art. 2 comma 3	TOTALE	TOTALE
Presidente	1	58.500,00	11.700,00	14.040,00	84.240,00	84.240,00
Segretario	1	58.500,00	11.700,00	3.510,00	73.710,00	73.710,00
Coordinatori delle sottocommissioni	3	58.500,00	11.700,00	7.020,00	77.220,00	231.660,00
Commissari componenti del Comitato di	5	58.500,00	11.700,00		70.200,00	351.000,00

Coordinamento						
Membri della Commissione	40	58.500,00			58.500,00	2.340.000,00
Spese per rimborsi, trasferte, missioni, oneri fiscali, ecc...						1.519.390,00
Totale						4.600.000,00
Spese per il funzionamento della Commissione						1.900.000,00
TOTALE						6.500.000,00

Oltre ai compensi per i Commissari bisogna considerare che le spese per il funzionamento della Commissione, comprensive dei costi di supporto tecnico-amministrativo, affitto locali archivio, spese generali, ecc..., ammontano a circa due milioni di euro. Pertanto il costo complessivo della Commissione è di circa 6.500.000 euro.

6. IPOTESI DI RIDUZIONE COMPONENTI

Ipotizzando una riduzione del numero dei componenti della Commissione da 50 a 40, il costo complessivo della Commissione stessa si ridurrebbe di circa un milione di euro come da prospetto sottostante:

Importi definiti dal Decreto GAB/DEC/153/2008 con riduzione del 10% secondo Legge n. 122 del 30/07/2010						
	N.	Compenso	int. art. 2 comma 2	int. art. 2 comma 3	TOTALE	TOTALE
Presidente	1	58.500,00	11.700,00	14.040,00	84.240,00	84.240,00
Segretario	1	58.500,00	11.700,00	3.510,00	73.710,00	73.710,00
Coordinatori delle sottocommissioni	3	58.500,00	11.700,00	7.020,00	77.220,00	231.660,00
Commissari componenti del Comitato di Coordinamento	5	58.500,00	11.700,00		70.200,00	351.000,00
Membri della Commissione	30	58.500,00			58.500,00	1.755.000,00
Spese per rimborsi, trasferte, missioni, oneri fiscali, ecc...						1.215.512,00
Totale						3.711.122,00
Spese per il funzionamento della Commissione						1.900.000,00
TOTALE						5.611.122,00

Le spese per rimborsi, trasferte, missioni, oneri fiscali, ecc, sono stati rimodulate in modo proporzionale rispetto al numero di componenti ipotizzato

Comma 4 bis -L'emendamento prevede che le autorità ambientali della Rete Nazionale cooperino con i soggetti responsabili delle politiche di coesione ai fini dell'accelerazione della spesa. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 5: consente, con impatto immediato e al fine di accelerare la spesa, l'utilizzo delle risorse finanziarie individuate nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 2007/2013 ai soggetti pubblici già titolari di interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse comunitarie. La

disposizione **non comporta oneri a carico della finanza pubblica**, dal momento che le risorse sono le medesime già indicate Quadro Comunitario suddetto.

Articolo 12 bis

(Requisiti acustici passivi degli edifici).

Pone a carico dei costruttori inadempienti il risanamento delle carenze acustiche rilevate, obbligando contestualmente gli acquirenti ad attuare il risanamento, piuttosto che percepire indennizzi, liquidati in sede giudiziaria secondo le norme dell'ordinamento civilistico. Tali risorse attualmente non vengono utilizzate per il risanamento acustico degli edifici e quindi comportano da una parte la mancata attuazione del DPCM 5/12/1997 e dall'altra il permanere dei deficit acustici negli edifici.

La disposizione consente, con impatto immediato, l'efficiente utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a seguito di pronuncia giudiziaria e detta i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse che comunque sarebbero dovute in termini di indennizzo. **Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.**

Articolo 12 ter

(Disciplina in materia di inquinamento acustico delle aviosuperfici, degli eliporti e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile)

La disposizione si limita a precisare l'ambito applicativo della disciplina vigente relativa ad aviosuperfici e a luoghi in cui si svolge l'attività sportiva. La disposizione proposta ha natura di correttivo ordinamentale e pertanto **non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.**

Articolo 12 quater

(Soppressione della Commissione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario)

L'emendamento, introduttivo dell'articolo 12 quater è soppressivo della Commissione operante in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario e prevede che i relativi compiti siano nell'ambito delle competenze già esistenti in capo al ministero relativo all'approvazione di piani di interventi di abbattimento del rumore nonché alla Commissione VIA/VAS e non implica alcun onere per i bilanci pubblici, proprio in quanto le competenze vengono assorbite all'interno di quelle già esistenti in capo al Ministero dell'Ambiente senza l'istituzione di strutture e procedimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa. Si prevede, infatti, che le Amministrazioni interessate provvedano alla relativa attuazione con le risorse umane e strumentali a legislazione vigente. **La disposizione non comporta, pertanto, nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Articolo 12 quinquies –

(Semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale incidente su attività di escavo di fondali marini e relativa movimentazione).

Con la disposizione si intende semplificare ed accelerare l'iter per il conseguimento della VIA, evitando il rilascio di un'autorizzazione il cui oggetto è compreso nella attività di valutazione propria della VIA. Si tratta di semplificazioni a costo zero, idonee a determinare minori oneri amministrativi a carico delle imprese, nonché una compressione dei tempi per il rilascio della VIA. Conseguentemente **non si rilevano effetti finanziari negativi.**

ART. 13

(Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme

urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare)

Le disposizioni ai **commi 1, 2 e 3**, prevedendo una procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza, risponde alla necessità e all'urgenza di superare le difficoltà e le incertezze procedurali della disciplina vigente che rallentano l'attuazione e l'approvazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza dei siti contaminati; interventi che sono indispensabili per il risanamento e utilizzo in sicurezza ambientale e sanitaria di aree già fortemente antropizzate, con effetti diretti sia per investimenti e rilancio economico occupazionale delle aree in questione, sia sulla conservazione di territori a diverse vocazioni ambientali e ancora non antropizzati. Dal punto di vista finanziario **la norma non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica**, in quanto è diretta al miglioramento di procedure amministrative favorendo il processo di semplificazione.

In particolare, **al comma 1, capoverso art. 242 bis, il comma 4** prevede che la validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'ARPA, di conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisca certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. Trattandosi di attività i cui costi sono esplicitamente posti a carico del soggetto interessato, **non si rilevano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica**.

Inoltre, **al comma 1, capoverso "art. 242 ter" e art. 242 quater** -: Si introducono due nuovi articoli al d.lgs. 152/2006, relativi ai valori di fondo dell'inquinamento, affidando le attività di censimento e mappatura dei suoli alle Agenzie regionali e i dipartimenti provinciali per la protezione dell'Ambiente. Trattandosi di attività connesse ai compiti istituzionalmente affidati a tali Agenzie **non si rilevano effetti finanziari negativi**.

Il **comma 3-bis** reca modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 2/2012, convertito in legge n. 28/2012, in materia di matrici materiali di riporto e in materia di rifiuti. Il comma 2 prevede che, fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima dell'entrata in vigore del citato articolo 3, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione; il comma 3, nel fornire alcune precisazioni circa le fonti di contaminazione, dispone che le matrici di riporto devono essere rimosse secondo le procedure previste per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati. **Trattandosi di disposizioni di carattere tecnico-procedurali non si ravvisano effetti per la finanza pubblica**.

Il **comma 3-ter** prevede che le matrici di materiali di riporto non conformi ai limiti dei test di cessione debbono essere assoggettate alle procedure tecnico-operative per la valutazione delle concentrazioni in falda fissate dall'Ispra e che fino all'adozione delle predette procedure si applicano, con gli opportuni adeguamenti, le procedure di valutazione previste per i terreni. **Trattandosi di prescrizioni tecniche non si ravvisano effetti per la finanza pubblica**.

Il **comma 3-quater** prevede modifiche circa la concentrazione della soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare disponendo la sostituzione della parola "Stagno" con "Composti organo-stannici". **Trattandosi di specifiche tecniche non si ravvisano effetti per la finanza pubblica**.

Comma 3-quinquies: novella il codice ambientale, prevedendo che alla rete di distribuzione di carburanti si applichino le procedure semplificate di cui all'art. 252 comma 4 del medesimo codice. Trattasi di **disposizione di natura procedimentale priva di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica**.

Il **comma 4** introduce modifiche all'articolo 216-bis del decreto legislativo 152 del 2006 che hanno lo scopo di inquadrare, nell'ambito dell'ordinamento nazionale, le procedure autorizzative

concernenti le attività di recupero disciplinate dai regolamenti comunitari che stabiliscono quando specifiche tipologie di rifiuti cessano di essere tali.

Le modifiche apportate alla disposizione in parola - **novellano il codice ambientale** prevedendo l'applicazione di meccanismi di semplificazione per individuare le attività di trattamento che permettono ad un rifiuto di non essere più considerato tale e per la definizione di operazioni di recupero.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 4 bis si modifica l'articolo 10 del d. lgs. 49/2014, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in materia di mobilità tra i consorzi

L'emendamento prevede inoltre che ciascun sistema collettivo debba rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al tre per cento, in almeno un raggruppamento.

Trattasi di disposizione di natura procedimentale **priva di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica**

Comma 4-ter : si prevede che per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, prodotte esclusivamente dai rifiuti, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Trattasi di disposizione di natura procedimentale **priva di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica**

I **commi 5 e 6** introducono misure urgenti per la disciplina dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, nonché delle bonifiche in aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle forze armate. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, come già più diffusamente indicato in relazione illustrativa la esplicitazione nella disposizione normativa di riferimento [articolo 184, comma 5-*bis*) del Codice dell'ambiente], dell'inclusione fra i rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, mezzi, materiali e infrastrutture stabilmente destinate alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, anche dei reflui navali (acque nere e grigie) ed oleosi di sentina, è volta a superare le pure, purtroppo, intervenute interpretazioni di senso contrario da parte di alcuno degli elementi di organizzazione intermedi (ARPA, Provincie, Comuni) che a vario titolo esercitano competenze in materia di trattamento dei rifiuti.

Ciò, oltre che a sterili diatribe interpretative fra differenti livelli di amministrazioni, purtroppo ha determinato, a partire dal secondo semestre del 2012, il progressivo blocco, pur dopo anni di pacifico esercizio, degli impianti di trattamento e smaltimento di tali tipologie di rifiuti, all'uopo in dotazione alla difesa, ed in particolare alla Marina militare, all'interno delle basi navali, con la connessa necessità di appaltare all'esterno gli specifici servizi. Le conseguenze finanziarie della citata situazione sono consistite in un incremento degli oneri per lo smaltimento di tali tipologie di rifiuti pari a circa 9 Mln di euro per anno, solamente per le unità navali da guerra ed ausiliarie iscritte in quadro. L'intervento del quale si tratta produrrà, pertanto, l'immediato ripristino del funzionamento degli impianti con un risparmio immediato e netto della stessa misura.

Con riferimento, invece, alle attività di progettazione e realizzazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e di bonifica delle aree demaniali ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, per le quali il Ministero della difesa si può avvalere, mediante apposite convenzioni, di organismi strumentali dell'Amministrazione centrale che operano nel settore, **le risorse finanziarie sono quelle che, a legislazione vigente, sono già ordinariamente disponibili e allocate in bilancio sul Capitolo n. 7120**, per le bonifiche relative ad aree di interesse dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Si precisa, altresì che per le

finalità di cui trattasi, per il corrente anno, a causa dei tagli operati con il decreto-legge n. 66 del 2014 (400 Mln di euro per la Difesa), la somma dedicata a tali attività è stata ridotta a 15 Mln di Euro. Restano invariate le previsioni di 25 Mln per il 2015. E' altresì evidente, che ulteriori interventi di bonifica eventualmente necessari per la messa in sicurezza delle medesime, ovvero di altre aree di pertinenza della Difesa, dovranno essere inseriti e programmati nell'ambito del prossimo piano nazionale delle bonifiche, ai fini del relativo sostegno finanziario.

Al comma 5 la lettera b-bis, in materia di classificazione dei rifiuti, è di natura procedimentale priva di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Il **comma 7** interviene sui limiti di emissione in acque superficiali e **non produce effetti sulla finanza pubblica.**

Il **comma 8** specifica una categoria di lavorazioni per le procedure ad evidenza pubblica in tema di materiali e rifiuti radioattivi, e non produce effetti sulla finanza pubblica.

Il **comma 9** aggiunge una ulteriore finalità ai fondi derivanti dalla dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione prevista all'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ma non incide sulla dotazione di tale fondo, lasciandola immutata e **senza produrre quindi impatti sulla finanza pubblica.**

ART. 14

(Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella Regione Campania – Sentenza 4 marzo 2010 – C 27/2010)

Comma 1 la disposizione, nell'ambito dell'emergenza rifiuti della Regione Lazio, consente al Presidente della Regione ovvero dei Sindaci di uno dei comuni interessati di adottare ordinanze contingibili e urgenti con le quali disporre forme speciali di gestione dei rifiuti .

La disposizione, laddove prevede, fra le modalità di gestione alternative consentite, la possibilità della requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale ivi addetto, consente, a colui che effettua la requisizione di avvalersi dei costi del Servizio che avrebbe dovuto sostenere a favore del soggetto passivo del procedimento e dunque a provvedere, nei limiti degli stessi, al pagamento degli oneri di gestione dell'impianto e del personale.

Pertanto la disposizione non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 2** si prevede l'introduzione di misure urgenti di semplificazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 2-bis con il quale vengono apportate modifiche al sistema di semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, in particolare prevedendo che il termine finale di efficacia del contratto è stabilito al 31 dicembre 2015, salvo il termine del 30 giugno 2015 per l'avvio, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di avviare le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, al fine di garantire l'efficienza e l'interoperabilità tra i sistemi informatici. **Gli oneri economici sono contenuti nell'ambito delle risorse disponibili, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nel stato di previsione del Ministero al netto di quanto già versato.**

Commi 3, 3-bis e 3-ter prevede un differimento del termine, volto al completamento degli impianti di stoccaggio dei rifiuti nella regione Campania fino al 31 dicembre 2015. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania e sino al completamento degli impianti di recupero e trattamento degli stessi, è autorizzato, per un periodo non superiore a mesi sei, lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99. La disposizione non implica alcun onere per i bilanci pubblici, né la modifica di competenze istituzionali esistenti o l'istituzione di strutture e procedimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa. **La disposizione non comporta, pertanto, nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 4 , prevede la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, stabilendo una forma di accelerazione nella realizzazione dell'impianto per il quale i fondi necessari sono già stati stanziati ed è già stata esperita la procedura di evidenza pubblica volta alla scelta del contraente. Al commissario straordinario non spetta alcun compenso per l'opera prestata fermo restando il compenso per l'eventuale direzione dei lavori che grava sulle risorse del progetto. Pertanto **dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Con il **comma 8 lettere a) e b)** vengono infine proposte modifiche al codice ambientale che **non comportano nuovi o maggiori oneri** in quanto si limitano di estendere il concerto previsto per l'adozione del decreto di cui all'articolo 166, comma 4-*bis* del codice dell'ambiente anche al Ministero della salute e a prevedere una deroga all'applicazione dell'articolo 256-*bis* del medesimo codice nei casi combustione in loco di sfalci, potature o ripuliture in loco.

Comma 8 lettera b bis)–

Introduce attività di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di alcuni materiali o sostanze naturali che non costituiscono attività di gestione dei rifiuti.

L'emendamento **non comporta nuovi oneri.**

Comma 8, aggiunge lettera b ter

L'emendamento riguarda le modalità di gestione dei materiali dragati al fine del loro recupero in casse di colmata o altri impianti autorizzati. A tal fine vengono specificate le condizioni, in base alle quali, tali materiali cessano di essere rifiuti. Tali disposizioni, avendo funzione classificatoria e di sistemazione di modalità esistenti non comportano l'impiego di risorse nuove e pertanto **non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 8, aggiunge lettera b quater –

Novella il codice ambientale allo scopo di rendere coerente la normativa nazionale con quella comunitaria in materia di spedizione transfrontaliera di rifiuti. **La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 8, aggiunge lettera b quinquies)–

Novella il codice ambientale prevedendo una definizione transitoria dei beni in polietilene, in attesa dell'individuazione di tali beni con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. **L'emendamento non implica alcun onere per le finanze pubbliche.**

Comma 8,lett. b) sexies relativo all'abbruciamento di piccole quantità di materiale non comporta effetti finanziari essendo norma ordinamentale

Comma 8 bis –

Introduce per gli imprenditori agricoli la possibilità di sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. **L'emendamento non implica alcun onere per le finanze pubbliche.**

Comma 8 ter

Si consente agli impianti di compostaggio che si trovano sul territorio nazionale di aumentare, fino al 31 dicembre 2015, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici dell'8 per cento, al fine di far fronte alle esigenze delle Regioni Lazio e Campania. **L'emendamento non implica alcun onere per le finanze pubbliche.**

Comma 8 quater

Introduce l'esclusione del parametro amianto dal test di cessione di cui all'art. 9 e all'allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998. **L'emendamento non implica alcun onere per le finanze pubbliche.**

Comma 8 quinquies

prevede che i materiali litoidi, prodotti come obiettivo primario dell'attività di estrazione, siano soggetti alla disciplina prevista per le materie prime, in base a concessioni e pagamento dei relativi canoni. **L'emendamento non implica alcun onere per le finanze pubbliche.**

Comma 8 sexies

Dispone che restino in vigore, per l'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, gli effetti delle autorizzazioni sino alla revisione delle medesime. **L'emendamento non implica alcun onere per le finanze pubbliche.**

ART. 15

(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale.

Procedura di infrazione n. 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170)

La norma è stata introdotta al fine di consentire il superamento delle censure mosse dalla Commissione Europea nell'ambito delle procedure di infrazione 2009/2086 e 2013/2170 in tema di valutazione di impatto ambientale. Per un verso, si adegua la definizione di "progetto" a quella definita a livello europeo, portando quindi l'ambito di applicazione della disciplina VIA a coincidere con il disposto europeo. Per altro verso, si stabiliscono le modalità di definizione delle soglie per la valutazione di assoggettabilità a VIA, prevedendo che, con decreto del Ministro dell'ambiente, siano stabiliti i criteri e le soglie e che le Regioni potranno adeguare tali criteri e tali soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali.

Le disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle volte all'introduzione di una disciplina transitoria, **non determinano effetti finanziari negativi** essendo dirette esclusivamente al chiarimento dell'ambito di applicazione della procedura di VIA.

Articolo 15 bis

(Semplificazioni in materia di rifiuti)

Si dispone sulle modalità di semplificazione delle operazioni di trasporto, preparazione e stoccaggio per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. **La norma non prevede oneri a carico della finanza pubblica**, in quanto interviene a semplificare l'assetto ordinamentale esistente.

ART. 16

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI. Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale, Caso EU Pilot 1484/10/ENVI)

La disposizione introduce delle modifiche alla legge 11 febbraio del 1992 n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, omeoterma e per il prelievo venatorio.

Le modifiche introdotte ai **commi 1, 2, 3 e 3-bis**, del presente articolo, necessarie per far fronte urgentemente ai rilievi mossi dalla Commissione Europea, **non determinano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica** in quanto hanno natura di carattere giuridico-sistematico.

In particolare, con il **comma 1** si allinea la disciplina italiana alle disposizioni europee e, in particolare e si consente il rilascio dell'autorizzazione regionale, rinviando le disposizioni di dettaglio ad apposito D.P.C.M. su proposta della Conferenza Stato- Regioni e sulla scorta di un parere tecnico reso dall'ISPRA.

In relazione alla costituzione di banche dati al **comma 1-bis**, **non si rilevano effetti finanziari negativi**, avuto riguardo alla circostanza che nell'ambito del decreto attuativo saranno dettate modalità coerenti con le disponibilità finanziarie regionali, evidentemente anche tramite l'utilizzo di meccanismi di monitoraggio già esistenti a legislazione vigente.

Le disposizioni di cui ai **commi 4 e 5** recano modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, che, in attuazione della direttiva 2007/2/CE, istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

Lo scopo della direttiva 2007/2/CE è quello di creare una struttura condivisa che renda compatibile ed utilizzabile in un contesto transfrontaliero l'informazione ambientale georeferenziata (cosiddetta informazione territoriale) detenuta dai vari Stati membri, superando in tal modo i problemi relativi alla disponibilità, alla qualità, all'organizzazione e all'accessibilità dei dati territoriali oggi disponibili all'interno dell'Unione Europea.

Le modifiche introdotte consentono di superare due tipologie di rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-PILOT 4467/13/ENVI :

- 1) quelli relativi a richieste di adeguamento del testo di natura prettamente formale, legate al drafting del provvedimento;
- 2) quelli relativi a criticità di merito che contestano le soluzioni tecnico-normative individuate in fase di recepimento.

Trattandosi di una diversa rimodulazione delle attività di informazione territoriale e monitoraggio ambientale che non consentono un dispendio di nuove risorse, bensì una differente finalizzazione di risorse già esistenti, **la norma non produce maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 5-bis, è volto a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 1484/10/ENVI relativo al recepimento della direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e che modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia. La proposta adempie ad obblighi imposti dalla disciplina dell'Unione Europea e modifica la relativa disciplina interna specificando le modalità di partecipazione del pubblico ai procedimenti amministrativi, **senza introdurre alcuna misura di impatto sulla spesa pubblica che pertanto non ne risulta incisa.**

ART. 17

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino - Procedura d'infrazione 2013/2290 - Modifiche alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni - Procedura d'infrazione 2007/4680)

La disposizione di cui al **comma 1** prevede modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2008/56/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 258 del TFUE, con lettera di messa in mora, prot. c (2014) 214, del 23 gennaio 2014, per non corretta trasposizione della citata direttiva 2008/56/CE. Nella citata comunicazione la Commissione, pur prendendo atto delle osservazioni e dei chiarimenti forniti nell'ambito della procedura d'indagine EU- PILOT 3709/12/ENVI, non ha ritenuto i medesimi sufficienti a superare le eccezioni di un non corretto e incompleto recepimento della direttiva in questione.

La norma di cui al **comma 2** è stata predisposta al fine di ottenere l'archiviazione della procedura d'infrazione avviata nel 2007 dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

La modifica all'art. 117 del d.lgs. 152 del 2006 è volta, pertanto, a dare formale recepimento all'articolo 11, paragrafo 3, lett. h), della direttiva 2000/60/CE.

La disposizione di cui al comma 3 consente la prosecuzione delle attività di monitoraggio di alcune specifiche tipologie di aree protette, al fine di rendere possibile la verifica del conseguimento, entro il 22 dicembre 2015, degli obiettivi definiti, in attuazione dell'articolo 4 della citata direttiva 2000/60/CE in materia di acque.

Le disposizioni di cui al presente articolo non determinano effetti finanziari negativi essendo dirette alla semplificazione di procedure amministrative, al fine di definire la rapida definizione dei procedimenti. In particolare, la lettera e-bis) del Comma 1, che consente all'Autorità competente (Ministero dell'Ambiente), al fine di elaborare ed attuare i Programmi di Monitoraggio per la Strategia Marina, di stipulare appositi accordi con

l'ARPA, nonché con gli altri soggetti pubblici tecnici specializzati coinvolti, non comporta alcun onere la finanza pubblica, né la modifica di competenze istituzionali esistenti o l'istituzione di strutture e procedimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa come espressamente previsto dalla clausola di invarianza.

ART. 17 - bis

(Disposizioni in materia di società cooperative di consumo e loro consorzi e delle banche di credito cooperativo, procedura di cooperazione per aiuti esistenti n. E1/2008)

La disposizione produce differenti effetti sul gettito:

1. al comma 1 la normativa proposta sottopone ai limiti derivanti dall'applicazione della regola del *de minimis*, di cui al regolamento (UE) n.1407/2013, la detassazione ai fini delle imposte dirette, degli utili destinati ad aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati per le società cooperative di consumo e loro consorzi. Ai fini della stima si è proceduto rilavando dai dati Unico 2013 società di capitali (dati provvisori) l'incremento per utili del capitale sociale nei limiti dell'indice nazionale dei prezzi al consumo a legislazione vigente e il nuovo importo applicando sul singolo contribuente il limite del *de minimis*. Si rileva che l'incremento del capitale per utili a legislazione vigente nei limiti è di circa 10 milioni di euro relativo a 120 cooperative, applicando il *de minimis* l'incremento detassato si ridurrebbe a circa 4,5 milioni di euro ne consegue un incremento del gettito ad una aliquota media IRES del 23% per circa 1,3 milioni di euro $[(10 - 4,5) \times 23\%]$;
2. al comma 2 viene ridotta, limitatamente alle società cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente, la quota detassata degli utili dal vigente 27% (30% - 3% come utile tassato destinato a riserva minima obbligatoria) al 20% (23% - 3%); dall'analisi dei dati Unico 2013 società di capitali (dati provvisori) risulta un utile relativo alle cooperative di consumo e loro consorzi per circa 865 milioni di euro, nell'ipotesi che le cooperative non a mutualità prevalente siano il 10%, si stima un utile relativo di circa 86,5 milioni di euro; la normativa proposta riduce la deducibilità del 7% (27% - 20%) con un conseguente recupero di gettito, ad una aliquota media IRES del 23%, di circa +1,4 milioni di euro;
3. al comma 3 la normativa proposta prevede che le Banche di credito cooperativo, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall'inizio del periodo di autorizzazione, concessa dalla Banca d'Italia, di svolgere per motivi di stabilità una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci. La normativa proposta può produrre effetti positivi di gettito non stimabili in quanto specificatamente connessi alle singole autorizzazioni.

Gli effetti della normativa proposta decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Di cassa, ipotizzando l'entrata in vigore nel 2015 e un acconto IRES del 75%, l'andamento è il seguente:

	2015	2016	2017	2018
Comma 1	0	+2,3	+1,3	+1,3
Comma 2	0	+2,5	+1,4	+1,4
Totale	0	+4,8	2,7	+2,7

in milioni di euro

Ai sensi del comma 4 le maggiori entrate derivanti dalla disposizione, **pari a 4,8 milioni di euro nel 2016 e 2,7 milioni di euro a decorrere del 2017**, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

CAPO III
DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE

ART. 18

(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)

La disposizione prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro e va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari si è proceduto partendo dagli effetti economici e fiscali emersi dalla valutazione quantitativa *ex-post* dell'agevolazione introdotta dall'articolo 5 del DL 78/2009, *cd Tremonti-ter*, in forza delle analogie nei confronti delle tipologie dei beni agevolabili, seppur con la limitazione del valore, ovvero quelli prodotti dal settore Istat-Ateco 28 ("fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca"), e, contemporaneamente, dalle risultanze dell'analisi della agevolazione della legge 383/2001 (nota come *Tremonti-bis*); dal punto di vista applicativo la proposta normativa rispecchia difatti l'analoga agevolazione in vigore nel 2001-2002, difatti considera agevolabili, con la concessione del suddetto credito di imposta, gli investimenti eccedenti la media dell'ultimo quinquennio con la facoltà di escludere il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Per la definizione dell'ammontare degli investimenti oggetto dell'agevolazione si è fatto ricorso alle risultanze *ex-post* prodotte dalla Tremonti-ter nei due semestri di applicazione della norma, 2009 e 2010. Dalla dichiarazioni Unico 2010 e 2011 il valore dei beni agevolati complessivi è risultato pari a 22,3 miliardi di euro. Tale importo è stato attualizzato secondo le rilevazioni effettuate dall'Istat, che hanno mostrato una flessione del 10,6¹ per cento per il periodo 2011-2013, generando di conseguenza un importo degli investimenti stimato in circa 20 miliardi di euro annui.

Poiché la norma rende agevolabili gli investimenti eccedenti la media dei cinque anni precedenti, eventualmente escluso il più elevato, si è proceduto ad individuare tale ammontare sulla base delle risultanze dichiarative dell'analoga agevolazione del 2001-2002; in considerazione della attuale contingenza economica e delle difficoltà di accesso al credito, in definitiva sono stati considerati i 2/3 degli investimenti complessivi quale quota degli investimenti agevolabili cui verrebbe applicata la prevista aliquota del 15% per la definizione del credito. Inoltre, è stato effettuato un abbattimento degli investimenti di 1/3 per tener conto dei beni di valore unitario inferiore a 10.000€.

Conseguentemente sono stati stimati **8,2 miliardi di euro** di beni agevolabili per il periodo 2014-2015, ripartito equamente nei due semestri di applicazione.

Di seguito si evidenziano gli effetti di gettito complessivi della disposizione:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Credito di imposta 2014	0	0	-204	- 204	- 204	0	0
Credito di imposta 2015	0	0	0	- 204	- 204	- 204	0
TOTALE	0	0	- 204	- 408	- 408	- 204	0

in milioni di euro

¹ ISTAT: Investimenti fissi lordi (P51) - dati nazionali annuali (milioni di euro)-valutazione a prezzi correnti

Agli oneri derivanti dall'agevolazione, valutati in 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, che reca sufficienti disponibilità.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, la disposizione è corredata da una clausola di monitoraggio e salvaguardia, in base alla quale, in caso di scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, si provvederà con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad una ulteriore riduzione della dotazione del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** in modo da garantire adeguata compensazione degli effetti su tutti i saldi di finanza pubblica. In tal caso, il CIPE provvederà alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo.

Il comma 9-bis modifica l'art. 2 del DL 69/2013 *“Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese”*.

La lettera a) dell'art. 18, comma 9-bis, introduce modifiche all'art. 2 del DL 69/2013 volto a facilitare l'ammodernamento dell'apparato produttivo delle piccole e medie imprese attraverso facilitazioni per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali. Lo strumento noto come “Nuova legge Sabatini” rafforza ulteriormente la capacità delle imprese di accedere al credito introducendo la possibilità di ammissione dei finanziamenti, fino all'80 per cento del loro ammontare, alla garanzia del Fondo centrale di garanzia. La norma introduce nell'articolo 2, comma 6 criteri tendenzialmente automatici di accesso al predetto Fondo, rimettendo la valutazione economico-finanziaria e del merito di credito delle imprese agli intermediari finanziari richiedenti la garanzia, sebbene entro specifici e predeterminati limiti di rischiosità delle stesse imprese, da fissare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Pertanto, trattandosi di modifiche di carattere procedurale, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

La lettera b) prevede che per la concessione e erogazione dei contributi concessi dal MISE (interessi sui finanziamenti) di cui al comma 4 dell'art. 2, venga utilizzata la contabilità speciale del Fondo per la Crescita sostenibile (ex art.23, co.2 DL 83/2012) su cui saranno versate le risorse stanziare di cui al comma 8 ultimo periodo. **Trattandosi di norma che individua modalità di pagamento non comporta effetti finanziari negativi.**

ART. 18 -bis

(Misure a favore della riqualificazione degli esercizi alberghieri composti da una o più unità immobiliari)

La disposizione è volta a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, attraverso la definizione delle condizioni di esercizio dei c.d. *condhotel*.

Dall'attuazione della norma non derivano effetti per la finanza pubblica.

ART. 19

(Modifiche alla disciplina ACE-Aiuto Crescita Economia)

La normativa proposta prevede al comma 1:

- lettera a) una agevolazione per le imprese quotate in mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo **nonché per le società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione**, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, incrementando del 40% la variazione del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta;
- lettera b) prevede la facoltà a regime di fruire di un credito di imposta commisurato all'eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel periodo di imposta, spendibile in 5 anni

nei limiti dell'IRAP dovuta in ogni esercizio, in luogo del riporto dell'eccedenza stessa a valere sui redditi degli anni successivi.

Comma 1 lettera a)

Ai fini della stima sono stati analizzati i dati indicati nel prospetto ACE del quadro RS dei modelli Unico 2013 Società di capitali e enti commerciali (dati provvisori) e Unico 2012, individuando gli incrementi di capitale intervenuti nel periodo di imposta 2012 relativi alle società quotate; a tali incrementi è stato applicato il moltiplicatore del 40%. Per individuare le società che procederanno alla quotazione è stato ipotizzato prudenzialmente che le imprese in tale condizione rappresentino un importo annuo, in termini di variazione del patrimonio, pari al 10% delle imprese attualmente quotate. Non avendo a disposizione gli esercizi successivi è stato ipotizzato che le imprese che si quotano procederanno negli esercizi successivi ad aumenti di capitale pari al 50% dell'incremento del primo anno. Tutto ciò premesso applicando il moltiplicatore del 40% agli incrementi delle imprese quotate, risulta una perdita di gettito per circa 26,5 milioni di euro il primo anno, circa 30 milioni di euro il secondo anno e 31,5 milioni di euro il terzo, applicando le ipotesi precedentemente indicate (10% nuove quotate e 50% incrementi anni successivi) gli effetti di gettito di competenza si stimano:

Competenza	2014	2015	2016	2017	2018
Quotande1	-2,6	-1,5	-1,6	0,0	0,0
Quotande2		-3,0	-1,6	-1,6	0,0
Quotande3			-3,1	-1,6	-1,6
Quotande4				-3,1	-1,6
Quotande5					-3,1
Totale	-2,6	-4,5	-6,3	-6,3	-6,3

in milioni di euro

Di cassa, con un acconto del 75%, l'andamento è il seguente:

Cassa	2015	2016	2017	2018
IRES	-4,6	-5,8	-7,7	-6,3

in milioni di euro

Comma 1 lettera b)

La normativa in parola prevede la facoltà a regime di fruire di un credito di imposta commisurato all'eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel periodo di imposta, spendibile in 5 anni nei limiti dell'IRAP dovuta in ogni esercizio, in luogo del riporto dell'eccedenza stessa a valere sui redditi degli anni successivi.

Società di capitali

Ai fini della stima sono state analizzate le eccedenze ACE non dedotte per i contribuenti fuori da un consolidato fiscale e quelle relative a contribuenti facenti parte di un consolidato fiscale; è stata ipotizzata una convenienza alla trasformazione in credito limitatamente alle eccedenze della prima tipologia di contribuenti in quanto le eccedenze trasferite al gruppo trovano più facilmente capienza nel reddito imponibile di gruppo. Inoltre, per i contribuenti fuori consolidato, prudenzialmente non è stato considerato un recupero di gettito IRES conseguente alle eccedenze trasformate in credito che, a legislazione vigente, avrebbero trovato deducibilità nel reddito imponibile degli esercizi successivi, basandosi sull'ipotesi che il contribuente che decide di trasformare le eccedenze in credito, abbia una aspettativa ridotta di trovare capienza nel reddito imponibile degli esercizi successivi.

Dai dati provvisori Unico 2013 risultano eccedenze per i soggetti interessati per circa 547 milioni di euro che applicando l'aliquota IRES del 27,5% generano un credito massimo per circa 150 milioni di euro, essendo spendibile nei limiti del debito IRAP è stata verificata la capienza di un

quinto di tale credito nell'IRAP dell'anno stimando di conseguenza un credito per il 2014 per circa 60 milioni di euro da ripartire in 5 anni per circa **12 milioni di euro annui**; per il 2015 applicando l'aliquota ACE prevista del 4,5% le eccedenze sono circa 628 milioni di euro che applicando l'aliquota IRES del 27,5% generano un credito massimo per circa 173 milioni di euro, essendo spendibile nei limiti del debito IRAP è stata verificata la capienza di un quinto di tale credito nell'IRAP dell'anno stimando di conseguenza un credito per il 2015 per circa 68,4 milioni di euro da ripartire in 5 anni per circa **13,7 milioni di euro annui**; dal 2016 applicando l'aliquota ACE prevista del 4,75% le eccedenze sono circa 670 milioni di euro che applicando l'aliquota IRES del 27,5% generano un credito massimo per circa 184 milioni di euro, essendo spendibile nei limiti del debito IRAP è stata verificata la capienza di un quinto di tale credito nell'IRAP dell'anno stimando di conseguenza un credito dal 2016 per circa 72,9 milioni di euro da ripartire in 5 anni per circa **14,6 milioni di euro annui**;

Società di persone e persone fisiche

Ai fini della stima sono state analizzate le eccedenze ACE non dedotte per i contribuenti società di persone e persone fisiche. Dai dati Unico 2012 risultano eccedenze per i soggetti interessati per circa 345 milioni di euro che applicando la progressività per scaglioni generano un credito massimo per circa 95 milioni di euro, essendo spendibile nei limiti del debito IRAP è stata verificata la capienza di un quinto di tale credito nell'IRAP dell'anno stimando di conseguenza un credito per il 2014 per circa 53 milioni di euro da ripartire in 5 anni per circa **10,8 milioni di euro annui**; per il 2015 applicando l'aliquota ACE prevista del 4,5% le eccedenze sono circa 413 milioni di euro che applicando la progressività per scaglioni generano un credito massimo per circa 113,6 milioni di euro, essendo spendibile nei limiti del debito IRAP è stata verificata la capienza di un quinto di tale credito nell'IRAP dell'anno stimando di conseguenza un credito per il 2015 per circa 62,5 milioni di euro da ripartire in 5 anni per circa **12,8 milioni di euro annui**; dal 2016 applicando l'aliquota ACE prevista del 4,75% le eccedenze sono circa 450 milioni di euro che applicando la progressività per scaglioni generano un credito massimo per circa 123,8 milioni di euro, essendo spendibile nei limiti del debito IRAP è stata verificata la capienza di un quinto di tale credito nell'IRAP dell'anno stimando di conseguenza un credito dal 2016 per circa 67,5 milioni di euro da ripartire in 5 anni per circa **13,8 milioni di euro annui**;

Di cassa, nell'ipotesi di spendibilità del credito dall'anno di imposta successivo a quello rispetto al quale sono maturati, l'andamento è il seguente:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Credito di imposta	-22,7	-49,2	-77,6	-106,0	-134,4	-140,1	-142,0

in milioni di euro

Complessivamente gli effetti di gettito si stimano essere i seguenti:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IRES	-4,6	-5,8	-7,7	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
Credito di imposta	-22,7	-49,2	-77,6	-106	-134,4	-140,1	-142
Totale	-27,3	-55,0	-85,3	-112,3	-140,7	-146,4	-148,3

in milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a **27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017, 112,3 milioni di euro nel 2018, 140,7 milioni di euro nel 2019, 146,4 milioni di euro nel 2020 e 148,3 di euro milioni a decorrere dal 2021**, si provvede come segue:

- quanto a 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018 mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, che reca sufficienti disponibilità;
- quanto a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021 mediante aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori all'importo indicato.

ART. 19 – bis

(Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese)

La disposizione modifica l'art. 38 del decreto legge n. 112/2008 "Impresa in un giorno" e si provvede all'attuazione **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** come esplicitamente previsto nella norma.

ART. 20

(Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili)

Commi 1 e 1-bis: il comma 1 apporta modifiche ordinamentali, **senza effetti per la finanza pubblica**, al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al d.lgs. n. 58 del 1998, in materia di quotazione delle PMI e relative formalità e procedure, mentre il comma 1-bis pone una disciplina transitoria per la creazione di azioni a voto maggiorato. **Le soppressioni delle lettere p), v) e z)**, eliminano alcune delle modifiche apportate dal comma 1 al decreto legislativo n. 58/1998, reintroducendo nel TUF alcuni obblighi di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali. **Tale soppressione non comporta oneri per la finanza pubblica.**

Comma 1-ter, in particolare, riguarda una disposizione di cui si riafferma la vigenza e prevede che la Commissione Nazionale per le società e la Borsa nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento ed al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza e per la tutela degli investitori, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, possa provvedere alle occorrenti iniziative attuative, anche adottando misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri** in quanto consente alla CONSOB di utilizzare la facoltà di cui all'art. 34, comma 57, del Decreto – Legge 179/2012 oltre il termine originariamente previsto.

Comma 2: apporta modifiche al d.lgs. n. 38 del 2005, in materia di principi contabili internazionali per la redazione dei bilanci annuali o consolidati al fine di:

- consentire alle società di utilizzare gli IAS/IFRS (International financial reporting standards), senza dover attendere l'emanazione di un decreto interministeriale;
- definire legislativamente ruolo e funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilità, recependo tra l'altro nel d.lgs. 38 del 2005 le norme in materia di finanziamento dell'OIC già previste dai commi 86-88 dell'art. 2, legge 244/2007, che contestualmente vengono abrogati.

La disposizione di carattere ordinamentale, non comporta effetti per la finanza pubblica.

Commi 3-7: apportano modifiche ordinamentali, **senza effetti per la finanza pubblica**, al codice civile, libro quinto, Titolo V "Delle Società", in materia di recesso dalle società, procedure semplificate di conferimento, esercizio del diritto di opzione, riduzione del capitale minimo delle società.

Comma 7-bis detta norme di semplificazione in materia di iscrizione nel registro delle imprese. **La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.**

Il comma 8 prevede espressamente il ricorrere della giusta causa in relazione agli effetti della soppressione del comma 2 dell'art. 2477 c.c. sul rapporto tra s.r.l. e organo di controllo. **La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.**

Commi 8-bis, 8-ter, 8-quater – riguardano disposizioni in materia di azioni a voto plurimo e maggiorazione del diritto di voto sono di carattere ordinamentale e **non comportano effetti per la finanza pubblica.**

Il comma 8-quinquies, stabilisce che le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi chiusi, se non è ancora scaduto il termine entro il quale sottoscrivere le quote, possono modificare il regolamento del fondo, previa delibera dell'assemblea dei quotisti. **La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.**

ART. 21

(Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie)

Il comma 1 della disposizione in esame estende il regime dell'imposta sostitutiva, di cui al D.Lgs. n. 239/1996, anche agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili e cambiali finanziarie non quotate emesse da società non quotate e detenute da investitori qualificati.

Allo scopo di eliminare una residua asimmetria di trattamento fiscale relativa alle operazioni di cartolarizzazione il comma 2 estende anche ai titoli emessi nell'ambito di questa tipologia di operazioni il beneficio della disapplicazione della ritenuta d'acconto.

Al riguardo, si stima che le disposizioni comportino effetti di trascurabile entità, in considerazione del numero limitato di fattispecie interessate.

Comma 2-bis. La disposizione consente alle società quotate ed a quelle che emettono strumenti finanziari quotati o che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati di derogare alle disposizioni di cui all'art. 23-bis, commi da 1 a 5-ter, d.l. 201/2011, in materia di compensi degli amministratori delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni. L'individuazione dell'ambito di applicazione della norma è rinviata ad un provvedimento attuativo da adottare con DPCM. **La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.**

ART. 21-bis

(Attività di consulenza finanziaria)

L'intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto riguarda la proroga al 31 dicembre 2015 della possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

ART. 22

(Misure a favore del credito alle imprese)

Commi 1-2 Al fine di favorire i finanziamenti alle imprese, il comma 1 della disposizione in esame mira ad ampliare anche agli enti creditizi, alle imprese di assicurazioni costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea e ai fondi di investimento in strumenti di credito stabiliti in Stati membri dell'Unione Europea, o dello spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, il regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi attualmente riservato soltanto ai soggetti residenti in Italia.

Il comma 2 mira, invece, ad estendere l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del regime sostitutivo delle imposte gravanti sui finanziamenti a medio e lungo termine.

In particolare, la lett. a) stabilisce che anche le cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti che beneficiano del regime nonché le eventuali successive cessioni dei relativi crediti o contratti unitamente ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi ricadano nell'ambito di

applicazione dell'imposta sostitutiva, che ora è previsto che sostituisca anche l'imposta sulle transazioni finanziarie altrimenti applicabile alle obbligazioni convertibili.

Alla lett. b), invece, è previsto l'ampliamento della platea di soggetti ammessi a fruire del regime in oggetto, con l'obiettivo di incrementare l'offerta fiscalmente agevolata di credito anche da parte di soggetti non residenti, anche non bancari, quali imprese di assicurazioni, organismi di investimento collettivo del risparmio e delle società di cartolarizzazione, che possono raccogliere la provvista sul mercato dei capitali mediante l'emissione di strumenti finanziari.

Al riguardo, si evidenzia che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lett. a) e b), determinano effetti di trascurabile entità, in considerazione del numero limitato di fattispecie interessate.

Commi 3, 4, 5 e 6: apportano modifiche ordinamentali, **senza effetti per la finanza pubblica**, al testo unico bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, al codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs. n. 209 del 2005, al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al d.lgs. n. 58 del 1998, alle disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge n. 130 del 1999.

comma 3-bis aggiunge l'art. 150-ter (*disposizioni in materia di partecipazione a banche di credito cooperativo*) al Testo Unico in materia bancaria. La disposizione stabilisce che alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui art. 2526cc. **Le norme non hanno effetti sulla finanza pubblica in quanto trattasi di disposizione ordinamentale.**

Commi da 5-bis a 5-decies Le disposizioni introdotte da tali commi attribuiscono alle società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lett. o) del d.lgs n. 58 del 1998 che gestiscono fondi immobiliari quotati istituiti in forma chiusa e fondi immobiliari quotati con apporto pubblico, di cui agli art. 12-bis e 13 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 maggio 1999 n. 228, la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo per un periodo massimo di due anni al fine di completare le operazioni di smobilizzo degli investimenti. **Le norme non hanno effetti sulla finanza pubblica in quanto trattasi di disposizione ordinamentale e procedurale.**

Comma 6-bis: introduce, in caso di avvenuta regolarizzazione, l'obbligo a carico degli intermediari di cancellazione della prima segnalazione di ritardo di pagamento di una rata, registrato sulle banche dati, compresa la Centrale dei rischi della Banca d'Italia. **La modifica normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 7: abroga il comma 3-quater dell'articolo 11 del d.l. n. 145 del 2013 che aveva introdotto una interpretazione sull'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 del citato regio decreto senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda. **Alla norma soppressa non erano stati ascritti effetti per la finanza pubblica.**

Commi 7- bis e 7- ter – sono relativi all'attuazione della sentenza Tribunale UE 13/9/2013 causa T525/08) – Poste Italiane. La disposizione **autorizza la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014** a favore di Poste Italiane S.p.A., in attuazione della sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 13 settembre 2013 (causa T525/08, Poste Italiane contro Commissione).

Tale spesa ha effetto in termini di solo saldo netto da finanziare e fabbisogno in quanto, ai fini dell'indebitamento, la stessa è già inclusa nelle stime tendenziali per l'anno in corso.

Ai predetti oneri si fa fronte:

a) **quanto a 260 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66**, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa all'incremento, per un importo di 6.000 milioni, della

dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. La riduzione dell'autorizzazione di spesa ha effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e non di indebitamento netto in quanto la concessione di anticipazioni è una operazione finanziaria che non rileva ai fini di tale saldo;

b) **quanto a 150 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, pari a 300 milioni, di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66**, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istitutivo del fondo destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto;

c) **quanto a 125 milioni di euro mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95**, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Tale ricavo non ha effetti migliorativi sull'indebitamento netto in quanto non assimilabile ad un versamento di interessi, ma ad una maggiorazione della quota capitale oggetto di rimborso.

Comma 7-quater - La disposizione, introdotta da tale comma, alla **lettera a)** è volta a prorogare al 31 agosto il termine concesso ai creditori per chiedere la certificazione del loro credito e ottenere la garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 37.d.l. 66 del 2014.

La disposizione proposta, chiarendo il termine entro il quale devono essere presentate le istanze di certificazione al fine di beneficiare della garanzia dello Stato nelle operazioni di cessione dei crediti, ha mere finalità ordinarie, **senza alcun impatto sulla finanza pubblica.**

La disposizione di cui alla **lettera b)**, avendo finalità ordinarie e chiarendo la non applicabilità dell'azione revocatoria da parte di soggetti creditori delle imprese cedenti il credito certificato e garantito dallo Stato, **non ha alcun impatto sulla finanza pubblica.**

Comma 7-quinquies - La norma in oggetto è diretta alle Regioni che si trovano nella condizione di cui all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), del DL 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009 (regioni sottoposte a piano di rientro e nell'ambito dei cui piani sono previste operazioni sul debito che, in quanto tali, non rilasciano certificazioni dei propri debiti secondo le ordinarie procedure di cui al citato articolo 9 del DL 185/2008, bensì secondo le procedure previste nei piani di rientro) ed ha lo scopo di sottoporre al normale regime di certificazione i debiti di nuova formazione (tenuto conto del rafforzamento delle ordinarie procedure amministrativo-contabili), allo scopo di rendere tali certificazioni più velocemente disponibili da parte dei creditori. Resta invece ferma la disciplina vigente con riferimento alla certificazione dei debiti pregressi (che continuano a richiedere procedure più complesse legate alla corretta ricostruzione dello stato del debito). **Dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica.**

ART. 22 - bis

(Semplificazioni nelle operazioni promozionali)

La disposizione, relativa alla materia di semplificazioni nelle operazioni promozionali e altri concorsi a premio, estende l'elenco delle operazioni che non si considerano concorsi a premio. **Non si rilevano effetti finanziari.**

ART. 22 - ter

(Semplificazioni in materia di attività imprenditoriali, commerciali e artigianali)

La disposizione modifica l'art. 3 del decreto legge n. 138/2011 in materia di esercizio delle professioni e delle attività economiche, prorogando al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione da parte del Governo dei regolamenti necessari ad individuare le disposizioni abrogate perché incompatibili con gli istituti della SCIA e dell'autocertificazione. Decorso

inutilmente tale termine, per l'esercizio di qualunque attività si applicano, a scelta dell'imprenditore, gli istituti della SCIA e dell'autocertificazione. **La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.**

ART. 22 - quater

(Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)

La disposizione interviene in materia di esercizi commerciali, limitando la possibilità delle Regioni e degli Enti locali di prevedere aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, esclusivamente nei casi in cui occorra garantire la tutela della salute, dei lavoratori e dell'ambiente e dei beni culturali.

Dall'attuazione della norma non derivano effetti per la finanza pubblica.

ART. 22 – quinquies

(Misure a favore del credito per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria)

Comma 1: la disposizione prevede la possibilità per l'impresa commissariata di contrarre finanziamenti prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 267/1942 funzionali a porre in essere le attività di tutela ambientale e sanitaria o a garantire la continuazione dell'esercizio dell'impresa. **La disposizione, di mera natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 2: sostituisce il comma 11-quinquies dell'articolo 1 del DL 61/2013, prevedendo che, su richiesta del commissario straordinario, possano essere trasferite all'impresa commissariata, per la realizzazione dei piani di tutela ambientale e sanitaria, le somme sottoposte a sequestro penale per procedimenti a carico del titolare dell'impresa o dei soggetti che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento. Per le imprese costituite in forma societaria, il trasferimento delle somme avviene a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale, con conversione del sequestro penale sulle somme in sequestro delle azioni o quote emesse, ovvero in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di capitale. Le attività funzionali a detto trasferimento sono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore del FUG, al quale devono essere intestate le azioni di nuova emissione. **Non si rilevano effetti finanziari negativi**

Comma 3: inserisce due commi, 1-bis e 1-ter, all'art. 2 del DL 61/2013. Si prevede la dichiarazione di indifferibilità, urgenza e pubblica utilità degli interventi previsti dal piano ambientale dell'ILVA S.p.A., con variazione dei piani urbanistici. Inoltre, è disposto che il sub-commissario debba avviare il procedimento di cui all'art. 1, comma 9, dello citato decreto, entro 15 giorni dalla disponibilità dei progetti relativi agli interventi previsti dal piano ambientale. E' infine prevista una riduzione a venti giorni, prorogabili, dei termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta da parte delle amministrazioni competenti.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le risorse finanziarie necessarie al sub- commissario sono a carico della società ILVA.

Comma 4: la disposizione introduce dopo il comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 61 del 2013, il comma 3-ter, volto a precisare la tempistica di attuazione delle prescrizioni contenute nel Piano ambientale tenendo comunque ferma la scadenza già fissata al 4 agosto 2016 per il completamento di tutti gli interventi del suddetto piano. **Trattasi di norma di carattere ordinamentale che non reca oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.**

Commi 5 e 6 si provvede all'aggiornamento dei termini per la messa fuori produzione e per lo spegnimento della Batteria 11 e dell'Altoforno 5 all'entrata in esercizio rispettivamente della Batteria 9 e dell'altoforno 1, al fine di assicurare la continuità produttiva dell'impresa. **Gli oneri per tali attività sono a carico dell'ILVA Spa.**

ART. 22 - *sexies****(Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A)***

La disposizione prevede l'equiparazione del trattamento fiscale già previsto per i Buoni Fruttiferi Postali, equivalente a quello dei titoli di debito pubblico, con quello previsto per gli altri titoli, limitatamente al caso che gli stessi siano emessi dalla gestione separata di cui al comma 8 dell'articolo 5 del DL 269/2003, in considerazione delle finalità di interesse pubblico perseguite dalla gestione separata.

In particolare, la normativa proposta è diretta conseguenza della possibilità che CDP S.p.A. raccolga risparmio tra il pubblico anche attraverso l'emissione di titoli non assistiti dalla garanzia dello Stato presso soggetti diversi da investitori istituzionali, possibilità concessa dalla legge di Stabilità 2014: ad oggi non risultano emissioni di titoli rientranti in tale ambito e, pertanto, non risulta iscritto in bilancio alcun gettito derivante dall'incremento di aliquota (dal 12,5% al 26%) sulle nuove emissioni in gestione separata di cui al comma 8, dell'articolo 5, del decreto legge n. 269/2003. **Pertanto, alla proposta in esame non si ascrivono effetti finanziari.**

ART. 23***(Riduzione delle bollette elettrica a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione)***

Commi 1-3 La disposizione individua i beneficiari delle misure contenute nei successivi articoli da 24 a 30; in particolare, tali misure comportano una redistribuzione più equa degli oneri tariffari attraverso una riduzione della componente A3 e di altre componenti della tariffa elettrica che andrà a beneficio dei costi per le forniture dell'energia, dalle imprese connesse a media tensione e per quelle connesse a bassa tensione con potenza **disponibile superiore** a 16,5 kW.

Al comma 2 è previsto l'impiego, per le medesime finalità e a favore dei medesimi beneficiari, del risparmio sulle tariffe derivante dallo "spalma incentivi volontario" di cui all'art. 1, commi da 3 a 5, del DL 145/2013, stimato in 200 milioni di euro.

Dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica.

Comma 3-bis dispone un miglioramento dell'interconnessione della rete elettrica Siciliana nelle more dell'entrata in operatività dell'elettrodotto "Sorgente-Rizzicone".

Al fine di favorire la formazione di prezzi di mercato aderenti ai costi e prevenire l'esercizio di potere di mercato degli operatori, il comma assoggetta temporaneamente le unità di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 MW, con esclusione delle rinnovabili non programmabili, ubicate in Sicilia al regime delle unità essenziali. Tale regime garantisce la disponibilità e l'offerta della corrispondente capacità di produzione a condizioni aderenti ai costi variabili di produzione, garantendo al contempo l'equa remunerazione del capitale netto residuo investito e in modo tale da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico. Tale misura sarà adottata per un periodo limitato e ben identificato, corrispondente al tempo necessario al completamento della interconnessione Sorgente Rizziconi in corso di esecuzione da parte di Terna, nonché delle opere accessorie necessarie, limitando gli effetti negativi del prezzo della zona Sicilia sull'intero mercato elettrico. L'impatto stimato, tenuto conto degli altri vincoli di rete e dei costi specifici di esercizio delle unità di produzione siciliane, è di riduzione di circa il 50% dell'attuale extra costo, con effetti positivi sugli oneri che si riflettono sui prezzi dell'energia. Inoltre, la norma prevede disposizioni finalizzate a garantire modalità di determinazione dei prezzi di sbilanciamento, con riferimento alle isole maggiori, tali da riflettere i reali costi sostenuti da Terna per il bilanciamento del sistema elettrico complessivo e contenere i medesimi costi. La norma è in grado di affrontare il fenomeno, osservato fin dal 2012, di differenze rilevanti e sistematiche tra l'energia programmata in prelievo e l'energia misurata in prelievo afferente ai medesimi, con rivendita dell'energia acquistata in eccesso sui mercati di sbilanciamento. Poiché gli interventi adottati dall'Autorità per l'energia al fine di ridurre l'opportunità per la domanda di arbitrare tra mercati in Sardegna e Sicilia stati recentemente bocciati dal Tar Lombardia, la norma è necessaria per

affrontare il fenomeno, già in via di ripresa. Pertanto si prevede che, fino all'adozione di una riforma delle regole da parte dell'Autorità per l'energia, le zone di bilanciamento Sicilia e Sardegna sono da rimuovere.

Non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica

ART. 24

(Disposizioni in materia di esenzione di corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo)

L'assetto attualmente esistente prevede che i consumatori connessi ai cosiddetti sistemi semplici di produzione e consumo - le reti private di utenza (RIU), i sistemi efficienti di utenza (SEU) e i sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza (SESEU) - sono completamente esentati dal pagamento degli oneri di sistema per la parte di energia autoprodotta o per le forniture gestite nell'ambito di questi sistemi.

Con la disposizione in esame si prevede che anche tali consumatori contribuiscano agli oneri generali di sistema, limitando il regime di esenzione di cui godono a una parte dell'energia consumata e non prelevata dalla rete ovvero a quella quota di energia consumata proveniente da autoproduzione. Più precisamente, si stabilisce che ai predetti sistemi entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014 i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete. La medesima percentuale si applica ai sistemi entrati in esercizio successivamente a tale data.

In ogni caso, è previsto che il Ministro dello sviluppo economico può aggiornare, con proprio decreto la quota prevista per i sistemi entrati in vigore dopo il 31 dicembre 2014, tenendo conto dell'esigenza di non ridurre la base dei consumi cui si applicano gli oneri. **Allo scopo di dare certezza ai soggetti che realizzano sistemi efficienti di utenza si prevede che i decreti siano cadenzati temporalmente e che le eventuali variazioni dell'aliquota di pagamento degli oneri di sistema sull'energia auto consumata si applichino ai soli impianti che entrano in esercizio successivamente all'emanazione del decreto che ne stabilisce l'incrementato valore e, infine, che vi siano dei tetti massimi dell'incremento possibile.**

E' prevista, inoltre, una disciplina transitoria per l'anno 2015 al fine di consentire l'applicazione della norma anche alle reti e ai sistemi per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete. In tali casi l'Autorità può definire un sistema di maggiorazione delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema in modo da ottenere un effetto stimato equivalente a quello previsto dall'applicazione delle suindicate percentuali. **Tale sistema sarà applicabile anche dopo il 2015 se le quote saranno inferiori al 10%.**

Il comma 8 chiarisce che gli oneri di rete continuano ad essere applicati come finora fatto, con le parti fisse applicate a parametri dei punti di connessione e le parti variabili sull'energia prelevata dalla rete.

Dalla misura si attende un effetto redistributivo di circa 70 milioni di euro in termini di riduzione tariffarie, da destinare a beneficio delle categorie di imprese indicate all'art. 6.

La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

ART. 25

(Modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE SpA)

L'articolo prevede che gli oneri per lo svolgimento dell'attività del Gestore dei servizi energetici (GSE), inerente i meccanismi di incentivazione e sostegno alle imprese in materia di rinnovabili ed efficienza energetica, sono posti a carico dei beneficiari dell'attività, ivi incluse le attività in corso **ed esclusi gli impianti di potenza entro i 3 kW**. In sintesi, la misura ribalta il costo dei servizi forniti dal GSE, finora a carico della componente A3 della bolletta, sui destinatari del servizio stesso.

La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

ART. 26

(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)

L'articolo introduce modalità di erogazione degli incentivi a carico delle tariffe elettriche riconosciute all'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici.

In particolare, il **comma 2** ridefinisce le modalità con cui il Gestore dei Servizi Energetici SPA provvede all'erogazione degli incentivi prevedendo la corresponsione di un acconto, con rate mensili costanti, su base annua, pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto e un conguaglio, riconosciuto entro il 30 giugno dell'anno successivo, in relazione alla produzione effettiva. Tale modalità intende evitare che l'erogazione degli incentivi sia basata esclusivamente sulla produzione presunta, come avvenuto sinora, evitando costose e complesse procedure di recupero ed erogazioni non giustificate da una effettiva produzione di energia rinnovabile.

Il **comma 3** prevede, per i soli impianti di potenza maggiore di 200 kW, una rimodulazione degli incentivi, allo scopo di conseguire una significativa riduzione degli oneri. A tal fine, viene offerta agli operatori la possibilità di scegliere tra 3 opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:

- a) La prima opzione continua ad essere l'allungamento del periodo di diritto agli incentivi da 20 a 24 anni con conseguente riduzione degli importi unitari, come già previsto dal testo del decreto legge;
- b) La seconda mantiene fisso a 20 anni il periodo di diritto agli incentivi, i quali, però, in un primo periodo sono ridotti rispetto agli attuali e in un secondo periodo incrementati in ugual misura, in modo da garantire, nel caso di adesione totale all'opzione, un risparmio di circa 600 ML€ all'anno almeno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti.
- c) La terza opzione, infine, apporta un taglio degli incentivi differenziato per classi di potenza e mantiene anch'essa fermo a 20 anni il periodo di diritto.

Le tre opzioni hanno effetti leggermente diversi in termini di riduzione della spesa annua di incentivazione.

La prima opzione è quella base del decreto legge e consentirebbe un risparmio degli oneri di oltre 700 ML€/anno fino a circa il 2027; il risparmio si ridurrebbe successivamente e poi, nei quattro anni di ulteriore diritto agli incentivi, ci sarebbe un esborso aggiuntivo di oltre 2500 ML€/anno.

La seconda opzione mira a ottenere un risparmio degli oneri di circa 600 ML€, ma per un periodo ridotto (fino al 2019): tale periodo di minor spesa di incentivazione sarebbe tuttavia seguito da un periodo di maggiorazione della spesa, finalizzata a consentire ai produttori di integrare i minori ricavi del primo periodo.

La terza opzione sostituisce e riformula quella già presente nel testo del decreto legge laddove si prevedeva (primo periodo del comma 7) che gli operatori potessero mantenere invariato a 20 anni il periodo di diritto agli incentivi accettando una riduzione degli stessi dell'8% per il residuo periodo di diritto. Con la riformulazione di tale facoltà, operata con la terza opzione, la riduzione dell'incentivo viene modulata: più contenuta per gli impianti di minor potenza, più significativa, ma comunque compresa in limiti sostenibili, per gli impianti di potenza superiore.

Gli effetti di riduzione della spesa che si otterrebbero se tutti i produttori optassero per tale terza opzione sono ridotti rispetto a quelli previsti dall'originario primo periodo del comma 7): circa 310 ML€/anno.

comma 5 - Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria dell'operazione da parte degli imprenditori fotovoltaici è prevista la possibilità di accedere a finanziamenti bancari, per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario di provvista dedicata e di garanzia concessa, cumulativamente o alternativamente, dalla Cassa depositi e prestiti SpA. Alla

disposizione **non si ascrivono effetti sulla finanza pubblica**, considerato anche che i finanziamenti verranno concessi dalle banche a condizioni di mercato e costituiscono transazioni tra privati.

Complessivamente i meccanismi previsti dai commi 1-6 non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma, anzi, un effetto positivo sulle tariffe elettriche dovuto alla minore pressione sui prezzi finali del peso degli incentivi.

I **commi da 7 a 13** disciplinano una possibilità aggiuntiva di riduzione degli oneri degli incentivi alle fonti rinnovabili. Un primario operatore finanziario europeo, selezionato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico acquista tramite apposite aste il diritto a incassare gli incentivi al loro *net present value* e si sostituisce ai percettori degli incentivi medesimi nel rapporto con l'ente erogatore (GSE). Di fatto, a fronte della rinuncia ad una quota di incentivo, è riconosciuto ai produttori un corrispettivo calcolato sulla base di un tasso di sconto dei flussi annuali di incentivazione ceduti

L'operatore finanziario si finanzia emettendo obbligazioni di durata pari a quella degli incentivi acquistati. Il tasso di sconto del *net present value* sarà superiore agli interessi passivi sulle obbligazioni. L'attuale congiuntura dei tassi, che la Bce prevede possa durare ancora per periodo non breve, favorisce uno *spread* consistente tra i due valori.

Il GSE erogherà dunque all'operatore finanziario una somma inferiore a quella che oggi deve erogare ai produttori. Il risparmio si tradurrà automaticamente in una diminuzione della componente A3 della bolletta.

Allo scopo di conservare in capo ai produttori un interesse a continuare la produzione a cui è legato l'incentivo, l'operatore finanziario acquisterà solo una parte, sia pure cospicua, degli incentivi. Il produttore potrà incassare il prezzo di mercato più la quota residua dell'incentivo. Infine la norma esclude esplicitamente forme di garanzia che prevedano l'intervento diretto o indiretto dello Stato.

Le misure di carattere ordinamentale non producono nuovi oneri a carico della finanza pubblica. In ogni caso è stata introdotta una clausola volta a subordinare l'efficacia della disposizione alla verifica - anche con le autorità statistiche - della compatibilità degli effetti delle operazioni con gli impegni assunti in sede europea.

ART. 27

(Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico)

La norma dispone l'esclusione dagli oneri tariffari, a decorrere dal 1 luglio 2014, dello sconto attualmente previsto dai CCNL per i dipendenti del settore elettrico assunti dal 1979 al 1996.

La disposizione comporta un risparmio sulle tariffe, stimato di 17 milioni di euro, da destinare alle imprese come definite all'art. 6.

Dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica.

ART. 28

(Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse)

Il **comma 1** prevede la revisione della regolazione e della remunerazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all'art. 7 della L. 10/1991 sulla base di criteri di efficienza e di stimolo all'efficienza energetica, al fine di conseguire una riduzione degli oneri gravanti sulla bolletta elettrica dei consumatori che si stima in 5 milioni di euro.

Al **comma 1-bis** viene prevista l'abrogazione dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, al fine di eliminare il sistema di reintegro dei costi a piè di lista delle imprese elettriche minori. Viene stabilito che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, avvalendosi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico definisce un meccanismo transitorio che favorisce l'integrazione nel mercato e il recupero di efficienza delle imprese elettriche.

Le misure non determinano effetti sulla finanza pubblica.

ART. 29

(Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato)

Commi 1 – 2. Si stabilisce che l'applicazione delle condizioni tariffarie favorevoli previste in base alla convenzione tra Rete Ferroviaria Italiana SPA (RFI) e Enel Distribuzione venga limitata ai soli consumi di energia elettrica relativi al servizio di trasporto ferroviario universale e **per il settore del trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero**. Nelle more dell'effettiva operatività del nuovo sistema, che richiederà nuove modalità di rilevazione dei consumi ferroviari, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al comma 1, è ridotta, sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh, di un importo di 120 milioni di euro.

I tipi di trasporto diversi dal servizio universale (alta velocità, merci, etc.) rimangono assoggettati al pagamento secondo i costi effettivi del servizio, evitando, in tal modo, sussidi incrociati tra settore elettrico e settore ferroviario.

Per rendere sostenibile l'adeguamento del settore ai prezzi di mercato dell'energia elettrica e tutelando in tal modo anche la competitività delle imprese e la concorrenza interna al settore, in particolare per il "servizio passeggeri" e "merci mercato interno", esclusi dal regime tariffario speciale, il comma 3 prevede una precisa gradualità temporale prescrivendo che per i primi tre anni la traslazione massima sui pedaggi non possa essere superiore rispettivamente al 50%, 70% e 80%. In tal modo, oltre agli effetti già evidenziati, si crea uno stimolo ulteriore all'efficienza del servizio e in particolare al gestore dell'infrastruttura ferroviaria.

Ipotizzando che i consumi siano tali da riprodurre nei prossimi anni gli stessi effetti in termini di risparmio (120 M€) che la norma prevede per il periodo transitorio previsto al comma 2, i maggiori costi di cui tener conto nella definizione dei pedaggi per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria (per i servizi non rientranti nel servizio universale e merci transfrontaliero) sarebbero non superiori a 60 milioni di euro nel 2015, 84 milioni di euro nel 2016 e 96 milioni di euro nel 2017.

L'Autorità dei trasporti vigila sulle tariffe al fine di evitare la traslazione impropria degli oneri in capo all'utenza rientrante nel servizio universale e **del settore del trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero** e di garantire la corretta attuazione della norma sul mercato di riferimento.

Dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica.

ART. 30

(Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili)

Commi 1 e 2 introducono una serie di semplificazioni amministrative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di **unità di microgenerazione**, nonché, misure di semplificazione per la realizzazione di impianti di produzione di biometano e la conversione a biometano di impianti di produzione di energia elettrica da biogas, che consentono una diminuzione degli oneri economici gravanti sulle bollette elettriche, riducendo l'uso di biocarburanti diversi dal biometano, prevalentemente di importazione.

Comma 01 estende il regime dell'attività edilizia libera (di cui all'articolo 6, comma 2 del TU Edilizia) all'installazione di pompe di calore. Sono escluse da tale regime le pompe geotermiche, trattandosi di impianti di maggior dimensioni e con potenziali impatti ambientali (falde acquifere e terreno).

Comma 1-bis: si prevede che l'autorizzazione unica per le opere della rete elettrica di trasmissione nazionale costituisca anche titolo ad attraversare i beni demaniali. A tal fine, i soggetti titolari o

gestori dei beni demaniali partecipano al procedimento di autorizzazione unica e devono indicare entro un dato termine le modalità di attraversamento;

Comma 1-ter Si prevede inoltre la possibilità di proroga di un anno delle misure di salvaguardia previste dall'autorizzazione;

Comma 1-quater Estende la disciplina della DIA alle attività di modifica delle linee elettriche.

Commi 2-bis, 2-ter, 2-quater sono rafforzate le semplificazioni per la realizzazione di impianti di produzione di biometano e sono stabiliti tempi certi per l'emanazione dei provvedimenti necessari al funzionamento di questa filiera.

Comma 2-quinquies Si prevedono semplificazioni per le pompe di calore, introducendo l'esclusione dalla redazione della relazione tecnica ex legge 10/91 per l'installazione di pompe di calore con potenza termica nominale non superiore a 15 kW.

Commi 2-sexies, 2-septies modifica il Codice Ambiente (articolo 271 d.lgs. 152/2006) al fine di prevedere l'adozione di linee guida vincolanti per fissare valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, stabilendo che, nelle more, devono applicarsi le migliori tecniche disponibili.

Comma 2-octies. Si introduce una semplificazione per i microcogeneratori prevedendo il regime della comunicazione di cui all'articolo 11 del dlgs 115/2008.

Trattandosi di disposizioni ordinamentali non comportano effetti per la finanza pubblica.

Comma 2-quinquies. La norma in esame dispone un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2014 del termine per l'adozione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi.

Pertanto, ai fini dell'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica, continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con la deliberazione n. 16/98, ridotti del 12%.

Tale misura restrittiva del quantitativo di combustibile ammesso all'uso agevolato, già estesa sino al 30 giugno 2014, viene ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2014.

Si stima che la norma di proroga non determini effetti finanziari, in quanto i coefficienti ridotti risultano idonei a garantire sostanzialmente lo stesso gettito a legislazione vigente.

ART. 30-bis

(Interventi urgenti per la regolazione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale)

Il **comma 1**, consente di dare maggiore chiarezza, continuità e certezza alla cornice - normativa e regolamentare - delle gare d'ambito. La disposizione in esame chiarisce la data limite di validità di eventuali accordi tra gestore/ed ente locale, con riferimento al valore di rimborso dovuto al gestore uscente, inserendolo nel bando di gara.

Tale norma chiarisce, altresì, che dopo l'entrata in vigore del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, detto valore di rimborso viene univocamente determinato dall'applicazione dei criteri contenuti nel decreto stesso con le modalità operative precisate nelle "Linee guida su/criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso" di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

I **commi 2 -4** riguardano la proroga delle date limite per l'avvio delle gare d'ambito, al fine di completare il quadro della normativa tecnica di dettaglio e di evitare che la scadenza di tali date perentorie comporti sanzioni a carico degli enti locali, nonché l'attivazione dell'intervento sostitutivo delle Regioni nei confronti delle stazioni appaltanti.

Dalle disposizioni in esame non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.

ART. 30-ter

(Misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo- saccarifero).

Con il **comma 1** viene riformulato l'articolo 29 comma 1 del DL.5/2012 "Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero) prevedendo che i progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero rivestano carattere d'interesse strategico e prioritario a carattere nazionale anche per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il **comma 2** prevede che i progetti di riconversione industriale siano finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse da realizzarsi entro termini prefissati. In caso contrario si dispone la nomina di un Commissario ad Acta.

Stante la natura ordinamentale non si rilevano effetti finanziari.

Si rileva che anche la nomina del Commissario di cui all'articolo 30 ter, già prevista dal novellato art. 29, comma 2, d.l. 5/2012, non comporta effetti finanziari in considerazione della gratuità dell'incarico.

ART. 30–quater

(Modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, 35).

Si prevede che le risorse rinvenienti dalle sanzioni disposte dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il servizio idrico vadano anche a beneficio degli utenti del sistema idrico integrato.

Trattandosi di una mera finalizzazione di risorse coerente con le nuove funzioni dell'AEEG, la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

ART. 30–quinqüies

(Modifica all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99).

Si prevede di eliminare le attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore fra le finalità di finanziamento del fondo istituito presso il MISE preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalle attività di estrazione.

Trattandosi di una modifica alle finalità del Fondo già istituito presso il MISE, la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

ART. 30–sexies

(Modifica alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Si aggiorna la normativa di riferimento per la tracciabilità dei bioliquidi sostenibili ai fini dell'attribuzione della tariffa fissa onnicomprensiva per l'immissione di energia elettrica nel sistema elettrico.

Dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica.

ART. 31

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi)

La disposizione **sostitutiva** il comma 2 dell'articolo 120 del testo unico bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, in materia di calcolo degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, disposizione già modificata dall'art. 1, comma 629, della legge n. 147 del 2013.

Dalla sua soppressione non derivano effetti per la finanza pubblica.

ART. 32

(Garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato)

La proposta normativa in esame, inserendo i commi 9-bis e 9-ter all'art. 6 del decreto legge 269/2003, intende rafforzare le esportazioni e l'internazionalizzazione delle imprese stabilendo che la garanzia dello Stato in favore della società SACE S.p.A., per i rischi non di mercato, possa operare relativamente ad operazioni effettuate nei settori strategici o in quelli di rilevante interesse

nazionale che, dal punto di vista del livello occupazionale o del fatturato, possano costituire un volano per il nostro sistema economico, ma che siano in grado di determinare, in capo a SACE S.p.A, elevati rischi di concentrazione verso controparti o paesi di destinazione.

Tale garanzia opera a copertura di eventuali perdite oltre una determinata soglia di rischio e fino ad un limite massimo di capacità, la cui individuazione è demandata ad un DPCM, da emanarsi successivamente su proposta del MEF, di concerto con il Mise.

A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero Economia e Finanze un apposito fondo alimentato con i premi che SACE S.p.A. corrisponderà in conseguenza dell'onerosità della garanzia ad essa concessa.

In fase di prima applicazione, è altresì prevista una dotazione del predetto **fondo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014**, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'art. 37, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

Va rilevato come la concessione della garanzia avviene con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere dell'IVASS, tenuto conto della dotazione del Fondo.

Il comma 9-ter, infine, dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze stipuli con la SACE S.p.A. una convenzione al fine di disciplinare l'attività assicurativa per i rischi non di mercato e prevede l'affidamento di incarichi di studio, consulenza e assistenza operativa a società di provata esperienza nazionali ed estere. Tale comma **non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** in quanto agli incarichi a società esterne ivi previsti si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 32-bis

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

La disposizione prevede il passaggio da esenzione a imponibilità dei servizi postali le cui condizioni sono state negoziate individualmente.

Al riguardo, si evidenzia che, dal punto di vista strettamente finanziario e conformemente alla disciplina europea, la disposizione sarebbe suscettibile di comportare un recupero di gettito. Tuttavia, da informazioni ricevute per le vie brevi da Poste Italiane, sui suddetti servizi l'Iva viene già applicata. Pertanto, **la proposta emendativa non comporta effetti in termini di gettito.**

ART. 33

(Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti)

L'articolo prevede misure di semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti, provvedendo ad eliminare complicazioni procedurali e ad evitare duplicazioni e rallentamenti nella procedura di spesa. **Attesa la sua natura semplificatoria, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 33-bis

(Disposizioni in materia di società tra professionisti)

Norma ordinamentale che non comporta effetti finanziari negativi

ART. 34

(Abrogazioni e invarianza finanziaria)

Comma 1 L'articolo abroga le norme non compatibili con le disposizioni di cui agli articoli da 23 a 30 e reca la clausola di invarianza finanziaria.

Comma 1-bis (Imposta di bollo in materia di ricorsi al Presidente della Repubblica.) La disposizione modifica il comma 1-bis dell'articolo 3 della Tariffa, Parte Prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, prevedendo in sostanza l'esclusione dell'applicazione dell'imposta di bollo in misura fissa (16 euro) per le istanze presentate dai

volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico volte ad ottenere l'indennità loro spettante per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro.

La proposta emendativa in esame non determina effetti significativi in termini di gettito; infatti, in relazione alla platea dei soggetti interessati, la modifica in esame comporta una minore entrata di trascurabile entità.

ART. 34-bis

(Disposizioni Interpretative)

Norma interpretativa per chiarire che l'esenzione dall'accisa per il carburante usato per l'attività di pesca professionale (art. 3-ter d.l. 16/2012) ricomprende anche la pesca professionale in acque interne e lagunari. **Dalla presente disposizione si stimano effetti negativi di gettito di trascurabile entità.**

[Faint, mostly illegible text from a document, possibly a signature or stamp area]

X

[Handwritten signature]

4 AGO. 2014

Decreto legge n. 91/2014 - Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
(importi in milioni di euro)

articolo	comma	descrizione	e/s	SNF					Fabbisogno					Indebitamento netto				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
TITOLO I - MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA																		
CAPO I - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e rilancio del settore agricolo																		
14-bis		Incremento autorizzazione spesa Art. 2, c. 99, legge 244/07 - Capitanerie di porto	s	k			8,0	8,0	8,0			8,0	8,0	8,0			8,0	8,0
14-ter		Riduzione TAB B - MIT	s	k			-8,0	-8,0	-8,0			-8,0	-8,0	-8,0			-8,0	-8,0
3	1 e 5, lett. a)	tax credit - credito di imposta del 40% delle spese per nuovi investimenti per realizzazione e ampliamento infrastrutture informatiche per il potenziamento commercio elettronico	s	k	0,5	2,0	1,0			0,5	2,0	1,0			0,5	2,0	1,0	
3	3 e 5 lett. b)	tax credit - credito di imposta del 40% delle spese per nuovi investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti pratiche, processi e tecnologie	s	k	4,5	12,0	9,0			4,5	12,0	9,0			4,5	12,0	9,0	
5	1 e 2	Incentivi per nuove assunzioni di lavoratori giovani in agricoltura- Fondo Ministero politiche agricole	s	c		0,0	9,0	9,0	9,0									
5	1 e 2	Incentivi per nuove assunzioni di lavoratori giovani in agricoltura- Fondo Ministero politiche agricole	e	contr						0,0	-9,0	-9,0	-9,0		0,0	-9,0	-9,0	-9,0
5	13	applicazione al 50% delle deduzione IRAP attualmente applicabili ai lavoratori impiegati nel settore agricolo con almeno 150 giorni lavorativi	s	c		33,3	18,0	18,0	18,0									
5	13	applicazione al 50% delle deduzione IRAP attualmente applicabili ai lavoratori impiegati nel settore agricolo con almeno 150 giorni lavorativi	e	t						-33,3	-18,0	-18,0	-18,0		-33,3	-18,0	-18,0	-18,0
7	1 e 2	detrazione del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli ai giovani - IRPEF	e	t		-18,6	-10,6	-10,6	-10,6			-18,6	-10,6	-10,6			-18,6	-10,6
7	3	abrogazioni agevolazioni IRPEF reddito agrario	e	t		13,3	7,6	7,6	7,6			13,3	7,6	7,6			13,3	7,6
7	5	abrogazioni agevolazioni IRPEF reddito agrario- addizionale regionale	e	t						0,4	0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4	0,4
7	3	abrogazioni agevolazioni IRPEF reddito agrario- addizionale comunale	e	t						0,2	0,1	0,1	0,1		0,2	0,1	0,1	0,1
7	4	Incremento dei coefficienti di rivalutazione per i redditi dominicali e agrario IRPEF	e	t		36,3	28,4	21,8	21,8			36,3	28,4	21,8	21,8		36,3	28,4
7	4	Incremento dei coefficienti di rivalutazione per i redditi dominicali e agrario - Addizionale Regionale	e	t						0,0	0,0	2,7	1,2	1,2	0,0	0,0	2,7	1,2
7	4	Incremento dei coefficienti di rivalutazione per i redditi dominicali e agrario - Addizionale Regionale	s	c														
7	4	Incremento dei coefficienti di rivalutazione per i redditi dominicali e agrario - Addizionale Comunale	e	t						0,0	0,0	1,2	0,3	0,4	0,0	0,0	1,2	0,3
8	1	Fondo per interventi strutturali di politica economica	s	c					0,8					0,8				0,8
8	2 lett. a)	riduzione tabella A MEF	s	c			-6,0	-6,0	-4,5			-6,0	-6,0	-4,5			-6,0	-6,0
8	2 lett. b)	Riduzioni autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 4, legge n. 499/1999- Attività di competenza del MIPAAF	s	k	-5,0	-5,0				-5,0	-5,0				-5,0	-5,0		
8	2 lett. c)	Fondo per interventi strutturali di politica economica	s	c		-11,3	-5,6	-2,2	-4,5			-11,3	-5,6	-2,2			-11,3	-5,6
CAPO II - Disposizioni urgenti per l'efficacia dell'azione pubblica di tutela ambientale, per la semplificazione di procedimenti in materia ambientale e per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea																		
10	13-bis	Interventi ricostruzione a seguito di eventi alluvionali	s	k	-6,0					-6,0					-6,0			

Decreto legge n. 91/2014 - Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (importi in milioni di euro)																				
10	13-ter	Interventi ricostruzione eventi meteorologici Regione Liguria	s	k	6,0					6,0					5,0					
11	2	Oneri di missione commissione scientifica CITES	s	c	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		
11	2	Riduzione autorizzazione di spese di cui all'articolo 6, c.1, della legge n. 179/2002- programma strategico di comunicazione ambientale	s	c	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02		
12	1	Riduzione da 50 a 40 numero componenti commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale	s	c		-0,9	-0,9	-0,9	-0,9		-0,9	-0,9	-0,9	-0,9		-0,9	-0,9	-0,9		
12	1	Riduzione da 50 a 40 numero componenti commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (oneri riflessi)	e	t							-0,5	-0,5	-0,5	-0,5		-0,5	-0,5	-0,5		
17-bis		Disposizioni in materia di società cooperativa	e	t		4,8	2,7	2,7			4,8	2,7	2,7			4,8	2,7	2,7		
17-bis		Fondo per interventi strutturali di politica economica	x	c		4,8	2,7	2,7			4,8	2,7	2,7			4,8	2,7	2,7		
CAPO.III - Disposizioni urgenti per le imprese																				
18	1-8	Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi	s	k	0,0	0,0	204,0	408,0	408,0	0,0	0,0	204,0	408,0	408,0	0,0	0,0	204,0	408,0	408,0	
18	9	Riduzione Fondo sviluppo e coesione- Quota nazionale programmazione 2014-2020	s	k	0,0	0,0	-204,0	-408,0	-408,0	0,0	0,0	-204,0	-408,0	-408,0	0,0	0,0	-204,0	-408,0	-408,0	
19	1 lett. a)	Modifiche alla disciplina relativa all'Aiuto alla crescita economica - ACE - IRES	e	t	0,0	-4,6	-5,8	-7,7	-6,3	0,0	-4,6	-5,8	-7,7	-6,3	0,0	-4,6	-5,8	-7,7	-6,3	
19	1 lett. b)	Modifiche alla disciplina relativa all'Aiuto alla crescita economica - ACE - Credito di imposta	s	k	0,0	22,7	49,2	77,6	106,0	0,0	22,7	49,2	77,6	106,0	0,0	22,7	49,2	77,6	106,0	
19	3	Riduzione Fondo sviluppo e coesione- Quota nazionale programmazione 2014-2020	s	k	0,0	-27,3	-55,0	-85,3	-112,3	0,0	-27,3	-55,0	-85,3	-112,3	0,0	-27,3	-55,0	-85,3	-112,3	
19	3	Aumento accise carburanti	e	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	7-bis	Sentenza Poste	s	k	535,0					535,0										
22	7-ter a)	Riduzione dotazione fondo art. 32 comma 1 DL 66/2014 - debiti enti territoriali	s	k	-260,0					-260,0										
22	7-ter b)	Riduzione dotazione fondo art.36, comma 2 DL 66/2014 - debiti Stato	s	c	-150,0					-150,0										
22	7-ter c)	Proventi maggiorazione di prezzo riscatto Nuovi Strumenti Finanziari	e	ext	125,0					125,0										
32	1	Fondo MEF garanzia dello Stato in favore di SACE	s	k	100,0															
32	1	Riduzione del fondo destinato alle garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'art. 37, c. 6, D.L. 66/2014	s	k	-100,0															
Entrate					e	125,0	26,4	24,4	13,8	25,2	125,0	-6,8	1,3	-11,7	-10,2	0,0	-6,8	1,3	-11,7	-10,2
Spese					s	125,0	25,5	23,5	12,9	14,3	125,0	-7,8	-3,5	-14,1	-12,7	0,0	-7,8	-3,5	-14,1	-12,7
SALDO						0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	1,0	4,8	2,4	2,5	0,0	1,0	4,8	2,4	2,5

ALLEGATO 2

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
C. 2568-A Governo, approvato dal Senato.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO IN RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO DEL RELATORE

Art. 1-bis.

Richiesta di chiarimenti del relatore

Al riguardo, tenuto conto, fra l'altro, dell'efficacia retroattiva della norma di interpretazione autentica, si rileva che la disposizione di cui al comma 13 in esame appare suscettibile di determinare possibili effetti finanziari negativi con riferimento alle tariffe rimosse a fronte dei controlli sanitari già effettuati. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Nulla da osservare con riferimento alle restanti disposizioni.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello stato

In merito alle osservazioni sul comma 16, si esclude la possibilità per la norma di determinare possibili effetti finanziari negativi con riferimento alle tariffe rimosse a fronte dei controlli sanitari già effettuati negli stabilimenti nazionali.

Articolo 3, commi 1-6

Richiesta di chiarimenti del relatore

Al riguardo poiché l'onere è limitato allo stanziamento previsto, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che le procedure da definire con apposito decreto ministeriale per l'ammissione al

beneficio siano idonee a garantire il rispetto dei previsti limiti di spesa. In proposito, tuttavia, si segnala:

- il credito d'imposta è riconosciuto per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due periodi d'imposta successivi e la copertura finanziaria è riconosciuta per le annualità 2014-2016. Sul punto, andrebbero forniti chiarimenti in relazione alle spese sostenute nel 2017 da parte dei soggetti che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;

- la norma non prevede una preventiva autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta che viene utilizzato in compensazione con modello F24. Sul punto, si chiedono maggiori chiarimenti circa le procedure applicabili che consentano, in presenza di un meccanismo di automatica fruizione del beneficio, il rispetto del limite di spesa a carico della finanza pubblica.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Si rinvia ai chiarimenti che potranno essere forniti in merito dal competente Dipartimento delle Finanze, segnalando ad ogni buon fine che le somme stanziare per consentire la fruizione del credito d'imposta in argomento saranno versate alla contabilità speciale n. 1778 (Fondi di bi-

lancio) gestita dall'Agenzia delle Entrate – Struttura di gestione. Successivamente, l'utilizzo di dette somme ha luogo quando i crediti d'imposta vengono materialmente fruiti dai contribuenti interessati, per riportare al lordo le somme versate dagli stessi con modello F-24. Pertanto, anche nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta avvenga nel 2017, comunque è assicurata la compensazione della relativa minore entrata mediante corrispondente versamento a valere sulla predetta contabilità speciale.

Inoltre, per quanto la norma non preveda una preventiva autorizzazione, non può ritenersi che l'agevolazione sia di tipo automatico: il decreto interministeriale di attuazione disciplinerà le modalità attuative delle misura, in modo tale da assicurare il rispetto del limite di spesa, anche attraverso idonei meccanismi di autorizzazione preventiva alla fruizione dell'agevolazione.

Risposta del Dipartimento delle Finanze

Il Servizio Bilancio della Camera chiede chiarimenti in relazione alle spese sostenute nel 2017 da parte dei soggetti che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare considerato che il credito d'imposta è riconosciuto per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due periodi d'imposta successivi e la copertura finanziaria è riconosciuta per le annualità 2014-2016.

Inoltre lo stesso Servizio Bilancio chiede chiarimenti circa le procedure applicabili che consentano, in presenza di un meccanismo di automatica fruizione del beneficio, il rispetto del limite di spesa a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in merito al primo punto, si evidenzia che la disposizione in esame si riferisce alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta che si conclude al 31 dicembre 2016, pertanto sono esclusi effetti sul bilancio dello Stato per l'anno 2017 anche con riferimento a quei contribuenti il cui periodo d'imposta non

coincide con l'anno solare. Del resto l'utilizzo delle somme stanziato sulla contabilità speciale ha luogo quando i crediti d'imposta vengono materialmente fruiti dai contribuenti interessati. Pertanto, anche nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta avvenga nel 2017, è comunque assicurata la compensazione della relativa minore entrata.

Con riferimento al secondo chiarimento richiesto dal Servizio Bilancio si evidenzia che sarà il decreto interministeriale di attuazione a disciplinare le modalità attuative delle misura, in modo tale da assicurare il rispetto del limite di spesa.

Articolo 4

Richiesta di chiarimenti del relatore

Nulla da osservare, nel presupposto che le competenze assegnate all'Ispettorato centrale repressione frodi prodotti agroalimentari, possano essere svolte a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Circa le richieste della Commissione, si conferma che le competenze assegnate all'Ispettorato centrale repressione frodi prodotti agroalimentari potranno essere svolte a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente.

Articolo 5, commi 1-12

Richiesta di chiarimenti del relatore

Al riguardo, per quanto attiene i profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l'onere è configurato come limite di spesa. A presidio del rispetto di tale limite viene espressamente previsto un meccanismo di erogazione e monitoraggio dell'incentivo, nonché la reiezione delle istanze in caso di raggiungimento (valutato anche su base pluriennale) del limite finanziario indicato. Ciò premesso, la RT fornisce i parametri utilizzati per la quantificazione

delle risorse in esame. A tal riguardo, appare necessario acquisire i seguenti chiarimenti:

- per quanto attiene al numero dei lavoratori del settore agricolo interessati, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, la RT afferma che il loro numero complessivo risulta di 315.808 unità. La RT riporta altresì la percentuale, pari al 67 per cento del totale, dei soggetti impiegati per meno di 102 giornate all'anno e, quindi, verosimilmente interessate al provvedimento in esame. La percentuale risultante è superiore alle 210.000 unità, cifra che si discosta da quella di circa 150.000 unità che sembra essere stata presa in esame dalla RT come base per la quantificazione della platea interessata;
- con riferimento alla percentuale del 10 per cento, applicata al complesso dei 150.000 lavoratori come sopra individuati e riguardante le unità che sono in possesso delle condizioni contrattuali necessarie per godere degli incentivi, andrebbe esplicitata la ratio alla base di tale percentuale;
- con riferimento al complesso degli oneri stimati, il totale delle minori entrate contributive potrebbe essere sottostimato. Secondo i parametri utilizzati dalla RT l'onere complessivo sembrerebbe attestarsi in circa 42 milioni di euro complessivi (15.000 euro X 19 euro giornaliera X 150 giorni).

Su tali aspetti appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Al riguardo si rinvia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché all'INPS ed al Ministero del lavoro.

Articolo 5, commi 13 e 14

Richiesta di chiarimenti del relatore

Al riguardo si segnala che la relazione tecnica non fornisce tutti gli elementi necessari per consentire una verifica della quantificazione ma si limita ad illustrare

la procedura adottata, indicando esclusivamente la platea di lavoratori complessivi potenzialmente interessati, e a fornire il risultato della elaborazione. Sul punto, pertanto, appaiono opportuni dei chiarimenti in merito alle ipotesi adottate circa la ripartizione della platea fra lavoratori impiegati al centro nord e quelli impiegati al sud nonché la ripartizione tra giovani o donne e altre lavoratori. Ciò in considerazione del fatto che la misura della deduzione forfetaria spettante varia in funzione delle suddette caratteristiche. Ulteriori chiarimenti andrebbero forniti in merito al numero dei lavoratori utilizzati per la stima degli effetti finanziari. Infatti, tenuto conto che tale dato è stato rilevato dal modello 770 relativo al 2011 sarebbe opportuno considerare, in via prudenziale, il possibile incremento dell'onere collegato ad un incremento del dato occupazionale. Ciò in considerazione del fatto che la norma introduce un'agevolazione a regime e che le imprese potrebbero essere incentivate a ricorrere in maggior misura al tipo di assunzione in argomento al fine di beneficiare della deduzione IRAP. Maggiori informazioni andrebbero fornite anche in merito all'utilizzo, ai fini della quantificazione, dell'aliquota standard fissata dalla normativa vigente (1,7 per cento), tenuto conto che le regioni hanno la facoltà di variare la predetta aliquota. Nel caso di aliquota media effettiva superiore a quella utilizzata, infatti, si determinerebbe una maggiore perdita di gettito dovuta sia alla maggiore misura dell'aliquota d'imposta sia alla maggiore capienza da parte delle imprese ai fini della fruizione del beneficio. Sul punto si chiede l'avviso del Governo. Andrebbero inoltre fornite delle precisazioni in merito agli effetti della disposizione nelle regioni dai piani di rientro del deficit sanitario. Per quanto riguarda l'ampliamento dell'ambito dei beneficiari introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, si prende atto di quanto indicato nella relazione tecnica. Si segnala, tuttavia, che l'aver considerato nella quantificazione originaria una platea più ampia di quella indicata nella norma

non appare rappresentare un profilo di prudenzialità, come indicato nella RT riferita agli emendamenti.

Risposta del Dipartimento delle Finanze

In merito alle osservazioni formulate dal servizio bilancio della Camera dei Deputati circa l'elaborazione dei dati utilizzati per la stima del comma 13 dell'articolo 5 si precisa quanto segue.

I dati utilizzati sono rilevati nei modelli di dichiarazione dei sostituti di imposta, Mod. 770 Semplificati, presentati nel 2012. Le elaborazioni sono state effettuate in capo ad ogni singolo lavoratore, rile-

vando per ciascuno il numero delle giornate lavorate oltre che l'età, il sesso ed il luogo di attività dell'impresa. Pertanto sono stati selezionati i lavoratori a tempo determinato con almeno 150 giornate lavorative impiegati nel settore agricolo. Dalla elaborazione è emersa una platea di lavoratori pari a 143.046 Unità Lavorative Anno (ULA) per i quali è possibile fruire della deduzione forfetaria di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 11 del D.lgs. 446/1997 per un importo pari al 50 per cento.

Di seguito si riporta il dettaglio dei lavoratori individuati:

LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO SETTORE AGRICOLO	
Nord	59.184
<i>di cui giovani fino a 35 anni e donne</i>	32.265
Sud	83.862
<i>di cui giovani fino a 35 anni e donne</i>	40.630

Agli importi afferenti la platea rilevata, così come ripartita anagraficamente e territorialmente è stata applicata un'aliquota ai fini Irap pari a 1,7 per cento.

In merito all'utilizzo dell'aliquota dell'1,7 per cento per effettuare la stima, essa appare congrua considerato che, a fronte di regioni che prevedono una maggiorazione dell'aliquota, essenzialmente per esigenze di rientro dal deficit sanitario, vi sono regioni che concedono regimi particolarmente agevolativi (*i.e.* la Sardegna con lo 0,51 per cento nel 2014). Sul tema della capienza, essa sembra non possa avere rilevanza, per il fatto che l'agevolazione sostanzia i suoi effetti sugli importi imponibili; semmai i maggiori importi agevolati potrebbero essere sterilizzati da eventuali fenomeni di capienza già incombenti sull'impresa.

Infine, circa la prudenzialità della stima si evidenzia che la relazione tecnica all'articolo 5 ha compreso, proprio ai fini di maggiore cautela, tutti i lavoratori della fattispecie indicata nella norma, impiegati in qualsivoglia tipologia di impresa nei settori di attività dell'agricoltura. Inoltre, l'aver esteso a tutti l'assunzione dell'esistenza di un contratto di lavoro di durata

almeno triennale, riveste un ulteriore carattere di prudenza che soccorre anche nel compensare la valutazione di eventuali effetti incentivanti al fine di ottenere i vantaggi previsti dalla disposizione.

Articolo 6

Richiesta di chiarimenti del relatore

Al riguardo, preso atto della conferma fornita dal Governo durante l'esame al Senato circa la sostenibilità finanziaria degli adempimenti aggiuntivi a carico dell'INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, appare utile acquisire maggiori elementi di valutazione in proposito circa le risorse effettivamente preposte alle attività della cabina di regia, al fine di valutare la congruità delle stesse agli adempimenti aggiuntivi disposti dalle norme in esame in capo all'Istituto di previdenza.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

In merito alla richiesta di acquisizione di maggiori elementi di valutazione circa le

risorse effettivamente preposte alle attività della cabina di regia, al fine di valutare la congruità delle stesse risorse rispetto agli adempimenti aggiuntivi previsti dalle disposizioni in esame in capo all'Istituto di previdenza, si rinvia all'Inps e al Ministero del Lavoro in qualità di amministrazione vigilante.

Articolo 6-bis

Richiesta di chiarimenti del relatore

Al riguardo, per quanto riguarda l'accesso al Fondo rotativo, si rileva che disposizioni in esame introducono una nuova finalizzazione su risorse già stanziata a legislazione vigente. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare opportuno acquisire conferma – che detta ulteriore finalizzazione non pregiudichi la realizzazione di progetti già avviati a valere sulle medesime risorse. Per quanto attiene all'introduzione di specifiche priorità per le imprese agricole organizzate secondo il contratto di rete nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Si conferma che l'ulteriore finalizzazione prevista dalla norma (investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali, agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete) non pregiudica la realizzazione di progetti già avviati a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca.

Articolo 7

Richiesta di chiarimenti del relatore

Commi 1-2

Al riguardo si segnala che alcune ipotesi adottate per la quantificazione degli effetti finanziari non appaiono supportati da ele-

menti oggettivi. Si chiedono, pertanto, chiarimenti circa i criteri di prudenzialità adottati tenuto conto che:

- si ipotizza che il 30 per cento dei contribuenti interessati pagherebbe un affitto corrispondente al valore minimo del range individuato in base ai dati MIPAAF (compreso tra un minimo di 250 euro ed un massimo di 1.000 euro). Tale ipotesi, in base alla quale è determinata la detrazione IRPEF media, rileva ai fini della determinazione dell'onere per le classi fino a 15 ettari;

- la misura della detrazione massima (pari a 1.200 euro annui), invece, è stata applicata alla sola classe « oltre 15 ha » cui corrisponde il 29,4 per cento del totale dei contribuenti considerati dalla RT. Tale ipotesi esclude che nella classe « da 10 a 15 euro » possano essere inclusi soggetti che fruirebbero della detrazione nella misura massima. Ulteriori chiarimenti andrebbero forniti in merito ai profili di cassa tenuto conto che la norma consente la fruizione del beneficio anche in caso di incapienza. Qualora tale fruizione sia consentita mediante compensazione con modello F24, gli effetti in termini di cassa potrebbero evidenziare un andamento diverso da quello costante indicato dalla relazione tecnica.

Si fa infine presente che, in base ai calcoli della relazione tecnica, il tetto degli 80 euro per ettaro è determinato in misura proporzionale in caso di frazione dell'unità di misura considerata (ettaro). Poiché la determinazione proporzionale non è espressamente indicata dalla norma, si chiedono conferme in proposito al fine di evitare che, in sede attuativa, possa essere considerato un numero di ettari arrotondato per eccesso con conseguenti maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Risposta del Dipartimento delle Finanze

In merito alla richiesta di chiarimenti circa i criteri di prudenzialità adottati in sede di stesura della relazione tecnica, si precisa che la stima dell'ammontare medio di detrazione per ettaro utilizzato, pari a

70,25 euro, è stata determinata sulla base di valori medi calcolati dal MIPAAF e che tale importo medio risulta molto vicino alla detrazione massima, pari a 80 euro, ammessa dalla novella normativa. Un ulteriore elemento circa il carattere prudenziale della stima si può individuare nella quota di soggetti giovani che prendono in affitto terreni agricoli e possiedono la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale: tale quota è stata raddoppiata rispetto alla quota generale (60 per cento in luogo di 30 per cento).

Per quanto riguarda i chiarimenti sul profilo di cassa, si è ipotizzato che l'intero ammontare della detrazione trovi capienza nell'imposta da versare.

Comma 3

Al riguardo si segnala che alcune ipotesi adottate per la quantificazione degli effetti finanziari non appaiono supportate da elementi oggettivi. Si chiedono, pertanto, chiarimenti circa i criteri di prudenzialità adottati con particolare riferimento all'abbattimento del 50 per cento del maggiore reddito dominicale (che viene applicato sul reddito dominicale escluso dalla base imponibile secondo la normativa vigente e che, pertanto, rappresenta il 35 per cento di 32,2 milioni) nonché sull'aliquota media marginale IRPEF indicata in misura pari al 27 per cento. Ulteriori chiarimenti appaiono necessari in merito alla iscrizione degli effetti nel prospetto riepilogativo, ai soli fini del fabbisogno e dell'indebitamento, del maggior gettito delle addizionali IRPEF. Non appaiono infatti chiare le motivazioni sottostanti la mancata iscrizione delle minori spese ai fini del saldo netto da finanziare in quanto:

- per quanto riguarda l'addizionale comunale IRPEF, tenuto conto che il patto di stabilità interno applicato agli enti locali rileva ai fini del saldo tra entrate e spese, gli effetti positivi sulla finanza pubblica si realizzano solo se alle maggiori entrate realizzate dagli enti locali corrisponde una riduzione di spesa per il bilancio dello Stato. Diversamente, infatti, considerando

che gli enti locali spenderanno tali maggiori somme, non si producono effetti positivi sui saldi di finanza pubblica;

- per quanto concerne l'addizionale regionale IRPEF, si fa presente che ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. n. 68/2011 (c.d. federalismo regionale) « gli interventi statali sulle basi imponibili [...] sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi ».

Risposta del Dipartimento delle Finanze

In merito alla richiesta di chiarimenti, si precisa che l'abbattimento del 50 per cento è stato utilizzato per tenere conto degli effetti conseguenti alla contestuale parziale abrogazione dell'esenzione IMU per i terreni agricoli e che è stato applicato sugli importi del reddito dominicale relativo alla tipologia interessata dalla norma. Pertanto, come giustamente indicato dalla Commissione, l'ammontare utile alla stima di tale reddito corrisponde al 35 per cento dell'intero importo.

Per quanto riguarda l'indicazione dell'aliquota marginale media del 27 per cento utilizzata nelle valutazioni del presente articolo, si precisa che la stessa aliquota è desunta mediante utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF.

Comma 4

Al riguardo si segnala che alcune ipotesi adottate per la quantificazione degli effetti finanziari non appaiono supportate da elementi oggettivi. Si chiedono, pertanto, chiarimenti circa i criteri di prudenzialità adottati con particolare riferimento all'abbattimento del 50 per cento del maggiore reddito dominicale (che viene applicato sul reddito dominicale escluso dalla base imponibile secondo la normativa vigente e che, pertanto, rappresenta il 35 per cento di 32,2 milioni) nonché sull'aliquota media marginale IRPEF indicata in misura pari al 27 per cento. Ulteriori chiarimenti appaiono necessari in merito alla iscrizione

degli effetti nel prospetto riepilogativo, ai soli fini del fabbisogno e dell'indebitamento, del maggior gettito delle addizionali IRPEF. Non appaiono infatti chiare le motivazioni sottostanti la mancata iscrizione delle minori spese ai fini del saldo netto da finanziare in quanto:

- per quanto riguarda l'addizionale comunale IRPEF, tenuto conto che il patto di stabilità interno applicato agli enti locali rileva ai fini del saldo tra entrate e spese, gli effetti positivi sulla finanza pubblica si realizzano solo se alle maggiori entrate realizzate dagli enti locali corrisponde una riduzione di spesa per il bilancio dello Stato. Diversamente, infatti, considerando che gli enti locali spenderanno tali maggiori somme, non si producono effetti positivi sui saldi di finanza pubblica;

- per quanto concerne l'addizionale regionale IRPEF, si fa presente che ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. n. 68/2011 (c.d. federalismo regionale) « gli interventi statali sulle basi imponibili [...] sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi ».

Su tali aspetti si chiede l'avviso del Governo.

Risposta del Dipartimento delle Finanze

In merito alla richiesta di precisazioni volte a chiarire i valori utilizzati nella relazione tecnica, si conferma che i dati sono stati desunti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2013, riferiti all'anno di imposta 2012 e che pertanto i redditi considerati per ottenere la stima tengono conto delle esclusioni dalla concorrenza alla formazione della base imponibile IRPEF.

Articolo 9

Richiesta di chiarimenti del relatore

Al riguardo andrebbero acquisite ulteriori informazioni volte a confermare la neutralità finanziaria della disposizione su

tutti i saldi di finanza pubblica. In particolare, con riferimento al saldo dell'indebitamento netto, si osserva che andrebbe chiarito se effetti negativi possano derivare da un aumento degli investimenti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici da parte di istituzioni universitarie o AFAM, a valere sui finanziamenti del fondo. Mentre questi ultimi costituiscono partite finanziarie e non rilevano pertanto sul saldo in esame, il loro utilizzo per finalità di investimento da parte delle predette amministrazioni pubbliche, non soggette al patto di stabilità interno, potrebbe incidere negativamente sul saldo economico. Analogamente, andrebbe chiarito se la prevista realizzazione di investimenti in edilizia scolastica da parte dei fondi di investimento chiusi, a valere sui finanziamenti del fondo in questione, possa determinare rischi di riclassificazione dei predetti fondi di investimento, o delle singole operazioni di investimento in edilizia scolastica da loro effettuati, all'interno del perimetro della PA. Andrebbe infine chiarito se la riduzione degli interessi sui finanziamenti, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, risulti suscettibile di incidere negativamente sull'indebitamento netto e se ulteriori effetti negativi possano derivare da eventuali commissioni aggiuntive in favore del gestore del fondo. Con riferimento al saldo di cassa, si prende atto di quanto affermato nella Nota di risposta del Governo in merito alla neutralità della disposizione rispetto agli andamenti tendenziali. In proposito andrebbe comunque chiarito quale sia il profilo temporale delle giacenze del Fondo considerato nelle previsioni tendenziali. Ove tale profilo, stimato alla luce degli andamenti pregressi del fondo, subisca delle riduzioni per effetto della norma in esame, grazie ad un più efficiente uso delle risorse disponibili, si determinerebbero effetti negativi sul fabbisogno. Con riferimento alle modifiche apportate dal Senato si segnala che l'obbligo, all'atto della sostituzione delle lampade semaforiche, di utilizzare lampade a risparmio energetico appare suscettibile di ridurre i consumi energetici degli enti

locali, ma potrebbe determinare maggiori oneri iniziali per la maggiore onerosità della tecnologia a LED, anche considerate le specifiche previste.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

In merito al primo punto non si ravvisano effetti negativi in quanto la programmazione degli investimenti da parte degli enti interessati avviene nell'ambito del quadro complessivo degli equilibri di finanza pubblica.

Per quanto concerne il secondo punto, si fa presente che con decreto previsto dal comma 8 dell'articolo in argomento verranno individuate le caratteristiche di strutturazione dei fondi immobiliari e delle operazioni che si intendono realizzare ai fini della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica, al fine di escludere rischi di riclassificazione dei predetti fondi di investimento.

Relativamente agli effetti della riduzione degli interessi sui finanziamenti, si fa presente che si escludono effetti finanziari negativi tenendo conto che il Fondo Kyoto è un fondo rotativo; pertanto, gli interessi percepiti sono destinati a rialimentare il fondo e ad essere destinati alla concessione di nuovi finanziamenti. Circa gli eventuali effetti negativi derivanti da commissioni aggiuntive in favore del gestore, si fa presente che ciò sia da escludere a seguito della prevista clausola di invarianza.

Infine, in relazione ai maggiori oneri che potrebbero derivare dall'uso della tecnologia LED si rinvia a quanto rappresentato in Relazione tecnica.

Articolo 10, commi 1-11 e 13

Richiesta di chiarimenti del relatore

Al riguardo, con riferimento al comma 7 si rileva quanto segue:

- la legislazione previgente prevedeva che a capo dell'ispettorato fosse preposto un dirigente di livello generale coadiuvato da due dirigenti del medesimo livello, mentre la formulazione attuale dell'articolo 17 del

decreto-legge n. 195/2009 si limita a stabilire che è istituita una direzione generale nel rispetto delle vigenti dotazioni organiche dei dirigenti;

- la relazione tecnica afferma che l'istituzione della direzione generale non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto avverrà nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica non reca, però un esplicito riferimento alle dotazioni finanziarie;

- tanto la precedente quanto la nuova formulazione della norma modificata dal comma 7 (ossia l'articolo 17, comma 2, del DL 195/2009) conservano un periodo volto alla copertura degli oneri recati dalla disposizione medesima. Tuttavia mentre la copertura prevista dalla normativa previgente appariva evidentemente preordinata alla copertura delle spese recate dall'incremento di tre unità della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, la nuova formulazione non consente di comprendere la destinazione prevista per l'autorizzazione di spesa concessa.

Ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare per quanto riguarda la posizione di vertice, dal momento che la retribuzione di posizione di un direttore generale del Ministero dell'ambiente appare essere analoga a quella corrisposta all'ispettore generale. A fini conoscitivi, tuttavia, risulterebbe utile che fosse chiarito se l'onere indicato dall'articolo 17, comma 2, del DL 195/2009 sia ancora collegato – anche a seguito della riformulazione recata dal comma 7 in esame – alla remunerazione di tre dirigenti di prima fascia ovvero se la spesa possa essere riarticolata, nell'utilizzo, in funzione della struttura organizzativa prescelta per la istituenda direzione generale. Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica non fornisce elementi volti a suffragare l'ipotesi che la facoltà della Presidenza del Consiglio dei ministri di avvalersi di un'apposita struttura di missione, ai sensi del comma 11, possa essere esercitata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In risposta ad un'analoga richiesta di chiarimenti, avanzata nel corso dell'esame presso il Senato, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si è limitato a rinviare ai chiarimenti forniti dalla Presidenza del Consiglio che non appaiono pervenuti.

Nulla da osservare con riferimento alle disposizioni recate dal comma 9, che prevedono il completamento di alcuni interventi messa in sicurezza del territorio entro il 31 dicembre 2015. Sul punto la Ragioneria generale dello Stato ha chiarito che gli interventi in questione riguardano opere già programmate ed in corso di realizzazione, per le quali era già stato preventivato il mancato rispetto della conclusione nei termini previsti. Gli effetti della proroga sono, sempre secondo la RGS, già scontati sui saldi di finanza pubblica.

Con riguardo alla clausola di invarianza inserita al comma 13 si rileva, come più volte osservato nel passato, che la sua apposizione dovrebbe essere accompagnata da una serie di dati ed elementi idonei a individuare le voci di spesa ed a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già disponibili e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Comma 7: Si rappresenta che la prevista istituzione di una direzione generale presso il Ministero dell'Ambiente in luogo dell'Ispettorato generale viene attuata nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche dei dirigenti e pertanto l'eventuale rimodulazione delle stesse potrà essere prevista dal competente Ministero dell'Ambiente in sede di regolamento di organizzazione con invarianza degli oneri. Per maggiori dettagli si rinvia pertanto al ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

Comma 11: in relazione ai chiarimenti richiesti in merito alla facoltà della Presidenza del Consiglio dei Ministri di avvalersi di un'apposita struttura di missione si ribadisce il rinvio alla Presidenza stessa.

Articolo 10

Commi da 13-bis a 13-quater

Richiesta di chiarimenti del relatore

Al riguardo si rileva che le norme sembrano presupporre una corrispondenza fra la minore spesa di 6 milioni e l'esclusione delle province di Genova e di La Spezia dall'elenco dei territori destinatari dei finanziamenti per la ricostruzione. Si osserva che non sono disponibili i dati e gli elementi posti alla base di tale ipotesi di corrispondenza.

In ordine alle nuove finalizzazioni di spesa previste dal testo non si formulano osservazioni, nel presupposto che le risorse in esame, di conto capitale, siano integralmente utilizzate nel 2014: diversamente, potrebbe verificarsi un disallineamento temporale fra gli oneri e la relativa copertura finanziaria. Si ricorda che, ai fini della copertura finanziaria, l'onere di 20 milioni è ricompreso in un insieme di norme (articolo 1, commi 346-351, della legge 147/2013) la cui compensazione è assicurata (v. successivo comma 375) mediante i risparmi accertati per la riduzione dei contributi pubblici ai partiti politici nel 2013.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Al riguardo, si rileva che il Dipartimento della Protezione Civile ha fatto una ricognizione, relativamente alla Regione Liguria, degli eventi occorsi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 per i quali è subentrata la dichiarazione dello stato di emergenza, di cui le province di Genova e La Spezia sono invece prive. Pertanto il citato Dipartimento ha provveduto a definire i fabbisogni per la Regione Liguria per l'av-

vio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti, quantificandoli in 6 milioni di euro.

Si conferma che le risorse in esame saranno integralmente utilizzate nel 2014.

Articolo 11

Comma 5

Richiesta di chiarimenti del relatore

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione nel presupposto – su cui appare utile acquisire conferma dal Governo – che il differimento di termini in esame sia compatibile con la normativa comunitaria di settore, al fine di evitare per l'Italia l'apertura di una procedura di infrazione.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

In relazione alla compatibilità del differimento dei termini in esame con la normativa comunitaria di settore, si rinvia al Dipartimento per le Politiche Comunitarie e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 11

Comma 8

Richiesta di chiarimenti del relatore

Al riguardo si osserva che la norma non specifica che, a fronte del trasferimento delle funzioni statali alla regione Lombardia, con riferimento alla porzione di parco di sua competenza, si provveda al trasferimento di corrispondenti risorse e con conseguente adeguamento dei vincoli di spesa del patto di stabilità interno. Andrebbe pertanto chiarito se gli oneri relativi a tali funzioni restino a carico della regione. In tal caso, la norma determinerebbe un aumento dei risparmi imposti alla regione stessa rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2014. Ove invece si prevedesse il trasferimento in capo alla regione Lombardia delle risorse statali inerenti le funzioni trasferite,

si determinerebbero oneri non coperti sul bilancio dello Stato. Con riferimento alle province autonome di Trento e Bolzano, si segnala che la limitazione delle funzioni loro trasferite alla sola quota di parco che insiste sui rispettivi territori, riduce corrispondentemente, rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2014, gli oneri di cui si fanno carico le predette province a titolo di concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Andrebbe pertanto chiarito se si mantenga in ogni caso l'invarianza della quota di risparmi imposta alle predette province ai sensi della citata legge di stabilità per il 2014. Andrebbe in particolare chiarito se tale invarianza sia ottenuta, ai sensi del comma 508 della citata legge di stabilità, a valere su un aumento della riserva erariale delle entrate spettanti alle predette province autonome, a compensazione del mancato accollo integrale, da parte delle stesse province, degli oneri inerenti il parco nazionale dello Stelvio.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

In proposito, si fa presente che tali profili saranno definiti nell'ambito dell'intesa prevista dalla disposizione con le Regioni interessate, nel rispetto della clausola di invarianza di cui all'ultimo periodo del comma.

Articolo 11

Commi 9-11

Richiesta di chiarimenti del relatore

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame sono a carattere prevalentemente ordinamentale, intervenendo sulle modalità di autorizzazione e di comunicazione in materia di impianti termici civili. Per quanto attiene alla dotazione di elementi utili al risparmio energetico relativa agli impianti termici in uso presso amministrazioni pubbliche, appare utile acquisire dal Governo una valutazione circa i possibili oneri non previsti connessi all'adeguamento richiesto.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Si rinvia alla Relazione Tecnica, rilevando che l'introduzione di precisazioni sugli elementi utili al risparmio energetico non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12**Commi 1-3****Richiesta di chiarimenti del relatore**

Al riguardo si osserva che l'articolo 27 della legge n. 136/1999 stabilisce che le somme che il committente è tenuto a versare per lo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, destinate a garantire il funzionamento della Commissione di cui al testo in esame, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le somme possono essere riutilizzate esclusivamente per le spese attinenti alla valutazione ambientale. Da quanto sopra esposto si evince che le somme rimangono nella disponibilità del Ministero che potrebbe utilizzare anche per potenziare le capacità operative della Commissione. I risparmi ipotizzati dalla relazione tecnica apparirebbero dunque contabilizzabili solo a consuntivo in assenza di un meccanismo di versamento all'entrata della minore spesa ipotizzata. Su tale aspetto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Risposta

Non disponibili elementi di risposta.

Articolo 12**Comma 4****Richiesta di chiarimenti del relatore**

Al riguardo risulterebbe opportuno che il Governo confermi che dall'accelerazione di spesa, che si determina, come affermato dalla relazione tecnica, in relazione all'introduzione delle norme in esame, non producano effetti rilevanti sul saldo di fabbisogno.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Si segnala che si tratta di un'accelerazione procedurale dovuta alla necessità di utilizzare le risorse dell'Unione Europea nell'ambito della programmazione 2007-2013 entro i termini previsti per evitare il disimpegno automatico e che pertanto non si determinano effetti negativi sul fabbisogno.

Articolo 12**Comma 4-bis****Richiesta di chiarimenti del relatore**

Al riguardo, pur rilevando che le norme appaiono avere carattere ordinamentale, risulterebbe opportuno che il Governo chiarisse se le stesse determinino effettivamente una accelerazione di spesa e, in caso di risposta positiva, se tale accelerazione risulti già scontata nei tendenziali. Tale chiarimento è volto ad escludere eventuali effetti sul saldo di fabbisogno.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Si conferma la natura ordinamentale delle disposizioni, che riportano l'accelerazione della spesa quale mera finalità, proprio al fine di assicurare un profilo temporale della spesa coerente con i tendenziali.

Articolo 13, comma 4**Richiesta di chiarimenti del relatore**

Al riguardo, anche alla luce delle modifiche ed integrazioni apportate alla norma in prima lettura al Senato, non si hanno osservazioni da formulare stante il contenuto procedurale di tale disposizione e nel presupposto, che appare trasparire dalla dettato della medesima, che l'applicazione di meccanismi semplificati per l'individuazione delle attività di trattamento che consentono ad un rifiuto di non essere più considerato tale ai fini del suo riutilizzo avvenga nel rispetto di quanto a riguardo

previsto nell'ordinamento europeo, con specifico riferimento ai regolamenti attuativi della dir. 2008/98/UE.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Relativamente alla richiesta di conferma che l'applicazione dei meccanismi semplificati per l'individuazione delle attività di trattamento che consentono ad un rifiuto di non essere più considerato tale ai fini del suo utilizzo avvenga nel rispetto dell'ordinamento comunitario, con specifico riferimento ai regolamenti attuativi della direttiva 2008/98/UE, si rinvia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Comma 4-bis

Richiesta di chiarimenti del relatore

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare stante il contenuto procedurale di tale disposizione e nel presupposto, sul quale si ravvisa l'opportunità di una conferma Governativa, della compatibilità delle disposizioni introdotte in materia di sistemi collettivi di gestione dei RAEE con quanto specificamente previsto nell'ordinamento europeo in materia ambientale e di concorrenza.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Relativamente alla compatibilità delle disposizioni introdotte in materia di sistemi collettivi di gestione dei RAEE con quanto previsto dall'ordinamento europeo in materia ambientale e di concorrenza si rinvia al Dipartimento per le Politiche comunitarie e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Comma 4-ter

Richiesta di chiarimenti del relatore

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare stante il contenuto procedurale di tale disposizione e nel presupposto, sul quale si ravvisa l'opportunità di una conferma Governativa, della compatibilità

delle disposizioni introdotte in materia di utilizzo di materia prima secondaria in attività di recupero di fondi stradali, ferroviari e aeroportuali con quanto specificamente previsto nell'ordinamento europeo.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Relativamente alla compatibilità delle disposizioni introdotte in materia di utilizzo di materia prima secondaria in attività di recupero fondi stradali, ferroviari e aeroportuali con quanto previsto dall'ordinamento europeo si rinvia al Dipartimento per le politiche comunitarie e al ministero per la tutela del territorio e del mare.

Comma 9

Richiesta di chiarimenti del relatore

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare preso atto di quanto riferito dalla RT nel presupposto, su cui appare opportuna una conferma da parte del Governo, che le risorse del Fondo siano adeguate a far fronte agli impegni finora assunti dalle Amministrazioni competenti.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Si conferma che le risorse del Fondo sono adeguate a far fronte agli impegni finora assunti dalle Amministrazioni competenti.

Articolo 14

Richiesta di chiarimenti del relatore

Al riguardo, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti con la documentazione tecnica fornita al Senato, si rileva la necessità di acquisire dal Governo elementi di valutazione in merito ai seguenti profili:

- nell'ipotesi di requisizione in uso degli impianti e di avvalimento temporaneo del personale addetto, ai sensi del comma 1, andrebbe chiarito se sussista l'eventualità che si determinino oneri per la finanza pubblica nei casi in cui la situazione giuridico – finanziaria dell'impresa titolare degli impianti non consenta di porre

a carico della stessa le relative spese. Si rileva altresì che la RT allegata al maxielemento fa riferimento al pagamento da parte del soggetto che effettua la requisizione degli oneri di gestione dell'impianto e del personale. In proposito appare necessario un chiarimento al fine di escludere oneri per la finanza pubblica;

- riguardo alla nomina del Commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Salerno (comma 4), posto che ai relativi oneri si fa fronte con le risorse stanziare per la realizzazione dell'opera, andrebbe chiarito se le spese per il finanziamento delle attività complessivamente svolte dal Commissario possano essere sostenute a valere sulle risorse disponibili per il termovalorizzatore senza pregiudicare la realizzazione della medesima opera.

Appare altresì utile una conferma che le spese per il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) previste dal comma 2 possano essere imputate integralmente alle imprese interessate, assicurando comunque l'allineamento temporale tra oneri previsti e contributi versati dalle imprese.

In merito alle ulteriori disposizioni introdotte dal Senato si fa presente quanto segue:

- riguardo al comma 2-bis, la RT precisa che gli oneri economici sono contenuti nell'ambito delle risorse disponibili, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nello stato di previsione del Ministero al netto di quanto già versato. In proposito appare necessario disporre di una quantificazione, anche di massima, di detti oneri, con particolare riguardo all'indennizzo da corrispondere alla società concessionaria del SISTRI nonché elementi riguardo all'idoneità delle risorse disponibili a farvi fronte, anche sotto il profilo temporale;

- in merito ai commi 3-bis e 3-ter e da 8 ad 8-sexies, andrebbe acquisita conferma della compatibilità di tali disposizioni con

la normativa europea, al fine di escludere oneri connessi ad eventuali procedure di infrazione.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Comma 1: al riguardo, si conferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del soggetto utilizzatore, anche in caso di difficoltà giuridico-finanziaria dell'impresa titolare degli impianti, avuto riguardo alla circostanza che l'avvalimento del personale non determina costituzione di rapporti di lavoro in capo all'ente utilizzatore di cui rimane invece titolare l'impresa.

Comma 2: Si conferma che le spese per il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) previste dal comma 2 possono essere imputate integralmente alle imprese interessate, assicurando comunque l'allineamento temporale tra oneri previsti e contributi versati dalle imprese. Si rinvia anche ai dettagli che potranno essere forniti dal competente Ministero dell'ambiente.

Comma 2-bis: Circa la richiesta di quantificazione degli oneri, con particolare riguardo all'indennizzo da corrispondere alla società concessionaria del SISTRI nonché elementi riguardo all'idoneità delle risorse disponibili a farvi fronte, anche sotto il profilo temporale, si rinvia al Ministero dell'ambiente.

Commi 3-bis e 3-ter e da 8 ad 8-sexies: In relazione alla richiesta di conferma della compatibilità di tali disposizioni con la normativa europea, al fine di escludere oneri connessi ad eventuali procedure di infrazione, si rinvia al Dipartimento per le politiche comunitarie.

Comma 4: In relazione alla nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della provincia di Salerno, la Commissione sostiene che, posto che ai relativi oneri si fa fronte con le risorse stanziare per la realizzazione dell'opera, andrebbe chiarito se le spese per il finanziamento delle attività complessivamente

svolte dal Commissario possano essere sostenute a valere sulle risorse disponibili per il termovalorizzatore senza pregiudicare la realizzazione della medesima opera.

Al riguardo si conferma che le attività complessivamente svolte dal Commissario sono sostenute a valere sulle risorse disponibili per l'opera, senza pregiudicarne la realizzazione.

Articolo 16

Comma 3-bis

Richiesta di chiarimenti del relatore

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto, del quale si chiede conferma al Governo, che l'estensione delle deroghe alla caccia sui terreni coperti in tutto o in parte di neve in favore dell'attività venatoria di selezione agli ungulati, sia compatibile con quanto previsto nell'ambito dell'ordinamento europeo.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Si rinvia ai maggiori dettagli che potranno essere forniti dalle Amministrazioni interessate e dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 17

Richiesta di chiarimenti del relatore

Al riguardo non si formulano osservazioni, nel presupposto che le modifiche apportate alla normativa in vigore non comportino attività ulteriori in capo alle amministrazioni interessate, ovvero che le medesime possano essere svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Sul punto andrebbe acquisita una conferma dal Governo.

Risposta (da Relazione tecnica al maxielementamento)

Al riguardo, nel sottolineare che tali modifiche si sono rese necessarie per garan-

tire il rispetto della normativa comunitaria in materia, si conferma che le attività di cui alle disposizioni in esame verranno effettuate nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 18

Commi 1-9

Richiesta di chiarimenti del relatore

Al riguardo si segnala che in base ad una verifica della procedura indicata dalla relazione tecnica, il valore del credito d'imposta indicato nel prospetto risulta lievemente inferiore a quello che si ottiene in base ai calcoli matematici e alle informazioni fornite. Infatti, applicando al valore degli investimenti considerato dalla RT (20 miliardi di euro) l'abbattimento di 2/3 per tenere conto della particolare congiuntura e dell'andamento degli investimenti rilevato dall'ISTAT, il valore del credito d'imposta risulterebbe pari a 2 miliardi. Tale importo è stato ulteriormente ridotto dalla RT di 1/3 per escludere gli investimenti di valore inferiore a 10.000 euro. Pertanto, considerando la ripartizione del beneficio in tre anni, e la competenza ripartita tra il secondo semestre 2014 e il primo semestre 2015 si ottiene: 2.000 euro x 2/3: 2 semestri: 3 rate = 222 mln di euro (anni 2016 e 2019) cui corrisponde un onere di 444 mln per le annualità 2017 e 2018. Ferma restando la necessità di fornire chiarimenti in merito alla quantificazione effettuata, appaiono inoltre necessari alcuni chiarimenti in merito alla scelta di alcuni parametri e, in particolare, ai suoi profili di prudenzialità. In proposito, tenuto conto che a fronte di investimenti ex post verificati con riferimento all'agevolazione introdotta per gli anni 2009- 2010 pari a 22,3 miliardi la relazione tecnica quantifica il credito d'imposta in esame su un ammontare di investimenti di 8,2 miliardi (ossia meno del 40 per cento), si fa presente:

- applicazione della riduzione del 10,6 per cento dovuta all'andamento degli investimenti rilevati dall'Istat. Sul punto si se-

gnala che tale riduzione potrebbe essere stata determinata dai più elevati acquisti effettuati nel periodo interessato dall'agevolazione; in tale ipotesi, pertanto, sarebbe opportuno non applicare la suddetta riduzione in quanto la presenza di una agevolazione fiscale potrebbe, viceversa, incentivare l'acquisto dei beni interessati;

- abbattimento di 1/3 operato per tenere conto della particolare contingenza economica e della difficoltà di accesso al credito. Sul punto si segnala che, a fini prudenziale, sarebbe opportuno considerare in misura più limitata tale abbattimento anche alla luce del fatto che le previsioni macroeconomiche registrano, in linea generale, una seppur lieve ripresa dell'economia;

- ulteriore abbattimento di 1/3 operato per tenere conto degli acquisti di importo inferiore a 10.000 euro. Sul punto, andrebbero considerati i possibili comportamenti dei soggetti beneficiari i quali sarebbero incentivati ad acquistare beni di valore superiore al predetto tetto al fine di fruire del beneficio introdotto. Tali aspetti appaiono rilevanti anche ai fini della compensazione finanziaria degli oneri tenuto conto che l'eventuale ricorso alla clausola di salvaguardia comporta una revisione del piano di investimenti da parte del CIPE e che tale meccanismo presenta maggiori difficoltà in presenza di maggiori scostamenti tra previsioni ed oneri rilevati dall'attività di monitoraggio.

Si fa presente, inoltre, che la relazione tecnica non considera gli effetti di minor gettito, in termini di imposte dirette ed IRAP, recati dai maggiori investimenti effettuati dai contribuenti che intendono beneficiare dell'agevolazione in esame. Si segnala, infine, che la norma contenuta nel comma 7 – in base al quale la indebita fruizione del credito d'imposta in relazione ad un bene trasferito fuori dall'Italia ovvero ceduto prima del secondo periodo d'imposta dall'acquisto determina l'obbligo di versare la quota fruita in sede di dichiarazione dei redditi – potrebbe incentivare comportamenti elusivi diretti a

fruire del beneficio in una annualità salvo poi versare quanto indebitamento fruito, senza sanzioni né interessi, l'anno successivo insieme al saldo della dichiarazione dei redditi.

Risposta del Dipartimento delle Finanze

In merito alle osservazioni formulate circa le quantificazioni degli effetti finanziari connessi alla proposta di introdurre un credito d'imposta per le imprese che investono in beni strumentali nuovi si precisa quanto segue.

I dati sugli investimenti agevolabili sono stati ricavati dalle elaborazioni dei modelli di dichiarazione Unico degli anni di imposta 2009 e 2010, anni di vigenza dell'agevolazione *cd* Tremonti-*ter* (articolo 5 del DL 78/2009). In particolare il dato di oltre 22 miliardi di investimenti agevolati del settore Ateco 28 sono risultati dalla lettura dei Quadri RS presentati dai contribuenti Società di capitali (RS rigo 102 anno d'imposta 2010 e RS rigo 141 per l'anno d'imposta 2009), Società di Persone (RS rigo 23 per entrambi gli anni d'imposta), Persone Fisiche (RS rigo 29 per entrambi gli anni d'imposta) ed Enti Non Commerciali (RS rigo 13 per entrambi gli anni d'imposta). L'attualizzazione di tali importi è stata effettuata ricorrendo a parametri oggettivi (le rilevazioni Istat dell'andamento degli investimenti) e ad elementi inevitabilmente soggettivi, comunque sempre improntati a criteri di conoscenza e cautela, quali il continuo trend fortemente decrescente degli investimenti soprattutto nel settore manifatturiero, la difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, la considerazione dei soli investimenti di più rilevante dimensione, il fatto che nel calcolo degli investimenti eccedenti la media non sono compresi i capannoni industriali, i quali hanno costituito, nei confronti della Tremonti-*bis*, una componente significativa.

Pertanto l'ammontare di circa 8,2 miliardi di euro posto a base del calcolo del credito di imposta appare fortemente prudenziale, nonché auspicabile.

Inoltre, per quanto riguarda i possibili effetti indotti dalla norma agevolativa,

con riferimento ai maggiori ammortamenti per gli investimenti addizionali, si ritiene che il particolare limitato respiro temporale dell'agevolazione, già in vigore dal luglio 2014 e fino al primo semestre dall'anno successivo, e il riferimento agli investimenti di consistente importo, superiori a 10.000 euro, non abbiano la caratteristica di indurre modifiche nella pianificazione degli investimenti delle imprese nel breve periodo.

Infine, circa la possibilità di comportamenti elusivi relativi ai casi di indebita fruizione del credito di imposta previsti al comma 7, essi appaiono meramente eventuali ed aleatori nella loro entità, tali da poter essere inclusi nei loro ipotizzabili effetti nel complesso della stima prodotta.

Articolo 18

Comma 9-bis

Richiesta di chiarimenti del relatore

Al riguardo appaiono opportuni dei chiarimenti in merito alle modalità di copertura finanziaria previste dalla lettera *b*) anche alla luce delle questioni sollevate dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Nota del 25 luglio 2014.

Articolo 19

Richiesta di chiarimenti del relatore

Al riguardo, in via preliminare, in merito alle modifiche apportata nel corso dell'esame in prima lettura, in particolare con riferimento al comma 2, appare opportuno che il Governo chiarisca se la modifica dell'ambito applicativo del beneficio di cui al comma 1, lettera *a*) (che considera in luogo delle società ammesse alla quotazione dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, quelle già ammesse a quotazione ma le cui azioni sono negoziate dalla medesima data) possa modificare le ipotesi assunte alla base della stima degli effetti di gettito e conseguentemente la quantificazione degli stessi. Con riferimento, invece, all'estensione della agevolazione ACE, di cui al comma 1, lettera *a*), alle imprese con azioni ammesse alle ne-

goziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione, non si formulano osservazioni alla luce di quanto precisato dalla RT allegata al maxiemendamento. In merito alla quantificazione degli effetti di gettito effettuata in sede di RT allegata al testo originario si osserva quanto segue:

- con riferimento alla lettera *a*) si rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi poste alla base della stessa. Si evidenzia tuttavia che la stima degli effetti di gettito appare riferita ad uno schema ipotetico caratterizzato da elementi di rigidità (imprese che si quotano 10 per cento l'anno e incremento del capitale pari al 50 per cento dell'incremento del primo anno). Pur tenendo di quanto affermato nella Nota del dipartimento finanze, andrebbe valutata la possibilità, considerando anche il possibile effetto incentivante dell'agevolazione in esame, che la quantificazione degli effetti negativi sia suffragata da ipotesi che tengano conto di un maggior margine di flessibilità al fine di evitare una possibile sottostima degli effetti stessi. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo;

- con riferimento alla lettera *b*) si rileva che la quantificazione non appare completamente verificabile. La RT e la Nota del dipartimento finanze fanno riferimento, infatti, all'effettuazione di una verifica della capienza del credito nell'IRAP. Tuttavia, tale procedimento non appare immediatamente riscontrabile nel processo quantificativo. Appare, pertanto, opportuno, al fine di verificare la stima effettuata che vengano forniti elementi di maggior dettaglio circa il procedimento adottato con particolare riferimento al confronto effettuato tra il credito spettante ogni anno e la capienza IRAP corrispondente;

- sempre con riferimento alla quantificazione degli effetti relativi al comma 1, lettera *b*), andrebbe, inoltre, acquisita una conferma in merito alla prudenzialità dell'ipotesi di non considerare i contribuenti facente parte di un consolidato fiscale.

Infine con riferimento alle risorse utilizzate a copertura delle disposizioni in esame si rileva:

- con riferimento all'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo volti a verificare che la dinamica di spesa per la nuova finalità indicata sia compatibile con quella scontata nel prospetto riepilogativo in relazione alle risorse del Fondo, i cui effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto risultano ridotti rispetto agli effetti scontati in termini di saldo netto da finanziare. Andrebbe altresì confermata la compatibilità della predetta destinazione di spese con la programmazione del Fondo sviluppo e coesione;

- con riferimento all'aumento dell'aliquota di accisa sulla benzina, pur tenendo conto che lo stesso è a decorrere dal 2019, alla luce dei numerosi incrementi subiti recentemente dall'accisa (comma 487 della legge 228/2012 e articolo 61 del DL 69/2013) andrebbe valutato il possibile effetto negativo che un ulteriore aumento potrebbe provocare sul consumo con conseguenti effetti negativi sul gettito atteso.

Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Risposta del Dipartimento delle Finanze

In merito alle osservazioni formulate dal servizio bilancio della Camera circa le quantificazioni degli effetti finanziari connessi alla proposta di modifica alla disciplina ACE si precisa quanto segue.

Per la stima alla modifica apportate alla lettera *a)* del comma 1, che considera in luogo delle società ammesse alla quotazione dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, quelle già ammesse alla quotazione ma le cui azioni sono negoziate dalla medesima data si ribadisce quanto già precisato dalla RT allegata al maxiemendamento considerando congrua l'ipotesi di stima utilizzata secondo l'interpretazione per cui la modifica intenda far partecipare all'agevolazione anche le nuove quotate ammesse alla quotazione

nei mesi precedenti l'introduzione della normativa. In relazione alla metodologia di stima si ribadisce che le ipotesi utilizzate, in linea con le ipotesi indicate in uno studio Consob « Missione – “Finanza per la crescita” – Contributo dei partecipanti al progetto “Più Borsa” », seppur rigide e schematiche sono state considerate ampiamente prudenziali anche rispetto al numero annuale di nuove quotate e quindi abbastanza flessibili da assorbire anche il possibile effetto incentivante dell'agevolazione in esame.

In merito alla quantificazione associata al comma 1, lettera *b)*, si è proceduto attraverso una microsimulazione per verificare la capienza del credito rispetto all'ammontare di IRAP dei soggetti beneficiari (società di capitali e di persone, persone fisiche). Per ogni singolo contribuente non appartenente ad un consolidato fiscale, sono state individuate le eccedenze ACE riportate agli esercizi successivi e la quota di IRAP dovuta per il medesimo anno di imposta; applicando l'aliquota IRES alle eccedenze così rilevate è stato individuato il credito massimo ottenibile dalla trasformazione, nell'ipotesi che l'IRAP dovuta nei successivi quattro esercizi sia di importo pari a quella del primo esercizio, il credito massimo utilizzabile a copertura dell'IRAP è stato stimato come il minore tra il credito massimo e la somma dell'IRAP dovuta nei cinque esercizi. Sempre con riferimento al comma 1, lettera *b)* si evidenzia come la scelta di escludere le imprese appartenenti ad un consolidato fiscale dalla trasformazione delle eccedenze in credito di imposta utilizzabile a copertura dell'IRAP dovuta, sia conseguente alla considerazione di un comportamento economico razionale di tali soggetti che trovano nel trasferimento al consolidato una rapida trasformazione delle eccedenze ACE dei singoli partecipanti in minore imposta, infatti dai dati Unico 2013 Società di capitali – dati provvisori, si evidenzia come di 327 milioni di euro di eccedenze trasferite al consolidato circa 310 milioni di euro abbiano ridotto il reddito imponibile nello stesso periodo di imposta.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Si conferma la compensazione della dinamica della spesa finanziata con quella della copertura proposta a decorrere dal 2015.

Inoltre, nel rinviare alla competente Presidenza del Consiglio, si ritiene che la spesa sia compatibile con la programmazione del Fondo sviluppo e coesione trattandosi di interventi per lo sviluppo economico del Paese, in linea con le finalità del Fondo stesso.

Articolo 19-bis**Richiesta di chiarimenti del relatore**

Al riguardo si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica sebbene si ravvisi l'opportunità di chiarire l'ambito applicativo del comma 4 sia dal punto di vista soggettivo (cosa si intenda per amministrazioni titolari di banche dati certificanti) che dal punto di vista funzionale (modalità riferite a « garantire l'accesso »). In tale ottica l'assenza di oneri può essere ipotizzata nel caso in cui l'amministrazione certificante sia libera di fornire la documentazione richiesta sulla base delle tecnologie di cui materialmente dispone e non sia obbligata ad adottare individuate soluzioni tecnologiche.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Al riguardo, fermo restando quanto rappresentato nella relazione tecnica in ordine all'invarianza della spesa, si rinvia agli ulteriori chiarimenti che saranno forniti dalle Amministrazioni interessate.

Articolo 20**Richiesta di chiarimenti del relatore**

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dato il carattere ordinamentale delle disposizioni e nel presupposto, su cui appare opportuna una conferma, che dal finanziamento del OIC non possano in nessun caso derivare riflessi negativi per la finanza pubblica.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Al riguardo si conferma che la norma non arrecherà effetti finanziari negativi per la finanza pubblica in quanto trattasi di soggetto di diritto privato, finanziato con contributi di privati, sia pure intermediati dal sistema camerale.

Risposta del Dipartimento del Tesoro

Il Servizio Bilancio della Camera, procedendo alla verifica delle quantificazioni di spesa previste dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, in corso di conversione, nell'esprimersi sulle misure di cui all'articolo 20, in particolare su quelle di natura contabile recanti il riconoscimento del ruolo e delle funzioni svolte dall'Organismo Italiano contabilità (comma 2 e successivi) ritiene opportuno, nel presupposto che trattasi di norme di carattere ordinamentale, ricevere conferma circa l'assenza di nuovi oneri e la neutralità delle disposizioni per la finanza pubblica.

Al riguardo si conferma che l'articolo 9-ter introdotto nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, disciplina le modalità di finanziamento dell'Organismo Italiano Contabilità replicando esattamente quanto già disposto nei commi 86, 87 e 88 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008) che, di conseguenza, sono abrogati. Trattasi pertanto di mera trasposizione di disposizioni già esistenti dalle quali non possono derivare riflessi negativi per la finanza pubblica.

Articolo 21**Commi 1 e 2****Richiesta di chiarimenti del relatore**

Al riguardo, pur prendendo atto dell'indicazione contenuta nella relazione tecnica, appare opportuno che vengano forniti dati ed elementi quantitativi volti a verificare l'asserita neutralità finanziaria delle disposizioni in esame. In proposito, si rileva che le fattispecie in esame appaiono essere, almeno in parte, considerate ai fini della

stima del maggior gettito atteso dall'applicazione dell'incremento dell'aliquota, a decorrere dal 1° luglio 2014, sui proventi finanziari di cui all'articolo 3 del DL 66/2014.

Con riferimento a quanto affermato nella Nota del Governo in merito all'effetto incentivante, si ritiene che, in via prudenziale, andrebbero effettuate delle ipotesi al fine di valutare le eventuali conseguenze di minor gettito connesse ad un possibile effetto incentivante del beneficio introdotto.

Risposta del Dipartimento delle Finanze

La Commissione chiede che venga elaborata una stima indicando le ipotesi e i dati utilizzati ai fini della stessa. Al riguardo, si evidenzia che la valutazione riportata nella relazione tecnica si basa su informazioni di settore e, relativamente all'effetto incentivante, si precisa che le stime sono effettuate a quadro macro-economico invariato, in considerazione del fatto che le stesse quantificano gli effetti finanziari rispetto a quanto già scontato nel Bilancio dello Stato.

Articolo 22

Commi 1-7

Richiesta di chiarimenti del relatore

Al riguardo, in merito ai commi 1 e 2, pur prendendo atto dell'indicazione contenuta nella relazione tecnica, appare opportuno che vengano forniti dati ed elementi quantitativi volti a verificare l'asserita neutralità finanziaria delle disposizioni in esame. Con riferimento a quanto affermato nella Nota del Governo in merito all'effetto incentivante, si ritiene che, in via prudenziale, andrebbero effettuate delle ipotesi al fine di valutare le eventuali conseguenze di minor gettito connesse ad un possibile effetto incentivante del beneficio introdotto. Nulla da osservare in merito alle restanti disposizioni.

Risposta del Dipartimento delle Finanze

La Commissione chiede in base a quale assunto la relazione tecnica indica che le fattispecie interessate rappresenterebbero un numero limitato. Chiede, inoltre, che venga specificata la quantificazione dei possibili effetti di minor gettito determinati tenendo conto di effetti incentivanti indotti dalla disposizione stessa.

Al riguardo, si evidenzia che la valutazione riportata nella relazione tecnica si basa su informazioni di settore e, relativamente all'effetto incentivante, si precisa che le stime sono effettuate a quadro macro-economico invariato, in considerazione del fatto che le stesse quantificano gli effetti finanziari rispetto a quanto già scontato nel Bilancio dello Stato.

Articolo 22

Comma 7-ter

Richiesta di chiarimenti del relatore

Al riguardo appare opportuna una conferma da parte del Governo, che la procedura di certificazione in esame non determini riflessi negativi sulla determinazione del debito pubblico sul comparto regioni.

Si rinvia in proposito a quanto osservato con riferimento all'articolo 13-*bis* del DL n. 52/2012, tenuto conto che la disposizione in esame amplia l'ambito applicativo della procedura di certificazione dei crediti di fornitura ivi prevista, per i debiti di nuova formazione.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Si conferma che dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica in quanto la stessa costituisce un mero allineamento della normativa specifica in ambito sanitario, per le regioni sottoposte a piano di rientro dal deficit sanitario e nei cui piani siano previste operazioni sul debito, a quanto previsto per le altre pubbliche amministrazioni.

Articolo 22-quinquies**Richiesta di chiarimenti del relatore**

Al riguardo, alla luce di quanto affermato nella Nota introduttiva alla RT, appaiono opportuni chiarimenti in merito alla compatibilità della disposizione in esame con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato al fine di evitare possibili effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dal sorgere di contenziosi.

Con riferimento alla disposizione di cui alla lettera *a*) in esame, al fine di verificare quanto affermato dalla RT in merito all'assenza di effetti finanziari derivanti dalla stessa, appaiono opportuni maggiori elementi informativi con specifico riferimento alle operazioni che risulterebbero oggetto del regime fiscale in esame, tenuto conto che la RT fa un generico riferimento alla possibilità concessa a CDP dalla legge di stabilità 2014 di emettere titoli non assistiti dalla garanzia dello Stato presso soggetti diversi da investitori istituzionali. In proposito si rileva che la legge di stabilità per il 2014 (l. n. 147/2013) ha previsto la possibilità per CDP di:

- utilizzare le risorse del risparmio postale per il finanziamento di grandi imprese (comma 42);

- acquistare con possibile garanzia dello Stato titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso PMI (comma 46).

Articolo 23**Richiesta di chiarimenti del relatore**

Al riguardo, premesso che la norma non presenta effetti diretti per la finanza pubblica, si evidenzia che la norma prevista dal testo originario modifica la finalizzazione dichiarata dalla disposizione di cui all'articolo 1, commi da 3 a 5, del DL n. 145/2013, che destinava la riduzione degli oneri derivanti dagli incentivi alle fonti rinnovabili ad una riduzione dei prezzi e delle tariffe elettriche, prevedendo che tale riduzione sia concentrata in favore delle sole utenze in media tensione o con elevata potenza impegnata ed esclu-

dendo dal beneficio le utenze residenziali, di illuminazione pubblica, e con bassa potenza impegnata. Andrebbe chiarito in proposito se possano derivarne riflessi indiretti sui parametri tariffari scontati nelle previsioni macroeconomiche tendenziali. Con riferimento alle modifiche apportate al Senato, andrebbe chiarito se dall'attesa riduzione dei costi possano derivare benefici in termini di riduzioni tariffarie per la generalità degli utenti.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Si rinvia al Dipartimento del tesoro ed al Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 26**Richiesta di chiarimenti del relatore**

Al riguardo, con riferimento al testo originario si evidenziano profili problematici in merito:

- alla possibile insorgenza di un contenzioso in relazione alla rimodulazione al ribasso degli incentivi, attesa la sua applicabilità ad investimenti posti in essere negli esercizi pregressi sulla base di parametri di incentivazione prefissati dalla legge e ora modificati a posteriori;

- all'incremento dell'importo delle garanzie a carico dello Stato senza un corrispondente adeguamento degli stanziamenti posti a fronte dell'incremento del rischio di escussione delle predette garanzie;

- ai profili di conformità dell'intervento della CDP rispetto all'attuale classificazione dell'ente nell'ambito del settore degli operatori finanziari, esterni al perimetro della PA.

Si segnala infine che l'effetto positivo, richiamato dalla relazione tecnica, sulle tariffe elettriche, in relazione alla minore pressione sui prezzi finali del peso degli incentivi, appare riferibile, ai sensi dell'articolo 23, ai soli dei clienti di energia elettrica in media tensione o in bassa

tensione con potenza impegnata superiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.

Con riferimento alle modifiche apportate dal Senato, appare opportuno acquisire chiarimenti volti ad escludere che l'operazione di cessione prefigurata, di rilevante importo finanziario (non inferiore a 30 miliardi di euro ai sensi del comma 9, lettera *b*), possa essere riclassificata come debito della pubblica amministrazione. I principali profili di rischio in tal senso attengono:

- alla natura della controparte creditrice, nei rapporti con il GSE: agli attuali beneficiari degli incentivi, costituiti dai produttori di energia rinnovabile, subentra infatti un soggetto appartenente agli operatori finanziari. I debiti di natura finanziaria riconducibili a soggetti pubblici sono di norma computati nell'ambito del debito della pubblica amministrazione;

- l'importo retrocesso dal GSE al soggetto acquirente non risulterebbe commisurato alla produzione annua di energia rinnovabile, bensì prefissato, essendo prevista, ai sensi del comma 8, la facoltà per l'Autorità dell'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di riacquisire, anche per il tramite del GSE, i crediti vantati dal soggetto acquirente nei confronti del GSE stesso, dietro corresponsione di un importo predeterminato (pari alla rata annuale costante calcolata sulla base di un tasso di interesse *T*, corrispondente all'ammortamento finanziario del costo sostenuto per l'acquisto dei diritti di un arco temporale analogo a quello riconosciuto per la percezione degli incentivi). La corresponsione di un incentivo variabile sulla base della produzione effettiva di energia rinnovabile viene pertanto sostituita dalla corresponsione di una rata fissa, calcolata sulla base di un tasso di interesse, finalizzata all'ammortamento del debito contratto dal soggetto acquirente ai fini della corresponsione anticipata degli incentivi spettanti ai confronti dei produttori di energia rinnovabile. Si ravvisa pertanto il rischio che il debito contratto dall'acquirente possa essere riclassificato in capo al

soggetto pubblico chiamato, sebbene indirettamente, a rimborsarne le rate;

- ove il soggetto acquirente sia riconducibile, anche indirettamente, alla proprietà della pubblica amministrazione, andrebbe considerato il rischio che esso venga riclassificato all'interno del perimetro della PA, perdendo quindi la natura di operatore finanziario. Tale rischio sembra emergere dalla circostanza che tale operatore sarebbe tenuto per legge a ricevere annualmente, a discrezione unilaterale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, non l'ammontare effettivo degli incentivi da lui stesso acquistati dai produttori, bensì l'importo sufficiente al rimborso delle obbligazioni da esso emesse per finanziare la corresponsione ai produttori del valore attuale degli incentivi acquistati.

Ulteriori chiarimenti risulterebbero infine opportuni sulla quantificazione operata dalla relazione tecnica del beneficio, in termini di riduzione dell'esborso annuo per incentivi, derivante dalle diverse opzioni previste dall'articolo in esame. Non è chiaro infatti se le stime operate considerino i soli impianti in essere alla data di entrata in vigore della disposizione o anche gli impianti realizzati a decorrere dall'esercizio in corso. Si ricorda in ogni caso, analogamente a quanto fatto per il testo originario dell'articolo, che la destinazione di tali risparmi a riduzione della tariffa elettrica è già destinata, ai sensi dell'articolo 23, ai soli dei clienti di energia elettrica in media tensione o in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Per il punto 1, si rinvia al Ministero dello sviluppo economico.

Per il punto 2, nel rinviare al Dipartimento del tesoro, si fa presente che le garanzie a carico dello Stato sono eventuali.

Infine per il punto 3, si ritiene che l'intervento di CdP sia conforme all'attuale classificazione come operatore privato, in

quanto è formulato in termini di facoltà e le condizioni operative sono rimesse alla negoziazione dei soggetti privati (convenzione tra CdP e sistema bancario).

Relativamente alle modifiche introdotte al Senato, sono necessari chiarimenti volti ad escludere che l'operazione di cessione prefigurata possa essere riclassificata come debito della pubblica amministrazione. Infatti, agli attuali beneficiari degli incentivi subentra un soggetto appartenente agli operatori finanziari e i debiti di natura finanziaria riconducibili a soggetti pubblici sono di norma computati nell'ambito del debito della pubblica amministrazione. Si ravvisa, pertanto, il rischio che il debito contratto dall'acquirente possa essere riclassificato in capo al soggetto pubblico chiamato, sebbene indirettamente, a rimborsarne le rate. Inoltre, qualora il soggetto acquirente sia riconducibile, anche indirettamente, alla proprietà della pubblica amministrazione, andrebbe considerato il rischio che esso venga riclassificato all'interno del perimetro della PA.

Sul punto si fa presente di tali circostanze e rischi si terrà conto nell'attuazione della disposizione, la cui efficacia, ai sensi del comma 13, è subordinata alla verifica da parte di questo Ministero della compatibilità degli effetti delle operazioni sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli impegni assunti in sede europea». Infine il Servizio Bilancio chiede chiarimenti circa le stime operate, in particolare, se tali stime considerino i soli impianti in essere alla data di entrata in vigore della disposizione o anche gli impianti realizzati a decorrere dall'esercizio in corso.

Si rinvia al competente Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 29

Richiesta di chiarimenti del relatore

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame dispiegano essenzialmente effetti tra soggetti privati, senza oneri per la finanza pubblica, come sottolineato nella RT e ribadito dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato.

Per quanto attiene agli adempimenti a carico dell'Autorità per i trasporti appare necessario acquisire chiarimenti circa la sostenibilità degli stessi (con particolare riferimento agli accertamenti a campione previsti dal comma 3, come modificato al Senato) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Nel confermare che gli accertamenti a campione dell'Autorità dei trasporti sono sostenibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, per i dettagli richiesti si rinvia all'Amministrazione interessata.

Articolo 32

Richiesta di chiarimenti del relatore

Al riguardo si osserva che la garanzia rilasciata a prima domanda in favore di SACE spa, a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e con rinuncia all'azione di regresso sulla stessa società, sembra avere una probabilità di escussione nettamente superiore alle garanzie riferite all'attività assicurativa di SACE spa già previste dalla normativa previgente. Queste ultime si limitano infatti ad assicurare che, ove Sace non possa provvedere a coprire i danni subiti dagli esportatori, subentri la garanzia dello Stato. L'eventualità di escussione di tale garanzia resta quindi circoscritta al caso di default o crisi temporanea di liquidità della stessa SACE. La garanzia prevista dalla norma in esame si attiva invece nel caso in cui, nell'ambito dell'ordinaria attività assicurativa della società, gli indennizzi concentrati verso singole controparti, gruppi di controparti o paesi di destinazione superino una determinata soglia. Dal momento che gli indennizzi costituiscono una parte rilevante degli oneri di esercizio gravanti annualmente sul bilancio della stessa Sace S.p.A., la probabilità di attivazione effettiva della garanzia resta rimessa alla definizione del livello di soglia,

da determinarsi con normativa secondaria. Ove tale soglia fosse fissata ad un livello tale da massimizzare l'utilizzo delle somme a tal fine stanziato, la garanzia in questione perderebbe la configurazione di *contingent liability*, e acquisirebbe quella di una compensazione parziale, da parte dello Stato, degli oneri per indennizzi gravanti annualmente sul bilancio ordinario della Sace S.p.A. In tal caso, oltre che alle finalità di sostegno all'export indicate dalla relazione tecnica, la disposizione potrebbe risultare funzionale ad aumentare l'appetibilità delle azioni SACE nel caso di una loro eventuale dismissione da parte dell'attuale proprietario (CDP119). Nell'eventualità prefigurata, gli effetti della disposizione inciderebbero anche sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Andrebbero pertanto forniti chiarimenti sui profili di rischio connessi all'effettiva probabilità di escussione della garanzia disposta dalla norma, nonché assicurazioni sul fondamento giuridico della disposizione che afferma la conformità della disciplina in esame con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Quanto alla previsione di un premio in favore dello Stato, pagato da Sace a fronte della garanzia ottenuta e retrocesso alla stessa Sace a titolo di incremento della medesima garanzia, si osserva che, in base ai criteri di contabilità pubblica, esso si presterebbe ad una contabilizzazione ex ante con effetti positivi sul saldo dell'indebitamento netto. Andrebbe chiarito se tali effetti positivi non siano computati per difficoltà di stima del relativo ammontare o in quanto si tenga conto della probabile posta compensativa in uscita in caso di effettiva escussione della garanzia. Andrebbe inoltre chiarito se, considerata la durata decennale della convenzione tra il MEF e Sace S.p.A., si escluda che si rendano necessari rifinanziamenti del fondo a decorrere dal 2015, in quanto le garanzie prestate dallo Stato in favore della società dovranno necessariamente commisurate alle sole risorse versate dalla società stessa a titolo di premio. Andrebbe inoltre chiarito se la

clausola « fino ad un ammontare massimo compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia » risulti idonea a limitare l'intervento potenziale dello Stato entro i limiti dello stanziamento disposto. In caso contrario andrebbe chiarito, anche in via orientativa, in quale rapporto si ponga l'importo della garanzia concessa dallo Stato rispetto all'ammontare delle dotazioni del fondo. In merito alla possibilità per il MEF di affidare incarichi di studio e assistenza operativa, si rileva l'insorgenza di un onere aggiuntivo da finanziare ad invarianza di risorse disponibili. Andrebbe pertanto chiarito se sussista l'effettiva possibilità per il MEF di non avvalersi della facoltà concessa dalla disposizione, utilizzando professionalità interne, al fine di assicurare che l'onere, formalmente configurato come facoltativo, non sia di fatto ineludibile.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Nel rinviare agli elementi che saranno forniti dal Dipartimento del tesoro, si osserva che l'articolo in esame prevede che la garanzia sia rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto della dotazione del Fondo e, pertanto, sulla base del concreto rischio dell'escussione delle garanzie richieste da SACE S.p.A.

Con riferimento alla quantificazione degli effetti positivi legati al pagamento dei premi da parte di SACE, si rileva come, in assenza delle disposizioni attuative, questa risulti allo stato attuale non determinabile. In merito alla necessità di rifinanziamento del fondo, si precisa preliminarmente che la dotazione dello stesso non è limitata alle sole risorse che saranno versate da SACE a titolo di premio, in quanto la norma in esame fissa una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro. Eventuali rifinanziamenti saranno possibili previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alla clausola richiamata dal Servizio Bilancio, si precisa che questa si riferisce all'ammontare massimo di ca-

pacità, ossia alla soglia superiore, in termini di massima perdita, entro la quale opererebbe la garanzia dello Stato. Lo Stato di fatto coprirebbe, in ogni sinistro, l'eventuale eccesso rispetto alla soglia inferiore ma nei limiti della massima perdita, mentre SACE S.p.A. risponderebbe per i danni non inclusi tra i due valori limite.

Infine, relativamente alla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. finalizzata a disciplinare l'attività assicurativa per i rischi non di mercato e l'affidamento di incarichi di studio, consulenza e assistenza operativa a società di provata esperienza nazionali ed estere, si chiarisce che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto agli incarichi a società esterne ivi previsti si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 32-bis

Richiesta di chiarimenti del relatore

Al riguardo si osserva che la disposizione, limitando l'ambito di esenzione IVA introdotto dall'articolo 2 del DL n. 40/2010, appare suscettibile di determinare effetti negativi di gettito tenuto conto che alla norma che ha introdotto l'esenzione sono attribuiti effetti positivi di gettito utilizzati per la compensazione finanziaria di norme onerose contenute nel medesimo articolo 2. In proposito si fa presente che il passaggio dal regime di imponibilità IVA al regime di esenzione non consente, ai soggetti che effettuano le operazioni attive in oggetto, la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti (in via assoluta o pro-quota). Il passaggio inverso, da regime di esenzione a regime di imponibilità, consentendo la richiamata detrazione, determina effetti negativi in termini di gettito IVA. Andrebbe, quindi, acquisito un chiarimento circa la necessità di compensazione finanziaria degli effetti finanziari di minor gettito recati dalla stessa.

Risposta (da Relazione tecnica al maxielementamento)

La disposizione in esame prevede il passaggio da esenzione a imponibilità dei servizi postali le cui condizioni sono state negoziate individualmente.

Al riguardo, si evidenzia che, dal punto di vista strettamente finanziario e conformemente alla disciplina europea, la disposizione sarebbe suscettibile di comportare un recupero di gettito. Tuttavia, da informazioni ricevute per le vie brevi da Poste Italiane, sui suddetti servizi l'Iva viene già applicata. Pertanto, la proposta emendativa non comporta effetti in termini di gettito.

Articolo 34

Comma 1-bis

Richiesta di chiarimenti del relatore

Al riguardo, pur considerando la modesta platea di soggetti interessati come indicato nella relazione tecnica, si segnala l'opportunità di valutare i modesti effetti finanziari di minor gettito atteso tenuto conto che la norma interviene a regime e che il beneficio introdotto potrebbe incentivare la presentazione di istanze da parte dei soggetti interessati.

Risposta del Dipartimento delle Finanze

La norma in esame prevede l'esenzione dall'imposta di bollo, per le istanze volte a chiedere l'indennità spettanti ai volontari, che siano lavoratori autonomi, e che abbiano prestato il loro contributo volontario nei giorni delle operazioni di servizio alpino e speleologico.

Tale esenzione comporta una perdita di gettito per l'erario, peraltro di entità minima data l'esigua numerosità dei soggetti interessati, ed anche non quantificabile non avendo dati utili ad una puntuale quantificazione.

Articolo 34-bis**Richiesta di chiarimenti del relatore**

Al riguardo, pur preso atto di quanto affermato dalla RT circa la natura trascurabile degli effetti di minor gettito ascrivibili alla norma in esame, si rileva l'opportunità che vengano, in proposito, forniti dati ed elementi quantitativi al fine di consentirne una stima di massima.

La richiesta di chiarimenti appare opportuna considerato la portata retroattiva della disposizione e che l'applicazione della stessa interesserà, tra l'altro, il c.d. mare interno (lo spazio di mare interno alle linee di base o di bassa marea a partire delle quali vengono applicati i limiti delle acque territoriali e che include lagune e baie profonde) che stante la configurazione della costa italiana rischia di essere di non trascurabile dimensione.

Risposta del Dipartimento delle Finanze

In merito all'articolo in esame, il servizio bilancio della Camera rileva l'opportunità di fornire elementi quantitativi al fine di giungere ad una valutazione di massima, pur riconoscendo la natura trascurabile degli effetti.

A riguardo si osserva quanto segue.

Dal programma operativo per il settore pesca per l'Italia (redatto nell'aprile 2010, con dati 2005) risulta che la pesca nelle acque interne è pari allo 0,7 per cento, in termini di quantità, rispetto alla produzione ittica nazionale.

Inoltre, risulta, che la flotta impiegata in tale tipologia di pesca ha una potenza inferiore rispetto a quella utilizzata nella pesca in acque marine e la flotta non è registrata presso il registro comunitario delle navi da pesca.

Attesa, quindi, la mancanza di dati puntuali circa il consumo di tale flotta e rilevando, dalle poche informazioni a disposizione, che il fenomeno è limitato, si conferma, ai fini del gettito, quanto indicato in Relazione Tecnica.

Circa l'ulteriore richiesta di chiarimenti per l'applicazione della norma, tra l'altro, al c.d. mare interno si rileva che tale riferimento appare del tutto inappropriato, rilevando tale concetto, nel diritto internazionale, ai soli fini di sovranità territoriale dello stato costiero e per il regime giuridico degli spazi marini.